

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione

Sommaro

Pagina

I (Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2002-2003

Sedute del 9 e 10 ottobre 2002

Mercoledì 9 ottobre 2002

(2003/C 279 E/01)

PROCESSO VERBALE

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA	1
1. Ripresa della sessione	1
2. Comunicazione della Presidenza	1
3. Elogio funebre	1
4. Approvazione del processo verbale della seduta precedente	1
5. Composizione delle delegazioni	2
6. Presentazione di documenti	2
7. Dichiarazioni scritte	7
8. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio	7
9. Storni di stanziamento	7
10. Ordine del giorno	10
11. Approvazione della relazione della Commissione europea sui progressi in vista dell'allargamento (comunicazione)	11
12. Situazione in Iraq (dichiarazioni seguite da discussione)	11
13. Strategia per l'occupazione — Competenze e mobilità — Misure di assistenza finanziaria a favore delle PMI innovatrici e creatrici di occupazione (discussione)	12
14. Accordo di associazione CE/Algeria *** — Conclusione di un accordo di associazione con l'Algeria (discussione)	12

Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
15. Situazione in Costa d'Avorio (dichiarazione seguita da discussione)	13
16. Fondo di solidarietà dell'Unione europea * (discussione)	13
17. Rendimento energetico nell'edilizia ***II (discussione)	14
18. Impermeabilità alle frodi della legislazione e della gestione dei contratti (discussione)	14
19. Pesca di stock di acque profonde * (discussione)	14
20. Ordine del giorno della prossima seduta	15
21. Chiusura della seduta	15
ELENCO DEI PRESENTI	16

Giovedì 10 ottobre 2002

(2003/C 279 E/02)

PROCESSO VERBALE

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA	17
1. Apertura della seduta	17
2. Composizione del Parlamento	17
3. Presentazione di documenti	17
4. Disciplina per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra ***I (discussione)	18
5. Benvenuto	18
6. Sostanze e preparati pericolosi (CMR) ***II (discussione)	19
TURNO DI VOTAZIONI	
7. Ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Repubblica federale di Jugoslavia * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)	19
8. Ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Bosnia-Erzegovina * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)	19
9. Attività di valutazione della Commissione (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)	20
10. Misure di assistenza finanziaria a favore delle PMI innovatrici e creatrici di occupazione (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)	20
11. Rendimento energetico nell'edilizia ***II (votazione)	20
12. Sostanze e preparati pericolosi (CMR) ***II (votazione)	20
13. Disciplina per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra ***I (votazione)	20
14. Conclusione di un accordo di associazione con l'Algeria (votazione)	21
15. Accordo di associazione CE/Algeria *** (votazione)	21
16. Fondo di solidarietà * (votazione)	21
17. Pesca di stock di acque profonde * (votazione)	22
18. Competenze e mobilità (votazione)	22
19. Situazione in Costa d'Avorio (votazione)	22
20. Impermeabilità alle frodi della legislazione e della gestione dei contratti (votazione)	22
FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI	
21. Approvazione del processo verbale della seduta precedente	24
22. Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio	24
23. Verifica dei poteri	24
24. Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare	24
25. Competenza delle commissioni — Autorizzazione a elaborare relazioni d'iniziativa	25
26. Trasmissione dei testi approvati nel corso della presente seduta	25
27. Calendario delle prossime sedute	26
28. Interruzione della sessione	26

ELENCO DEI PRESENTI	27
ALLEGATO I	
RISULTATI DELLE VOTAZIONI	28
1. Ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Repubblica federale di Iugoslavia *	28
2. Ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Bosnia-Erzegovina *	28
3. Attività di valutazione della Commissione	29
4. Misure di assistenza finanziaria a favore delle PMI innovatrici e creatrici di occupazione	29
5. Rendimento energetico nell'edilizia ***II	29
6. Sostanze e preparati pericolosi ***II	29
7. Disciplina per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra ***I	30
8. Conclusione di un accordo con l'Algeria	33
9. Accordo d'associazione CE/Algeria ***	35
10. Fondo di solidarietà *	35
11. Pesca di stock di acque profonde *	36
12. Competenze e mobilità	37
13. Situazione in Costa d'Avorio	37
14. Impermeabilità alle frodi della legislazione e della gestione dei contratti	38
ALLEGATO II	
RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE	
Relazione Moreira da Silva A5-0303/2002 – Emendamento 9	39
Relazione Moreira da Silva A5-0303/2002 – Emendamento 102	40
Relazione Moreira da Silva A5-0303/2002 – Emendamento 75	41
Relazione Moreira da Silva A5-0303/2002 – Emendamento 81	43
Relazione Moreira da Silva A5-0303/2002 – Emendamento 86	44
Relazione Moreira da Silva A5-0303/2002 – Emendamento 50	45
Relazione Moreira da Silva A5-0303/2002 – Emendamento 53, prima parte	47
Relazione Moreira da Silva A5-0303/2002 – Emendamento 53, seconda parte	48
Relazione Moreira da Silva A5-0303/2002 – Proposta della Commissione	50
Relazione Moreira da Silva A5-0303/2002 – Risoluzione	51
B5-0489/2002 – Algeria – Emendamento 4	52
B5-0489/2002 – Algeria – Risoluzione	54
Relazione Holmes A5-0307/2002 – Emendamento 14	55
Relazione Holmes A5-0307/2002 – Emendamento 10	56
Relazione Holmes A5-0307/2002 – Emendamento 9	58
Relazione Holmes A5-0307/2002 – Emendamento 11	59
Relazione Holmes A5-0307/2002 – Emendamento 13	60
Relazione Bastos A5-0313/2002 – Paragrafo 14, seconda parte	62
Relazione Bastos A5-0313/2002 – Paragrafo 15	63
Relazione Bastos A5-0313/2002 – Considerando E	64
Relazione Bastos A5-0313/2002 – Risoluzione	66
B5-0520/2002 – Risoluzione comune – Costa d'Avorio – Risoluzione	67
Relazione Bösch A5-0283/2002 – Paragrafo 2	68
Relazione Bösch A5-0283/2002 – Emendamento 1	70

TESTI APPROVATI

P5_TA(2002)0455

Assistenza macrofinanziaria alla Repubblica federale di Iugoslavia *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Repubblica federale di Iugoslavia (COM(2002) 436 – C5-0401/2002 – 2002/0192(CNS)) 72

P5_TA(2002)0456

Assistenza macrofinanziaria alla Bosnia-Erzegovina *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Bosnia-Erzegovina (COM(2002) 437 – C5-0402/2002 – 2002/0193(CNS)) 73

P5_TA(2002)0457

Attività di valutazione della Commissione

Risoluzione del Parlamento europeo sulle attività di valutazione della Commissione (2002/2131(INI)) 74

P5_TA(2002)0458

Misure di assistenza finanziaria a favore delle PMI innovative e creatrici di occupazione

Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Iniziativa per la crescita e l'occupazione – Misure di assistenza finanziaria a favore delle piccole e medie imprese (PMI) innovative e creatrici di posti di lavoro» (2001/2242(INI)) 78

P5_TA(2002)0459

Rendimento energetico nell'edilizia ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (8094/2/2002 – C5-0268/2002 – 2001/0098(COD)) 82

P5_TC2-COD(2001)0098

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 10 ottobre 2002 in vista dell'adozione della direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia 82

ALLEGATO

QUADRO GENERALE PER IL CALCOLO DEL RENDIMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI (Articolo 3) 91

P5_TA(2002)0460

Sostanze e preparati pericolosi (CMR) ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventitreesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione) (8328/1/2002 – C5-0267/2002 – 2001/0110(COD)) 92

P5_TC2-COD(2001)0110

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 10 ottobre 2002 in vista dell'adozione della direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventitreesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione) 92

ALLEGATO 95

P5_TA(2002)0461

Disciplina per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una disciplina per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (COM(2001) 581 – C5-0578/2001 – 2001/0245(COD))

96

P5_TC1-COD(2001)0245

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 ottobre 2002 in vista dell'adozione della direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una disciplina per lo scambio di quote di emissioni da gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio

96

ALLEGATO I

CATEGORIE DI ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, AGLI ARTICOLI 4, 5, 16, PARAGRAFO 1 E ALL'ARTICOLO 29

110

ALLEGATO II

GAS A EFFETTO SERRA DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 29

111

ALLEGATO III

CRITERI PER I PIANI NAZIONALI DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DI CUI ALL'ARTICOLO 10

111

ALLEGATO IV

PRINCIPI IN MATERIA DI CONTROLLO E DI NOTIFICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 16, PARAGRAFO 1

112

ALLEGATO V

CRITERI APPLICABILI ALLA VERIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 17

113

P5_TA(2002)0462

Accordo di associazione con l'Algeria

Risoluzione del Parlamento europeo sulla conclusione di un accordo di associazione con l'Algeria

115

P5_TA(2002)0463

Accordo di associazione CE-Algeria ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo euro-mediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare dall'altra (10819/2002 – COM(2002) 157 – C5-0362/2002 – 2002/0077(AVC))

118

P5_TA(2002)0464

Fondo di solidarietà dell'Unione europea *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (COM(2002) 514 – C5-0441/2002 – 2002/0228(CNS))

118

P5_TA(2002)0465

Pesca di stock di acque profonde *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (COM(2002) 108 – C5-0135/2002 – 2002/0053(CNS))

123

P5_TA(2002)0466

Competenze e mobilità

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni concernente il Piano d'azione della Commissione per le competenze e la mobilità (COM(2002) 72 – C5-0287/2002 – 2002/2147(COS)) 126

P5_TA(2002)0467

Situazione in Costa d'Avorio

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Costa d'Avorio 133

P5_TA(2002)0468

Impermeabilità alle frodi della legislazione e della gestione dei contratti

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione sull'impermeabilità alle frodi della legislazione e della gestione dei contratti (SEC(2001) 2029 – C5-0158/2002 – 2002/2066(COS)) 134

Significato dei simboli utilizzati

*	procedura di consultazione
** I	procedura di cooperazione, prima lettura
** II	procedura di cooperazione, seconda lettura
***	parere conforme
*** I	procedura di codecisione, prima lettura
*** II	procedura di codecisione, seconda lettura
*** III	procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Indicazioni concernenti i turni di votazioni

Salvo laddove indicato, i relatori/le relatrici hanno trasmesso per iscritto alla presidenza la loro posizione sui vari emendamenti.

Significato delle abbreviazioni delle commissioni

AFET	commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa
BUDG	commissione per i bilanci
CONT	commissione per il controllo dei bilanci
LIBE	commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni
ECON	commissione per i problemi economici e monetari
JURI	commissione giuridica e per il mercato interno
ITRE	commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia
EMPL	commissione per l'occupazione e gli affari sociali
ENVI	commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
AGRI	commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
PECH	commissione per la pesca
RETT	commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo
CULT	commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport
DEVE	commissione per lo sviluppo e la cooperazione
AFCO	commissione per gli affari costituzionali
FEMM	commissione per i diritti della donna e le pari opportunità
PETI	commissione per le petizioni

Significato delle abbreviazioni dei gruppi politici

PPE-DE	gruppo del partito popolare europeo (democratici cristiani) e dei democratici europei
PSE	gruppo del partito del socialismo europeo
ELDR	gruppo del partito europeo dei liberali democratici e riformatori
Verts/ALE	gruppo Verde/Alleanza libera europea
GUE/NGL	gruppo confederale della sinistra unitaria europea/sinistra verde nordica
UEN	gruppo Unione per l'Europa delle Nazioni
EDD	gruppo per l'Europa delle democrazie e delle diversità
NI	non-iscritti

Mercoledì 9 ottobre 2002

I*(Comunicazioni)***PARLAMENTO EUROPEO**

SESSIONE 2002-2003

Sedute del 9 e 10 ottobre 2002
PALAZZO PAUL-HENRI SPAAK — BRUXELLES

(2003/C 279 E/01)

PROCESSO VERBALE**SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA**

PRESIDENZA DELL'ON. PAT COX

*Presidente***1. Ripresa della sessione**

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle 14.35.

2. Comunicazione della Presidenza

Il Presidente, dopo aver ricordato che nella notte tra il 26 e il 27 settembre 2002 una nave senegalese è affondata al largo della costa del Senegal provocando a tutt'oggi 476 vittime e 500 dispersi, comunica di aver inviato una lettera, a nome del Parlamento, al presidente senegalese Abdoulaye Wade per trasmettergli la sua solidarietà ed esprimere le condoglianze alle famiglie delle vittime.

Il Parlamento osserva un minuto di silenzio in memoria delle vittime della catastrofe.

3. Elogio funebre

Il Presidente, a nome del Parlamento, rende omaggio alla memoria di Sua Altezza Reale Claus von Amsberg, principe consorte della Regina Beatrice d'Olanda, deceduto ad Amsterdam il 6 ottobre 2002.

4. Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

Mercoledì 9 ottobre 2002

5. Composizione delle delegazioni

Su richiesta del gruppo Verts/ALE, il Parlamento ratifica le nomine seguenti:

- delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti: on. Nogueira Román in sostituzione dell'on. Ortuondo Larrea
- delegazione per le relazioni con i paesi dell'America del Sud e MERCOSUR: on. Ortuondo Larrea in sostituzione dell'on. Nogueira Román.

6. Presentazione di documenti

Il Presidente ha ricevuto:

a) *dal Consiglio e dalla Commissione:*

- Consiglio dell'Unione europea: Progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 2003 (11138/2002-11143/2002 – C5-0300/2002 – 2002/2004-2002/2005 (BUDG))
deferimento merito: BUDG
parere: AFET, CONT, LIBE, ECON, JURI, ITRE, EMPL, ENVI, AGRI, PECH, RETT, CULT, DEVE, AFCO, FEMM, commissioni interessate
base giuridica: articolo 272, paragrafo 9, trattato CE
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe (COM(2002) 494 – C5-0415/2002 – 2002/0217(COD))
deferimento merito: LIBE
parere: JURI, ENVI
base giuridica: articolo 95 trattato CE
- Proposta di decisione del Consiglio recante adozione di un programma pluriennale (2003-2005) per il monitoraggio del piano d'azione eEurope, la diffusione della buona prassi e il miglioramento della sicurezza delle reti e dell'informazione (MODINIS) (COM(2002) 425 – C5-0425/2002 – 2002/0187(CNS))
deferimento merito: ITRE
parere: BUDG, LIBE, CULT
base giuridica: articolo 157 trattato CE
- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (Testo con rilevanza SEE) (versione codificata) (COM(2002) 530 – C5-0444/2002 – 2002/0231(COD))
deferimento merito: JURI
parere: ENVI
base giuridica: articolo 95 trattato CE
- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) (versione codificata) (COM(2002) 529 – C5-0445/2002 – 2002/0233(COD))
deferimento merito: JURI
parere: ENVI
base giuridica: articolo 95 trattato CE
- Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla formazione professionale per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci e passeggeri (COM(2002) 541 – C5-0446/2002 – 2001/0033(COD))
deferimento merito: RETT
base giuridica: articolo 71 trattato CE
- Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto (COM(2002) 542 – C5-0447/2002 – 2001/0229(COD))
deferimento merito: RETT
parere: ENVI
base giuridica: articolo 156 trattato CE

Mercoledì 9 ottobre 2002

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti di prodotti petroliferi (COM(2002) 488 – C5-0448/2002 – 2002/0219(COD))
deferimento merito: ITRE
 parere: ECON, JURI, ENVI
base giuridica: articolo 95 trattato CE
- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale (COM(2002) 488 – C5-0449/2002 – 2002/0220(COD))
deferimento merito: ITRE
 parere: ECON, JURI, ENVI
base giuridica: articolo 95 trattato CE
- Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (COM(2002) 544 – C5-0454/2002 – 2001/0076(COD))
deferimento merito: ENVI
 parere: LIBE, JURI
base giuridica: articolo 175, paragrafo 1, trattato CE
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori e agli esercenti di aeromobili (COM(2002) 521 – C5-0455/2002 – 2002/0234(COD))
deferimento merito: RETT
 parere: JURI
base giuridica: articolo 80, paragrafo 2, trattato CE
- Proposta di storno di stanziamenti 36/2002 da capitolo a capitolo all'interno della sezione V – Corte dei conti – del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 (SEC(2002) 1065 – C5-0456/2002 – 2002/2217(GBD))
deferimento merito: BUDG
- Proposta di storno di stanziamenti 37/2002 da capitolo a capitolo all'interno della sezione V – Corte dei conti – del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 (SEC(2002) 1066 – C5-0457/2002 – 2002/2218(GBD))
deferimento merito: BUDG
- Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanziamenti 26/2002 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III – Commissione – Parte B – del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 (C5-0458/2002 – 2002/2190(GBD))
deferimento merito: BUDG
- Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanziamenti 27/2002 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III – Commissione – Parte B – del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 (C5-0459/2002 – 2002/2203(GBD))
deferimento merito: BUDG
- Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanziamenti 28/2002 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III – Commissione – Parte B – del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 (C5-0460/2002 – 2002/2191(GBD))
deferimento merito: BUDG
- Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanziamenti 29/2002 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III – Commissione – Parte B – del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 (C5-0461/2002 – 2002/2202(GBD))
deferimento merito: BUDG
- Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanziamenti 30/2002 da capitolo a capitolo all'interno della sezione IV – Corte di giustizia – del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 (C5-0462/2002 – 2002/2192(GBD))
deferimento merito: BUDG

Mercoledì 9 ottobre 2002

- Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanziamenti 31/2002 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III – Commissione – Parte B – del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 (C5-0463/2002 – 2002/2193(GBD))
deferimento merito: BUDG
- Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanziamenti 32/2002 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III – Commissione – Parte B – del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 (C5-0464/2002 – 2002/2194(GBD))
deferimento merito: BUDG
- Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanziamenti 33/2002 da capitolo a capitolo all'interno della sezione VIII – Mediatore – del bilancio generale per l'esercizio 2002 (C5-0465/2002 – 2002/2195(GBD))
deferimento merito: BUDG
- Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanziamenti 34/2002 da capitolo a capitolo all'interno della sezione VII – Comitato delle Regioni – del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 (C5-0466/2002 – 2002/2199(GBD))
deferimento merito: BUDG
- Consiglio dell'Unione europea: Iniziativa del Regno del Belgio in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio che istituisce una rete europea di punti di contatto nazionali per la giustizia riparatoria (11621/2002 – C5-0467/2002 – 2002/0821(CNS))
deferimento merito: LIBE
 parere: JURI, CULT, FEMM
base giuridica: articolo 39 trattato UE
- Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la produzione e lo sviluppo di statistiche comunitarie in materia di Scienza e Tecnologia (COM(2002) 554 – C5-0468/2002 – 2001/0197(COD))
deferimento merito: ITRE
base giuridica: articolo 285 trattato CE
- Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga della facoltà di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro (COM(2002) 525 – C5-0470/2002 – 2002/0230(CNS))
deferimento merito: ECON
 parere: EMPL
base giuridica: articolo 93 trattato CE
- Proposta di decisione del Consiglio relativa al finanziamento di talune attività poste in essere da Europol nell'ambito della cooperazione nella lotta al terrorismo (COM(2002) 439 – C5-0471/2002 – 2002/0196(CNS))
deferimento merito: LIBE
 parere: BUDG
base giuridica: articolo 30, paragrafo 2, trattato UE, articolo 34, paragrafo 2, trattato UE
- Proposta di storno di stanziamenti 38/2002 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III – Commissione – Parte B – del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 (SEC(2002) 1088 – C5-0472/2002 – 2002/2220(GBD))
deferimento merito: BUDG
- Proposta di storno di stanziamenti 39/2002 da capitolo a capitolo all'interno della sezione VIII – Mediatore – del bilancio generale per l'esercizio 2002 (SEC(2002) 1089 – C5-0473/2002 – 2002/2221(GBD))
deferimento merito: BUDG

b) dalle commissioni parlamentari:**ba) le seguenti relazioni:**

- *** I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una disciplina per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità

Mercoledì 9 ottobre 2002

e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (COM(2001) 581 – C5-0578/2001 – 2001/0245(COD)) – commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

Relatore: on. Moreira Da Silva
(Procedura dell'articolo 162 bis del regolamento)
(A5-0303/2002)

- Relazione su modifiche delle disposizioni del regolamento del Parlamento europeo riguardanti la procedura di scarico (2001/2060(REG)) – commissione per gli affari costituzionali

Relatore: on. Hans-Peter Martin
(A5-0308/2002)

- Relazione sulla comunicazione della Commissione: «Piano d'azione della Commissione per le competenze e la mobilità» (COM(2002) 72 – C5-0287/2002 – 2002/2147(COS)) – commissione per l'occupazione e gli affari sociali

(Procedura Hughes)
Relatrice: on. Bastos
(A5-0313/2002)

- * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola per il periodo dal 3 maggio 2002 al 2 agosto 2002 (COM(2002) 369 – C5-0393/2002 – 2002/0148(CNS)) – commissione per la pesca

Relatore: on. Stevenson
(Procedura semplificata – articolo 158, paragrafo 1, del regolamento)
(A5-0314/2002)

- Relazione sul progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 4/2002 dell'Unione europea per l'esercizio 2002 (2002/2204(BUD)) – commissione per i bilanci

Relatore: on. Podestà
(A5-0315/2002)

- Relazione su una politica agricola sostenibile, la riforma agraria e lo sviluppo rurale per l'autonomia dei paesi in via di sviluppo (2001/2274(INI)) – commissione per lo sviluppo e la cooperazione

Relatore: on. Khanbhai
(A5-0316/2002)

- * Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Repubblica federale di Jugoslavia (COM(2002) 436 – C50401/2002 – 2002/0192(CNS)) – commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia

Relatore: on. Westendorp y Cabeza
(A5-0317/2002)

- * Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Bosnia-Erzegovina (COM(2002) 437 – C5-0402/2002 – 2002/0193(CNS)) – commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia

Relatore: on. Westendorp y Cabeza
(A5-0318/2002)

- Relazione sulla comunicazione della Commissione sui carburanti alternativi per il trasporto stradale e su una serie di misure per promuovere l'uso dei biocarburanti (COM(2001) 547 – C5-0160/2002 – 2002/2068(COS)) – commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia

Relatore: on. Fiori
(A5-0319/2002)

- * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (COM(2002) 307 – C5-0359/2002 – 2002/0135(CNS)) – commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatore: on. Daul
(Procedura semplificata – articolo 158, paragrafo 1, del regolamento)
(A5-0321/2002)

Mercoledì 9 ottobre 2002

- Relazione sulla diciannovesima relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sulle attività antidumping e antisovvenzioni della Comunità – Dati sul monitoraggio delle cause antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia promosse da paesi terzi (COM(2001) 571 – C5-0013/2002 – 2002/2020(INI)) – commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia
Relatore: on. Hansenne
(A5-0323/2002)
- *** I Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 1254/96/CE che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia (COM(2001) 775 – C5-0111/2002 – 2001/0311(COD)) – commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia
Relatore: on. Beysen
(A5-0324/2002)
- * Relazione sulla proposta di regolamento della Commissione recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (SEC(2002) 835 – C5-0399/2002 – 2002/0901(CNS)) – commissione per il controllo dei bilanci
Relatore: on. van Hulst
(A5-0325/2002)
- * Relazione sulla proposta di raccomandazione del Consiglio relativa all'applicazione ai lavoratori autonomi della legislazione sulla salute e la sicurezza sul lavoro (COM(2002) 166 – C5-0235/2002 – 2002/0079(CNS)) – commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Relatore: on. Pérez Álvarez
(A5-0326/2002)
- * Relazione sulla proposta della Commissione in vista dell'adozione della decisione-quadro del Consiglio relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione (COM(2002) 173 – C5-0271/2002 – 2002/0086(CNS)) – commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni
Relatrice: on. Cederschiöld
(A5-0328/2002)
- * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (COM(2002) 514 – C5-0441/2002 – 2002/0228(CNS)) – commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo
Relatore: on. Berend
(A5-0341/2002)

bb) le seguenti raccomandazioni per la seconda lettura:

- *** II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante adozione di un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (Fiscalis 2003 – 2007) (10612/2/2002 – C5-0383/2002 – 2002/0015(COD)) – commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: on. García-Margallo y Marfil
(A5-0320/2002)
- *** II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (7839/2/2002 – C5-0309/2002 – 2000/0221(COD)) – commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
Relatrice: on. Jillian Evans
(A5-0327/2002)

*c) dai deputati:**ca) la seguente interrogazione orale (articolo 42 del regolamento):*

- Jackson, a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, alla Commissione, sulla strategia della Commissione per la Conferenza di Nuova Delhi sul cambiamento climatico (B5-0492/2002).

Mercoledì 9 ottobre 2002

cb) le seguenti proposte di risoluzione (articolo 48 del regolamento):

- Hernández Mollar, sull'aiuto dell'Unione europea ai vini spagnoli di Montilla-Moriles (B5-0317/2002)
deferimento merito: AGRI
- Garriga Polledo, sull'adeguamento delle infrastrutture farmaceutiche alle esigenze degli abitati rurali (B5-0436/2002)
deferimento merito: ENVI
- Muscardini, Nobilia, Berlato, Angelilli, Turchi, Musumeci, Poli Bortone, Mussa e Bigliardo sul tragico traffico di clandestini (B5-0437/2002)
deferimento merito: LIBE

cc) la seguente dichiarazione scritta per l'iscrizione nel registro (articolo 51 del regolamento):

- Blak, sul sostegno alla revisione intermedia della politica agricola comune (16/2002)

7. Dichiarazioni scritte (articolo 51 del regolamento)

Il Presidente comunica che la dichiarazione scritta n. 11/2002 non ha raccolto il numero di firme necessario e pertanto decade, a norma dell'articolo 51, paragrafo 5, del regolamento.

8. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio

Il Presidente ha ricevuto dal Consiglio copia conforme dei seguenti documenti:

- accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra — Atto finale;
- accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra — Atto finale.

9. Storni di stanziamento

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti n. 26/2002 (C5-0385/2002 — SEC(2002) 894).

Ha deciso di autorizzare, visto il parere del Consiglio, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario, lo storno in base alla ripartizione seguente:

ORIGINE DEGLI STANZIAMENTI:

Capitolo B0-40 Stanziamenti accantonati

— Articolo B5-502 Mercato del lavoro	SI	- 3 900 000 EUR
	SP	- 3 000 000 EUR
— Articolo B5-502A — Mercato del lavoro — Spese di gestione amministrativa	SI	- 1 100 000 EUR
	SP	- 557 000 EUR

DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI:

Capitolo B5-50 — Iniziative a favore del mercato del lavoro

— Articolo B5-502 — Mercato del lavoro	SI	3 900 000 EUR
	SP	3 000 000 EUR
— Articolo B5-502A Mercato del lavoro — Spese di gestione amministrativa	SI	1 100 000 EUR
	SP	557 000 EUR

*

* *

Mercoledì 9 ottobre 2002

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti n. 27/2002 (C5-0414/2002 – SEC(2002) 895).

Ha parzialmente autorizzato, visto il parere del Consiglio, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario, lo storno in base alla ripartizione seguente:

ORIGINE DEGLI STANZIAMENTI:

Capitolo B0-40 Stanziamenti accantonati

– Articolo B2-700A – Agenzia europea per la sicurezza aerea – Spese di gestione amministrativa	SI	– 875 000 EUR
	SP	– 700 000 EUR

Destinazione degli stanziamenti

Capitolo B2-70 – Trasporti

– Articolo B2700 – Agenzia europea per la sicurezza aerea		
– Articolo B2700A – Agenzia europea per la sicurezza aerea – Spese di gestione amministrativa	SI	875 000 EUR
	SP	700 000 EUR

*

* *

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti n. 28/2002 (C5-0386/2002 – SEC(2002) 896).

Ha parzialmente autorizzato, visto il parere del Consiglio, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario, lo storno in base alla ripartizione seguente:

ORIGINE DEGLI STANZIAMENTI:

Capitolo B0-40 – Stanziamenti accantonati

– Articolo B2701A – Agenzia europea per la sicurezza marittima – Spese di gestione amministrativa	SI	– 670 000 EUR
	SP	– 600 000 EUR

DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI

Capitolo B270 – Trasporti

– Articolo B2701 – Agenzia europea per la sicurezza marittima		
– Articolo B2701A – Agenzia europea per la sicurezza marittima – Spese di gestione amministrativa	SI	670 000 EUR
	SP	600 000 EUR

*

* *

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti n. 30/2002 (C5-0387/2002 – SEC(2002) 897).

Ha deciso di autorizzare, visto il parere del Consiglio, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario, lo storno in base alla ripartizione seguente:

ORIGINE DEGLI STANZIAMENTI:

Capitolo 100 – Stanziamenti accantonati	SI/SP	– 165 150 EUR
---	-------	---------------

DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI

– Voce 1110 – Agenti ausiliari	SI/SP	165 150 EUR
--------------------------------	-------	-------------

*

* *

Mercoledì 9 ottobre 2002

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti n. 31/2002 (C5-0388/2002 — SEC(2002) 898).

Ha deciso di autorizzare, visto il parere del Consiglio, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario, lo storno in base alla ripartizione seguente:

ORIGINE DEGLI STANZIAMENTI:

Capitolo B0-40 — Stanziamenti accantonati:

— Voce B3-4309A — Spese connesse alla creazione dell'Autorità europea per gli alimenti — Spese di gestione amministrativa	SI	500 000 EUR
	SP	450 000 EUR

DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI:

Capitolo B3-43 — Sanità

— Articolo B3-430 — Azioni nel settore della protezione sanitaria dei cittadini		
— Voce B3-4309A — Spese connesse alla creazione dell'Autorità europea per gli alimenti — Spese di gestione amministrativa	SI	500 000 EUR
	SP	450 000 EUR

*

* *

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti n. 32/2002 (C5-0389/2002 — SEC(2002) 899).

Ha deciso di autorizzare, visto il parere del Consiglio, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario, lo storno in base alla ripartizione seguente:

ORIGINE DEGLI STANZIAMENTI:

Capitolo B7-05 — Strategia di preadesione a favore dei paesi mediterranei (Turchia)

— Articolo B7-050 — Strategia di preadesione a favore della Turchia		
— Articolo B7-050A — Strategia di preadesione a favore della Turchia — Spese di gestione amministrativa	SI	- 145 000 EUR
	SP	- 145 000 EUR

DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI:

Capitolo B704 — Strategia di preadesione a favore dei paesi mediterranei (Cipro e Malta)

— Articolo B7-040 — Strategia di preadesione a favore di Malta		
— Articolo B7-040 — Strategia di preadesione a favore di Malta — Spese di gestione amministrativa	SI	145 000 EUR
	SP	145 000 EUR

*

* *

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti n. 33/2002 (C5-0390/2002 — SEC(2002) 900).

Ha deciso di autorizzare, visto il parere del Consiglio, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario, lo storno per l'intero ammontare:

ORIGINE DEGLI STANZIAMENTI

— Voce — 1100 — Stipendi di base	SI/SP	- 8 000 EUR
----------------------------------	-------	-------------

DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI

— Voce — 1500 — Spese per l'organizzazione di tirocini nei servizi dell'Istituzione e scambio di personale fra l'Istituzione e il settore pubblico degli Stati membri	SI/SP	8 000 EUR
---	-------	-----------

*

* *

Mercoledì 9 ottobre 2002

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti n. 34/2002 (C5-0258/2002 – SEC(2002) 928).

Ha deciso di autorizzare, visto il parere del Consiglio, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario, lo storno per l'intero ammontare:

Parte A

ORIGINE DEGLI STANZIAMENTI:

– Voce 1100 – Stipendi base	SI/SP	- 64 000 EUR
– Articolo 255 – Spese varie per l'organizzazione e la partecipazione a conferenze, congressi e riunioni)	SI/SP	- 68 000 EUR
– Articolo 260 – Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato	SI/SP	- 80 000 EUR
– Articolo 270 – Gazzetta ufficiale	SI/SP	- 30 000 EUR
– Articolo 272 – Spese per l'informazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche	SI/SP	- 18 000 EUR

DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI:

– Voce 1004 – Spese di viaggio e indennità giornaliera per riunioni e convocazioni	SI/SP	260 000 EUR
--	-------	-------------

Parte B

ORIGINE DEGLI STANZIAMENTI:

– Articolo 270 – Gazzetta ufficiale	SI/SP	40 000 EUR
-------------------------------------	-------	------------

DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI:

– Voce 1891 – Prestazioni per gli interpreti	SI/SP	40 000 EUR
--	-------	------------

Parte C

ORIGINE DEGLI STANZIAMENTI:

– Voce 1100 – Stipendi base	SI/SP	- 2 200 EUR
-----------------------------	-------	-------------

DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI:

– Voce 1520 – Funzionari nazionali, internazionali e agenti del settore privato assegnati temporaneamente ai servizi dell'istituzione	SI/SP	2 200 EUR
---	-------	-----------

10. Ordine del giorno

Il Presidente ricorda che l'ordine dei lavori è stato fissato (*vedi processo verbale del 23 settembre 2002, punto 11*) e che è stato distribuito un corrigendum all'ordine del giorno (PE 322.971/OJ/CORR) contenente alcune modifiche.

mercoledì 9 ottobre

- come indicato in una comunicazione ai deputati, l'Alto rappresentante per la PESC, Javier Solana, non potrà partecipare alla seduta odierna, essendo in missione diplomatica in Medio Oriente. In tali condizioni, la Presidenza danese del Consiglio, rappresentata dal ministro per gli affari europei Bertel Haarder, ha dichiarato di essere disposta a fare una dichiarazione, a nome del Consiglio, sulla situazione in Iraq, il Presidente ringrazia la Presidenza danese per tale disponibilità;
- il termine per la presentazione di emendamenti alla relazione della on. Bastos (A5-0313/2002 – punto 60 dell'ordine del giorno) è fissato alle 16.00 di oggi;

Mercoledì 9 ottobre 2002

- la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento che istituisce il Fondo di Solidarietà dell'Unione europea. Il Consiglio ha accolto l'apertura di una procedura di concertazione, prevista nella dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 1975, che avrà luogo il 22 ottobre 2002, a condizione che il Parlamento abbia pronunciato il suo parere al più tardi il 10 ottobre. La commissione RETT ha approvato la relazione dell'on. Berend su tale argomento (A5-0341/2002 – punto 93 dell'ordine del giorno) iscritta all'ordine del giorno prima della raccomandazione per la seconda lettura dell'on. Vidal-Quadras Roca (A5-0297/2002 – punto 68 dell'ordine del giorno). Il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle 16.00 di oggi;
- il Parlamento, nella seduta del 26 settembre, ha deciso di iscrivere all'ordine del giorno una dichiarazione della Commissione sulla situazione in Costa d'Avorio (punto 92 dell'ordine del giorno), che verrà iscritta dopo la discussione congiunta sull'Algeria (punti 61 e 62 dell'ordine del giorno).

giovedì 10 ottobre

- nella seduta del 24 settembre, il Parlamento ha deciso di applicare la procedura d'urgenza a due proposte di decisione sull'assegnazione di un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Repubblica federale di Jugoslavia e alla Bosnia-Erzegovina. La commissione ITRE ha approvato, in base all'articolo 110 bis del regolamento, due relazioni dell'on. Westendorp y Cabeza su tale argomento, relazioni che sono pertanto iscritte nel turno di votazioni delle 11.00.

*

* *

Il Parlamento esprime il suo accordo su tali modifiche.

L'ordine del giorno è così fissato.

11. Approvazione della relazione della Commissione europea sui progressi in vista dell'allargamento (comunicazione)

L'ordine del giorno reca una comunicazione della Commissione sull'approvazione della relazione della Commissione sui progressi in vista dell'allargamento.

Il Presidente fa una dichiarazione preliminare sull'allargamento.

Il Presidente della Commissione, Romano Prodi, e il commissario Verheugen fanno delle comunicazioni per presentare la relazione approvata oggi dalla loro istituzione sui progressi in vista dell'allargamento.

Intervengono il Presidente in carica del Consiglio, Bertel Haarder, e gli onn. Poettering, a nome del gruppo PPE-DE, Titley, a nome del gruppo PSE, Watson, a nome del gruppo ELDR, Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, Cohn-Bendit, a nome del gruppo Verts/ALE, Collins, a nome del gruppo UEN, Bonde, a nome del gruppo EDD, Frank Vanhecke, non iscritto, e Brok, presidente della commissione AFET.

PRESIDENZA DELL'ON. ALEJO VIDAL-QUADRAS ROCA

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Poos, Abitbol, Raschhofer, Oostlander e Swoboda, il Presidente Prodi e il Presidente Haarder.

La Presidenza dichiara chiuso il punto.

12. Situazione in Iraq (dichiarazioni seguite da discussione)

Il Presidente in carica del Consiglio, Bertel Haarder, e il commissario Patten fanno delle dichiarazioni sulla situazione in Iraq.

Intervengono gli onn. Salafranca Sánchez-Neyra, a nome del gruppo PPE-DE, Sakellariou, a nome del gruppo PSE, Nicholson of Winterbourne, a nome del gruppo ELDR, Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, Gahrton, a nome del gruppo Verts/ALE.

Mercoledì 9 ottobre 2002

PRESIDENZA DELL'ON. ALONSO JOSÉ PUERTA

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Kuntz, a nome del gruppo EDD, Cappato, non iscritto, Sacrédeus, Frahm, Boumediene-Thiery, Rocard, Souchet, Nair, Lucas, Berthu, De Keyser, Eurig Wyn, Napoletano, Obiols i Germa, Wiersma, Souladakis e Theorin e il Presidente Haarder.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

13. Strategia per l'occupazione – Competenze e mobilità – Misure di assistenza finanziaria a favore delle PMI innovatrici e creatrici di occupazione (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, delle dichiarazioni del Consiglio e della Commissione e due relazioni presentate a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali.

Il Presidente in carica del Consiglio, Claus Hjort Frederiksen, e il commissario sig.ra Diamantopoulou fanno delle dichiarazioni sulla strategia per l'occupazione.

La on. Bastos illustra la sua relazione sulla comunicazione della Commissione sul Piano d'azione della Commissione per le competenze e la mobilità (COM(2002) 72 – C5-0287/2002 – 2002/2147(COS)) (A5-0313/2002).

Interviene il commissario sig.ra Diamantopoulou.

L'on. Bushill-Matthews illustra la sua relazione sulla relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: «Iniziativa per la crescita e l'occupazione – Misure di assistenza finanziaria a favore delle piccole e medie imprese (PMI) innovatrici e creatrici di occupazione» (2001/2242(INI)) (A5-0304/2002).

Interviene il commissario sig.ra Diamantopoulou.

Intervengono gli onn. Gill, relatrice per parere della commissione ITRE, Iivari, relatrice per parere della commissione CULT, Jillian Evans, relatrice per parere della commissione FEMM, Pronk, a nome del gruppo PPE-DE, Andersson, a nome del gruppo PSE, Manders, a nome del gruppo ELDR, Herman Schmid, a nome del gruppo GUE/NGL, Bouwman, a nome del gruppo Verts/ALE, e Della Vedova, non iscritto.

PRESIDENZA DELLA ON. CHARLOTTE CEDERSCHIÖLD

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Karamanou, Pérez Álvarez, Van den Burg, Kratsa-Tsagaropoulou, Trentin e Mantovani e il Presidente Hjort Frederiksen.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 10 ottobre 2002, punti 10 e 18.

14. Accordo di associazione CE/Algeria * – Conclusione di un accordo di associazione con l'Algeria (discussione)**

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, una raccomandazione e due interrogazioni orali.

L'on. Obiols i Germà illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra (10819/2002 – C5-0362/2002 – 2002/0077(AVC)) (A5-0299/2002).

L'on. Brok svolge le interrogazioni orali presentate, a nome della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, al Consiglio e alla Commissione sulla conclusione di un accordo di associazione con l'Algeria (B5-0255/2002 e B5-0256/2002).

Mercoledì 9 ottobre 2002

Il Presidente in carica del Consiglio, Claus Hjort Frederiksen, e il commissario sig.ra Diamantopoulou rispondono alle interrogazioni.

Intervengono gli onn. Morillon, a nome del gruppo PPE-DE, Guy-Quint, a nome del gruppo PSE, Malmström, a nome del gruppo ELDR, Boudjenah, a nome del gruppo GUE/NGL, Flautre, a nome del gruppo Verts/ALE, Coûteaux, a nome del gruppo EDD, Kratsa-Tsagaroupoulou, Napoletano e Cohn-Bendit.

La Presidenza comunica che è stata presentata una proposta di risoluzione ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 5, del regolamento:

- Brok, a nome della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, sulla conclusione di un accordo di associazione con l'Algeria (B5-0489/2002).

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 10 ottobre 2002, punti 14 e 15.

(La seduta è sospesa alle 20.25 e ripresa alle 21.00)

PRESIDENZA DELLA ON. CATHERINE LALUMIÈRE

Vicepresidente

15. Situazione in Costa d'Avorio (dichiarazione seguita da discussione)

Il commissario Barnier fa una dichiarazione sulla situazione in Costa d'Avorio.

Intervengono gli onn. Corrie, a nome del gruppo PPE-DE, Carlotti, a nome del gruppo PSE, Thors, a nome del gruppo ELDR, Scarbonchi, a nome del gruppo GUE/NGL, Rod, a nome del gruppo Verts/ALE, Coûteaux, a nome del gruppo EDD, e Johan van Hecke e il commissario Barnier.

La Presidenza comunica che sono state presentate sette proposte di risoluzione ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.

- Pasqua, Marchiani e Caullery, a nome del gruppo UEN, sulla situazione in Costa d'Avorio (B5-0519/2002);
- Rod, Maes, Lannoye e Isler Béguin, a nome del gruppo Verts/ALE, sulla Costa d'Avorio (B5-0520/2002);
- Coûteaux, a nome del gruppo EDD, sulla situazione in Costa d'Avorio (B5-0521/2002);
- Corrie e Schwaiger, a nome del gruppo PPE-DE, sulla situazione in Costa d'Avorio (B5-0522/2002);
- Scarbonchi, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla situazione in Costa d'Avorio (B5-0523/2002);
- Sanders-ten Holte, a nome del gruppo ELDR, sulla situazione in Costa d'Avorio (B5-0524/2002);
- Carlotti, a nome del gruppo PSE, sulla situazione in Costa d'Avorio (B5-0525/2002).

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 10 ottobre 2002, punto 19.

16. Fondo di solidarietà dell'Unione europea * (discussione)

L'ordine del giorno reca la relazione dell'on. Berend, presentata a nome della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo, sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (COM(2002) 514 – C5-0441/2002 – 2002/0228(CNS)) (A5-0341/2002).

Interviene il commissario Barnier.

L'on. Berend illustra la sua relazione.

Mercoledì 9 ottobre 2002

Intervengono gli onn. Walter, relatore per parere della commissione BUDG, Hatzidakis, a nome del gruppo PPE-DE, Stockmann, a nome del gruppo PSE, Pohjamo, a nome del gruppo ELDR, Markov, a nome del gruppo GUE/NGL, e Turchi, a nome del gruppo UEN.

PRESIDENZA DELL'ON. JAMES PROVAN

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Van Dam, a nome del gruppo EDD, Karas, Guy-Quint, Ripoll y Martínez de Bedoya, Savary, Lisi, Ferber, Schierhuber, Sudre e Herranz García e il commissario Barnier.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 10 ottobre 2002, punto 16.*

17. Rendimento energetico nell'edilizia *II (discussione)**

L'ordine del giorno reca la raccomandazione per la seconda lettura dell'on. Vidal-Quadras Roca, presentata a nome della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia, sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (8094/2/2002 – C5-0268/2002 – 2001/0098(COD) (A5-0297/2002).

L'on. Vidal-Quadras Roca illustra la raccomandazione per la seconda lettura.

Interviene la vicepresidente della Commissione, Loyola de Palacio.

Intervengono gli onn. Zrihen, a nome del gruppo PSE, e Ahern, a nome del gruppo Verts/ALE.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 10 ottobre 2002, punto 11.*

18. Impermeabilità alle frodi della legislazione e della gestione dei contratti (discussione)

L'ordine del giorno reca la relazione dell'on. Bösch, presentata a nome della commissione per il controllo dei bilanci, sulla comunicazione della Commissione sull'impermeabilità alle frodi della legislazione e della gestione dei contratti (SEC(2001) 2029 – C5-0158/2002 – 2002/2066(COS)) (A5-0283/2002).

L'on. Bösch illustra la sua relazione.

Intervengono il commissario sig.ra Schreyer e l'on. Stauner, a nome del gruppo PPE-DE.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 10 ottobre 2002, punto 20.*

19. Pesca di stock di acque profonde * (discussione)

L'ordine del giorno reca la relazione dell'on. Holmes, presentata a nome della commissione per la pesca, sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (COM(2002) 108 – C5-0135/2002 – 2002/0053(CNS)) (A5-0307/2002).

Mercoledì 9 ottobre 2002

L'on. Stevenson, in sostituzione del relatore, illustra la relazione.

Interviene il commissario Fischler.

Intervengono gli onn. Lage, a nome del gruppo PSE, Attwooll, a nome del gruppo ELDR, McKenna, a nome del gruppo Verts/ALE, Souchet, non iscritto, e Hudghton e il commissario Fischler.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 10 ottobre 2002, punto 17.*

20. Ordine del giorno della prossima seduta

La Presidenza ricorda che è stato fissato l'ordine del giorno della seduta di domani (documento «Ordine del giorno» PE 322.971/OJJE).

21. Chiusura della seduta

La Presidenza dichiara chiusa la seduta alle 23.40.

Julian Priestley
Segretario generale

David W. Martin
Vicepresidente

Mercoledì 9 ottobre 2002

ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Zrihen, Zorba, Zissener, Zimmerling, Zappalà, Zacharakis, Zabell, Wynn, Wurtz, Wuori, Wuermeling, von Wogau, Wijkman, Wiersma, Wieland, Whitehead, Westendorp y Cabeza, Wenzel-Perillo, Watts, Watson, Walter, Wallis, Volcic, Voggenhuber, Vlasto, Virrankoski, Vidal-Quadras Roca, de Veyrinas, van Velzen, Veltroni, Vattimo, Vatanen, Varela Suanzes-Carpegna, Varaut, Van Lancker, Van Hecke, Vanhecke, Van Brempt, Valenciano Martínez-Orozco, Valdivielso de Cué, Vairinhos, Väyrynen, Vachetta, Uca, Turmes, Turco, Turchi, Trentin, Trakatellis, Torres Marques, Titley, Titford, Thyssen, Thors, Thorning-Schmidt, Theorin, Theato, Terrón i Cusí, Tajani, Sylla, Swoboda, Swiebel, Suominen, Sudre, Sturdy, Stockmann, Stihler, Stevenson, Sterckx, Stenzel, Stenmarck, Stauner, Staes, Sousa Pinto, Souladakis, Souchet, Sornosa Martínez, Sørensen, Sommer, Sörensen, Sjöstedt, Simpson, Sichrovsky, Seppänen, Segni, Schulz, Schroedter, Schröder Jürgen, Schröder Ilka, Schörling, Schnellhardt, Schmitt, Schmidt, Schmid Herman, Schmid Gerhard, Schleicher, Schierhuber, Scheele, Schaffner, Scarbonchi, Scapagnini, Scallon, Sbarbati, Savary, Sauquillo Pérez del Arco, Sartori, dos Santos, Santini, Santer, Sandbæk, Sánchez García, Salafranca Sánchez-Neyra, Sakellariou, Sacrédeus, Sacconi, Rutelli, Ruffolo, Rühle, Rübige, Roving, Roure, Rothe, Roth-Behrendt, de Roo, Rodríguez Ramos, Rod, Ripoll y Martínez de Bedoya, Riis-Jørgensen, Ries, Ribeiro e Castro, Read, Raymond, Raschhofer, Rapkay, Randzio-Plath, Radwan, Rack, Quisthoudt-Rowohl, Queiró, Purvis, Puerta, Provan, Pronk, Prets, Poos, Pomés Ruiz, Poignant, Pohjamo, Poettering, Podestà, Pittella, Pisicchio, Piscarreta, Pirker, Piétrasanta, Piecyk, Pesälä, Pérez Álvarez, Peijs, Paulsen, Patrie, Pastorelli, Paisley, Pack, Paciotti, Pacheco Pereira, Paasilinna, Ortuondo Larrea, Oostlander, Oomen-Ruijten, Onesta, Ó Neachtain, Olsson, Ojeda Sanz, Obiols i Germà, Nordmann, Nogueira Román, Nobilia, Nisticò, Niebler, Nicholson of Winterbourne, Nicholson, Newton Dunn, Naranjo Escobar, Napolitano, Napoletano, Nair, Musumeci, Musotto, Muscardini, Murphy, Mulder, Müller Rosemarie, Müller Emilia Franziska, Morillon, Morgan, Moreira Da Silva, Moraes, Mombaur, Modrow, Miranda, Miller, Miguélez Ramos, Menrad, Mennitti, Méndez de Vigo, Meijer, Medina Ortega, Mayol i Raynal, Mayer Xaver, Hans-Peter, Mathieu, Mastorakis, Mastella, Martin Hugues, Martin Hans-Peter, Martin David W., Martelli, Marset Campos, Marques, Markov, Marinos, Marini, Marinho, Marchiani, Mantovani, Mann Thomas, Mann Erika, Manisco, Manders, Malmström, Malliori, Majj-Weggen, Maes, McNally, McKenna, MacCormick, McCartin, McCarthy, McAvan, Maaten, Maat, Lynne, Lund, Lulling, Ludford, Lucas, Lombardo, Lisi, Lipietz, Linkohr, Liese, Le Pen, Leinen, Lehne, Lechner, Lavarra, Laschet, Lannoye, Langenhagen, Langen, Lange, Lang, Lambert, Lamassoure, Lalumière, Laguiller, Lagendijk, Lage, Kuntz, Kuhne, Kuckelkorn, Kronberger, Krivine, Kreissl-Dörfler, Krehl, Kratsa-Tsagaropoulou, Krarup, Koulourianos, Koukiadis, Korhola, Konrad, Koch, Knolle, Klaß, Klamt, Kinnock, Kindermann, Khanbhai, Keßler, Keppelhoff-Wichert, Kauppi, Kaufmann, Katiforis, Karlsson, Karas, Karamanou, Jové Peres, Jonckheer, Jöns, Jensen, Jeggler, Jean-Pierre, Jarzembowski, Jackson, Izquierdo Rojo, Izquierdo Collado, Işler Béguin, Inglewood, Imbeni, Ilgenfritz, Iivari, Hyland, Hume, Hulthén, van Hulten, Huhne, Hughes, Hudghton, Howitt, Hortefeux, Honeyball, Hieronymi, Herzog, Herranz García, Hernández Mollar, Hermange, Hedkvist Petersen, Heaton-Harris, Hazan, Hautala, Haug, Hatzidakis, Hansenne, Hager, Hänsch, Guy-Quint, Gutiérrez-Cortines, Grossetête, Grosch, Gröner, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gorostiaga Atxalandabaso, González Álvarez, Gomolka, Gollnisch, Görlach, Goepel, Glase, Glante, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillig, Gill, Ghilardotti, Gemelli, Gebhardt, de Gaulle, Gasòliba i Böhm, Garriga Polledo, Garot, Gargani, García-Margallo y Marfil, Garaud, Galeote Quecedo, Gahrton, Gahler, Friedrich, Frassoni, Fraise, Frahm, Fourtou, Foster, Ford, Folias, Florenz, Fleisch, Flemming, Flautre, Fitzsimons, Fiori, Figueiredo, Fiebiger, Ferri, Ferrer, Ferreira, Fernández Martín, Ferber, Fatuzzo, Färm, Evans Jillian, Ettl, Esclopé, Eriksson, Ebner, Dupuis, Duin, Duhamel, Duff, Dührkop Dührkop, Ducarme, Doyle, Di Pietro, Dimitrakopoulos, Dillen, Díez González, Dhaene, De Veyrac, Désir, De Sarnez, Deprez, De Mita, Della Vedova, De Keyser, Dehousse, Decourrière, De Clercq, Daul, Dary, Darras, van Dam, Cunha, Crowley, Cox, Coûteaux, Costa Raffaele, Costa Paolo, Cossutta, Corrie, Cornillet, Corbey, Corbett, Colom i Naval, Collins, Cohn-Bendit, Coelho, Cocilovo, Clegg, Chichester, Ceyhun, Cesaro, Cercas, Celli, Cederschiöld, Caveri, Cauquil, Caullery, Caudron, Cashman, Casaca, Carraro, Carnero González, Carlotti, Cappato, Camre, Camisón Asensio, Butel, Bushill-Matthews, van den Burg, Brunetta, Brienza, Bouwman, Bourlanges, Boumediene-Thiery, Boudjenah, van den Bos, Borghezio, Bordes, Bonde, von Boetticher, Bösch, Böge, Bodrato, Blokland, Blak, Bigliardo, Beysen, Bertinotti, Berthu, Bernié, Berlato, Berger, van den Berg, Berès, Berenguer Fuster, Berend, Bébéar, Bayona de Perogordo, Bautista Ojeda, Bastos, Bartolozzi, Barón Crespo, Banotti, Baltas, Bakopoulos, Ayuso González, Avilés Perea, Auroi, Attwooll, Arvidsson, Aparicio Sánchez, Angelilli, Andrews, Andreasen, Andersson, Alyssandrakis, Ainardi, Ahern, Adam, Abitbol

(2003/C 279 E/02)

PROCESSO VERBALE**SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA**

PRESIDENZA DELL'ON. INGO FRIEDRICH

*Vicepresidente***1. Apertura della seduta**

La Presidenza dichiara aperta la seduta alle 9.10.

*

* *

Interviene l'on. Alyssandrakis, il quale fa rilevare che, secondo quanto riferito da un quotidiano greco, il governo degli Stati Uniti starebbe esaminando la possibilità di ricorrere ad atti di violenza per rovesciare regimi a lui ostili (la Presidenza gli revoca la facoltà di parlare, non trattandosi di una mozione di procedura; ricorda all'oratore l'iter previsto dal regolamento per sollevare questioni di questo tipo).

2. Composizione del Parlamento

La Presidenza informa il Parlamento che la on. Gunilla Carlsson le ha trasmesso le proprie dimissioni da deputato del Parlamento, con decorrenza 1° ottobre 2002.

Ai sensi dell'articolo 8 del proprio regolamento e dell'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, il Parlamento constata tale vacanza e ne informa lo Stato membro interessato.

3. Presentazione di documenti

La Presidenza ha ricevuto dal Consiglio e dalla Commissione i seguenti documenti:

- Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica delle direttive 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, 2002/54/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, 2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, 2002/56/CE relativa alla commercializzazione dei tuberi seme di patate, e 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, per quanto riguarda le analisi comparative comunitarie (COM(2002) 523 — C5-0476/2002 — 2002/0232(CNS))
deferimento merito: AGRI
 parere: BUDG
base giuridica: articolo 37 trattato CE
- Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini (COM(2002) 504 — C5-0477/2002 — 2002/0218(CNS))
deferimento merito: ENVI
 parere: AGRI
base giuridica: articolo 37 trattato TCE

Giovedì 10 ottobre 2002

- Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (COM(2002) 527 – C5-0478/2002 – 2002/0229(CNS))
 deferimento merito: AGRI
 parere: ENVI
 base giuridica: articolo 37 CE
- Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (COM(2002) 559 – C5-0479/2002 – 2001/0173(COD))
 deferimento merito: ENVI
 parere: JURI, AGRI
 base giuridica: articoli 37, 95 e 152 trattato CE
- Consiglio dell'Unione europea: lettera rettificativa n. 1 al progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 2003 (12640/2002 – C5-0480/2002 – 2002/2004(BUD))
 deferimento merito: BUDG
 parere: AFET, CONT, LIBE, ECON, JURI, ITRE, EMPL, ENVI, AGRI, PECH, RETT, CULT, DEVE, AFCO, FEMM, commissioni interessate
 base giuridica: articolo 272, paragrafo 9, trattato CE

4. Disciplina per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra *I** (discussione)

L'ordine del giorno reca la relazione dell'on. Moreira da Silva, presentata a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una disciplina per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (COM(2001) 581 – C5-0578/2001 – 2001/0245(COD)) (A5-0303/2002).

Interviene il commissario sig.ra Wallström.

L'on. Moreira da Silva illustra la sua relazione.

Intervengono gli onn. Blokland, relatore per parere della commissione ECON, Hautala, relatrice per parere della commissione JURI, Newton Dunn, relatore per parere della commissione ITRE, García-Orcyoyen Tormo, a nome del gruppo PPE-DE, Corbey, a nome del gruppo PSE, Davies, a nome del gruppo ELDR, Sjöstedt, a nome del gruppo GUE/NGL, De Roo, a nome del gruppo Verts/ALE, Hyland, a nome del gruppo UEN, Blokland, a nome del gruppo EDD, Kronberger, non iscritto e Kauppi.

PRESIDENZA DELL'ON. JAMES PROVAN

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Lange, Sterckx, Seppänen, Berthu, Liese, Hulthén, Pohjamo, Caudron, Oomen-Ruijten, Bowe, Alyssandrakis, Langen, Linkohr, Flemming, Randzio-Plath, Korhola e Doyle e il commissario Wallström.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 13.*

5. Benvenuto

La Presidenza porge il benvenuto, a nome del Parlamento, a una delegazione del parlamento della Repubblica di Mongolia, guidata dal suo presidente, Sanjbegziyn Tumur-Ochir, presente in tribuna d'onore.

Giovedì 10 ottobre 2002

6. Sostanze e preparati pericolosi (CMR) ***II (discussione)

L'ordine del giorno reca la raccomandazione per la seconda lettura dell'on. Nisticò, presentata a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventitreesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione - CMR) (8328/1/2002 - C5-0267/2002 - 2001/0110(COD)) (A5-0285/2002).

L'on. Nisticò illustra la raccomandazione per la seconda lettura.

Interviene il commissario sig.ra Wallström.

Intervengono gli onn. Schörling, a nome del gruppo Verts/ALE, e Bowe, a nome del gruppo PSE.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi successivo punto 12.

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID W. MARTIN

Vicepresidente

TURNO DI VOTAZIONI

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato 1, unito al processo verbale.

Interviene l'on. Cohn-Bendit, il quale chiede, a nome del gruppo Verts/ALE, che la votazione sulla proposta di risoluzione sulla conclusione di un accordo di associazione con l'Algeria (B5-0489/2002) abbia luogo immediatamente prima della votazione sulla raccomandazione dell'on. Obiols i Germà sull'accordo di associazione CE/Algeria (A5-0299/2002).

La Presidenza constata che non vi sono obiezioni a tale modifica nell'ordine della votazione.

7. Ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Repubblica federale di Jugoslavia * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia sulla proposta di decisione del Consiglio intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Repubblica federale di Jugoslavia (COM(2002) 436 - C5-0401/2002 - 2002/0192(CNS)) (A5-0317/2002) (relatore: on. Westendorp y Cabeza).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 1)

PROPOSTA DI DECISIONE COM(2002) 436 - C5-0401/2002 - 2002/0192(CNS) - EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Approvati con votazione unica (P5_TA(2002)0455).

8. Ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Bosnia-Erzegovina * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia sulla proposta di decisione del Consiglio intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Bosnia-Erzegovina (COM(2002) 437 - C5-0402/2002 - 2002/0193(CNS)) (A5-0318/2002) (relatore: on. Westendorp y Cabeza).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 2)

Giovedì 10 ottobre 2002

PROPOSTA DI DECISIONE COM(2002) 437 – C5-0402/2002 – 2002/0193(CNS) – EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Approvati con votazione unica (P5_TA(2002)0456).

9. Attività di valutazione della Commissione (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione della commissione per il controllo dei bilanci sulle attività di valutazione della Commissione (2002/2131(INI) (A5-0284/2002) (relatore: on. Heaton-Harris).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 3)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Approvata con votazione unica (P5_TA(2002)0457).

10. Misure di assistenza finanziaria a favore delle PMI innovatrici e creatrici di occupazione (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione Bushill-Matthews – A5-0304/2002

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 4)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Approvata con votazione unica (P5_TA(2002)0458).

11. Rendimento energetico nell'edilizia *II** (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura Vidal-Quadras Roca – A5-0297/2002

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 5)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO 8094/2/2002 – C5-0268/2002 – 2001/0098(COD):

Dichiarata approvata quale emendata (P5_TA(2002)0459).

12. Sostanze e preparati pericolosi (CMR) *II** (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura Nisticò – A5-0285/2002

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 6)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO 8328/1/2002 – C5-0267/2002 – 2001/0110(COD):

Dichiarata approvata quale emendata (P5_TA(2002)0460).

13. Disciplina per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra *I** (votazione)

Relazione Moreira Da Silva – A5-0303/2002

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 7)

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(2001) 581 – C5-0578/2001 – 2001/0245(COD):

Approvata quale emendata (P5_TA(2002)0461).

Giovedì 10 ottobre 2002

Interventi:

- la on. Schleicher sulla votazione sull'emendamento 24.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Approvata (P5_TA(2002)0461).

14. Conclusione di un accordo di associazione con l'Algeria (votazione)

Proposta di risoluzione B5-0489/2002

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 8)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Approvata (P5_TA(2002)0462).

Interventi:

- l'on. Morillon si dichiara d'accordo per ritirare, a nome del gruppo PPE-DE, l'emendamento 10 al paragrafo 5 a condizione che venga approvato un emendamento orale a tale paragrafo.
La Presidenza constata che non vi sono obiezioni alla presa in considerazione di tale emendamento orale che viene integrato.
- La on. Napoletano propone, a nome del gruppo PSE, un emendamento orale al paragrafo 8.
La Presidenza constata che non vi sono obiezioni alla presa in considerazione di tale emendamento orale.
Interviene l'on. Morillon, a nome del gruppo PPE-DE, su tale proposta.
- L'on. Morillon si dichiara d'accordo per ritirare, a nome del gruppo PPE-DE, l'emendamento 13 al paragrafo 13 a condizione che venga approvato un emendamento orale a tale paragrafo.
La Presidenza constata che non vi sono obiezioni alla presa in considerazione di tale emendamento orale che viene integrato.
- La on. Boudjenah propone, a nome del gruppo GUE/NGL, un emendamento orale all'emendamento 21.
La Presidenza constata che non vi sono obiezioni alla presa in considerazione di tale emendamento orale.

15. Accordo di associazione CE/Algeria * (votazione)**

Raccomandazione Obiols i Germà – A5-0299/2002

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 9)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA (procedura del parere conforme):

Approvata (il Parlamento esprime pertanto parere conforme) (P5_TA(2002)0463).

16. Fondo di solidarietà * (votazione)

Relazione Berend – A5-0341/2002

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 10)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(2002) 514 – C5-0441/2002 – 2002/0228(CNS):

Approvata quale emendata (P5_TA(2002)0464).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Approvata (P5_TA(2002)0464).

Giovedì 10 ottobre 2002

17. Pesca di stock di acque profonde * (votazione)

Relazione Holmes — A5-0307/2002
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato 1, punto 11)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(2002) 108 — C5-0135/2002 — 2002/0053(CNS):

Approvata quale emendata (P5_TA(2002)0465).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Approvata (P5_TA(2002)0465).

18. Competenze e mobilità (votazione)

Relazione Bastos — A5-0313/2002
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato 1, punto 12)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Approvata (P5_TA(2002)0466).

Interventi:

- l'on. Manders ritira, a nome del gruppo ELDR, l'emendamento 2 al paragrafo 8.

19. Situazione in Costa d'Avorio (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524 e 0525/2002
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato 1, punto 13)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B5-0519/2002

Respinta.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC B5-0520/2002 (in sostituzione delle proposte di risoluzione B5-0520, 0521, 0522, 0523, 0524 e 0525/2002):

presentata dagli onn.:

- Corrie e Schwaiger, a nome del gruppo PPE-DE,
- Carlotti, a nome del gruppo PSE,
- Sanders-ten Holte e Flesch, a nome del gruppo ELDR,
- Rod, Lannoye, Maes e Isler Béguin, a nome del gruppo Verts/ALE,
- Scarbonchi, a nome del gruppo GUE/NGL,
- Coûteaux, a nome del gruppo EDD

Approvata (P5_TA(2002)0467).

20. Impermeabilità alle frodi della legislazione e della gestione dei contratti (votazione)

Relazione Bösch — A5-0283/2002
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato 1, punto 14)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Approvata (P5_TA(2002)0468).

*

* *

Giovedì 10 ottobre 2002

Dichiarazioni di voto orali:

Relazione Moreira Da Silva — A5-0303/2002: on. Kauppi, a nome dei membri finlandesi del gruppo PPE-DE

Dichiarazioni di voto scritte:

Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 137, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel resoconto integrale della presente seduta.

Correzioni di voto:

Hanno voluto votare nel modo seguente gli onn.:

Relazione Moreira Da Silva — A5-0303/2002

- emendamento 102
contraria: on. Bordes
- emendamento 81
contrari: onn. Salafranca Sánchez-Neyra, Linkhor
- emendamento 50
favorevole: on. Maes

Proposta di risoluzione B5-0489/2002 — Conclusione di un accordo di associazione con l'Algeria

- paragrafo 8, prima parte
contrario: on. Herman Schmid
- emendamento 4
favorevole: on. Boudjenah
contrario: on. Purvis
- risoluzione
favorevoli: onn. Van den Bos, Van der Laan
astenuto: on. Sylla

Relazione Holmes — A5-0307/2002

- emendamento 14
contrario: on. Helmer
- emendamento 9
contraria: on. Thorning-Schmidt
- emendamento 11
favorevole: on. Corbett
contrario: on. Colom i Naval
- emendamento 13
favorevoli: onn. Foster, Stevenson, De Sarnez, Thorning-Schmidt

Relazione Bastos — A5-0313/2002

- paragrafo 15
contrario: on. Balfe
- risoluzione
contrari: onn. Vachetta, Krivine

Relazione Bösch — A5-0283/2002

- risoluzione
favorevole: on. Radwan

Giovedì 10 ottobre 2002

Dopo aver ascoltato gli onn. Davies e Cappato, la commissione ha ritenuto, su proposta del relatore on. Zimmeray, che la lettera dell'on. Davies non costituiva una richiesta di difesa dell'immunità parlamentare ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento, ma una semplice richiesta di informazioni o di consulenza. Poiché quest'ultima possibilità non è prevista dal regolamento, la commissione JURI ha concluso che era opportuno chiudere la procedura.

La Presidenza propone pertanto di chiudere la procedura. Il Parlamento manifesta il suo accordo su tale proposta.

25. Competenza delle commissioni – Autorizzazione a elaborare relazioni d'iniziativa

Competenza delle commissioni

La commissione ECON è competente per parere su:

- La tipologia degli atti e la gerarchia delle norme nell'Unione europea (2002/2140(INI))
competente per il merito: AFCO

Autorizzazione a elaborare relazioni d'iniziativa

Commissione AFET su:

- L'allargamento: relazione sui progressi (COM(2002) 700 – C5-0474/2002 – 2002/2160(INI))
(competenti per parere: ECON, EMPL, commissioni interessate)
(seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 giugno 1997)
- Relazioni tra l'Unione europea e la Bielorussia: prospettive per un futuro partenariato (2002/2164(INI))
(Seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 4 settembre 2002)
- La nuova architettura europea di sicurezza e difesa – priorità e lacune (2002/2165(INI))
(Seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 4 settembre 2002)
- La pace e la dignità in Medio Oriente (2002/2166(INI))
(Seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 4 settembre 2002)

Commissione ECON su:

- Scheda di valutazione degli aiuti di Stato. Aggiornamento di primavera 2002 (2002/2196(INI))
(competente per parere: ITRE)
(Seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 4 settembre 2002)

Commissione ENVI su:

- La prevenzione del tabagismo ed iniziative volte a rafforzare la lotta contro il fumo (COM(2002) 303 – C5-0475/2002 – 2002/2167(INI))
(competente per parere: JURI)
(Seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 4 settembre 2002)

Commissione DEVE su:

- Il rafforzamento delle capacità nei paesi in via di sviluppo (2002/2157(INI))
(Seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 4 settembre 2002)

Commissione FEMM su:

- Inserimento di questioni riguardanti il genere nel bilancio (2002/2198(INI))
(Seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 4 settembre 2002)

26. Trasmissione dei testi approvati nel corso della presente seduta

La Presidenza ricorda che, conformemente all'articolo 148, paragrafo 2, del regolamento, il processo verbale della presente seduta sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento all'inizio della prossima seduta.

Comunica che, con l'accordo del Parlamento, trasmetterà sin d'ora ai destinatari i testi approvati nel corso della presente seduta.

Giovedì 10 ottobre 2002

27. Calendario delle prossime sedute

La Presidenza ricorda che le prossime sedute si terranno dal 21 al 24 ottobre 2002.

28. Interruzione della sessione

La Presidenza dichiara interrotta la sessione del Parlamento europeo.

La seduta è tolta alle 12.00.

Julian Priestley
Segretario generale

Pat Cox
Presidente

Giovedì 10 ottobre 2002

ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Abitbol, Adam, Ahern, Ainardi, Alyssandrakis, Andersson, Andreasen, Andrews, Angelilli, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Attwooll, Auroi, Ayuso González, Bakopoulos, Balfé, Baltas, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Belder, Berend, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bordes, Borghezio, van den Bos, Boudjenah, Boumediene-Thiery, Bouwman, Bowe, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Buitengeweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Butel, Callanan, Camisón Asensio, Camre, Cappato, Carlotti, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Caullery, Cauquil, Caveri, Cederschiöld, Celli, Cercas, Cesaro, Ceyhun, Chichester, Clegg, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Cornillet, Corrie, Cossutta, Costa Paolo, Costa Raffaele, Cox, Crowley, Cunha, van Dam, Darras, Dary, Daul, Davies, De Clercq, Decourrière, Dehousse, De Keyser, De Mita, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Pietro, Doorn, Dover, Doyle, Dührkop Dührkop, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Dybkjær, Ebner, Echerer, Elles, Eriksson, Esclopé, Ettl, Evans Jillian, Evans Jonathan, Evans Robert J.E., Färm, Ferber, Fernández Martín, Ferreira, Ferrer, Ferri, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flemming, Fleisch, Florenz, Ford, Foster, Fourtou, Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, Garaud, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gawronski, Gemelli, Ghilardotti, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, González Álvarez, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hänsch, Hager, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hautala, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Hernández Mollar, Herranz García, Herzog, Hieronymi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Huhne, van Hulten, Hulthén, Hume, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Imbeni, Inglewood, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Karamanou, Karas, Karlsson, Katiforis, Kaufmann, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Khanbhai, Kindermann, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krivine, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, Kuntz, van der Laan, Lage, Lagendijk, Laguiller, Lalumière, Lambert, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perrière, Laschet, Lavarra, Lehne, Leinen, Le Pen, Linkohr, Lipietz, Lombardo, Lucas, Ludford, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McNally, Maes, Maij-Weggen, Malliori, Manisco, Mann Thomas, Marchiani, Marinho, Marini, Marinos, Markov, Marques, Maset Campos, Martelli, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martin Hugues, Martínez Martínez, Mastella, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Mennitti, Messner, Miguélez Ramos, Miller, Miranda, Modrow, Mombaur, Montfort, Moraes, Moreira Da Silva, Morgan, Morillon, Müller Emilia Franziska, Müller Rosemarie, Mulder, Murphy, Musotto, Musumeci, Nair, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Nisticò, Nordmann, Ojeda Sanz, Olsson, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Ortuondo Larrea, Pacheco Pereira, Paciotti, Pack, Paisley, Pastorelli, Patrie, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Piecyk, Piétrasanta, Pirker, Píscarreta, Pisicchio, Pittella, Podestà, Poettering, Pohjamo, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Pronk, Provan, Puerta, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro e Castro, Ridruejo, Ries, Riis-Jørgensen, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rod, Rodríguez Ramos, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Rovsing, Rübige, Rühle, Ruffolo, Sacconi, Sacrédeus, Sakellariou, Sánchez García, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santini, dos Santos, Sartori, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Sbarbati, Scapagnini, Scarbonchi, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Schmid Gerhard, Schmid Herman, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Schröder Ilka, Schröder Jürgen, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Simpson, Sjöstedt, Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Staes, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Sturdy, Sudre, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sylla, Sørensen, Tajani, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Theorin, Thorning-Schmidt, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Turchi, Turco, Turmes, Uca, Vachetta, Väyrynen, Vairinhos, Valdivielso de Cué, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, van Velzen, Vermeer, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vinci, Virrankoski, Vlasto, Volcic, Wallis, Walter, Watson, Weiler, Wenzel-Perillo, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wyn, Wynn, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimeray, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen

Giovedì 10 ottobre 2002

ALLEGATO I

RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+	approvato
-	respinto
↓	decaduto
R	ritirato
AN (... , ... , ...)	votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti)
VE (... , ... , ...)	votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)
vs	votazioni per parti separate
vd	votazione distinta
em	emendamento
EC	emendamento di compromesso
PC	parte corrispondente
S	emendamento di soppressione
=	emendamenti identici
§	paragrafo
art	articolo
cons	considerando
PR	proposta di risoluzione
PRC	proposta di risoluzione comune
SEC	votazione a scrutinio segreto

1. Ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Repubblica federale di Jugoslavia *

Relazione: WESTENDORP Y CABEZA (A5-0317/2002)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
votazione unica		+	

2. Ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Bosnia-Erzegovina *

Relazione: WESTENDORP Y CABEZA (A5-0318/2002)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
votazione unica		+	

Giovedì 10 ottobre 2002

3. Attività di valutazione della Commissione

Relazione: HEATON-HARRIS (A5-0284/2002)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
votazione unica		+	

4. Misure di assistenza finanziaria a favore delle PMI innovatrici e creatrici di occupazione

Relazione: BUSHILL-MATTHEWS (A5-0304/2002)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
votazione unica		+	

5. Rendimento energetico nell'edilizia ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: VIDAL-QUADRAS ROCA (A5-0297/2002)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
emendamenti della commissione competente – votazione in blocco	8-12	commissione		+	

N.B.: Non c'è votazione finale in seconda lettura

Gli emendamenti da 1 a 7 sono ritirati

6. Sostanze e preparati pericolosi ***II

Relazione: NISTICÓ (A5-0285/2002)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
cons 3	2	PPE + PSE + Verts/ALE	vs		
			1/VE	-	192, 106, 8
			2	+	
	1	commissione	vs		
			1	-	
			2	↓	

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE

em. 2

prima parte: fino a «a disposizione del grande pubblico»

seconda parte: resto

Verts/ALE

em. 1

prima parte: fino a «a disposizione del grande pubblico»

seconda parte: resto

Giovedì 10 ottobre 2002

7. Disciplina per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra *I**

Relazione: MOREIRA DA SILVA (A5-0303/2002)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
emendamenti della commissione competente – votazione in blocco	1-3	commissione		+	
	6				
	8				
	10-11				
	13-14				
	16-17				
	21				
	23				
	25-26				
	29				
	31				
	33				
	35				
	39				
	46				
	49				
	52				
	54-55				
	59				
66					
68					
70					
73-74					
emendamenti della commissione competente – votazioni distinte	5	commissione	vd	-	
	9	commissione	AN	+	412, 17, 5
	12	commissione	vd	+	
	15	commissione	vd	+	
	19	commissione	vd/VE	+	262, 176, 1
	20	commissione	vd	+	
	22	commissione	vd/VE	+	308, 134, 3
	24	commissione	vd/VE	+	369, 56, 27
	27	commissione	vd/VE	+	370, 86, 2
	32	commissione	vd	+	
	36	commissione	vd	+	
	37	commissione	vd	+	
	38	commissione	vd	+	
	40	commissione	vd/VE	+	325, 140, 5
	41	commissione	vd	+	
	42	commissione	vd	+	
	43	commissione	vd	+	
	45	commissione	vd	+	
	47	commissione	vd	+	
48	commissione	vd	+		
56	commissione	vd	+		

Giovedì 10 ottobre 2002

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
	57	commissione	vd	+	
	58	commissione	vd	+	come aggiuntivo
	60	commissione	vd/VE	-	21, 458, 2
	61	commissione	vd	+	
	62	commissione	vd	+	
	63	commissione	vd	+	
	64	commissione	vd	+	
	65	commissione	vd	+	
	69	commissione	vs		
		1/VE	+	262, 220, 1	
		2	-		
art 4	97	PPE-DE	vs		
			1	+	
			2/VE	+	313, 164, 4
	18	commissione		↓	
art 6, § 2, comma 1	82	LANGE ea	VE	-	238, 249, 5
art 10	102	Verts/ALE	AN	+	240, 237, 15
	98	PPE-DE	AN	↓	
	28	commissione		↓	
art 11	76	PPE-DE + EDD		+	
	30	commissione		↓	
art 12	34	commissione		+	
	77	PPE-DE+EDD		↓	
art 16	80	PPE-DE + EDD	vs		
			1	+	
			2/VE	+	368, 100, 14
	44	commissione		↓	
dopo l'art 23	75	FLORENZ ea	AN	-	127, 361, 6
	81	LANGE ea	AN	-	165, 316, 6
	86	ELDR	AN	-	105, 378, 8
	50	commissione	AN	+	447, 24, 11
art 24, § 1, comma 1	103	Verts/ALE		+	
	51 pc	commissione		↓	
art 24, § 2, comma 2	51 pc	commissione		+	

Giovedì 10 ottobre 2002

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
dopo l'art 24	101	KAUPPI ea	VE	-	193, 295, 7
	53	commissione	vs/AN		
			1	+	415, 51, 29
			2	+	403, 62, 26
allegato 1, tabella «attività nel settore energetico»	88	ELDR	VE	-	216, 257, 10
allegato 3, titolo	87	ELDR		-	
allegato 3, punto 3	78	PPE-DE + EDD	vs		
			1	+	
			2	+	
	67	commissione		↓	
	79	PPE-DE + EDD		+	
	83	LANGE ea	VE	-	238, 246, 3
allegato 3, dopo il punto 3	89	UEN		-	
	99	PPE-DE	VE	-	228, 245, 10
allegato 3, punto 6	104	PPE-DE + EDD		+	
	71	commissione		↓	
allegato 3, punto 7	96	PPE-DE		+	
	72	commissione		↓	
allegato 3, dopo il punto 7	84	ELDR		-	
	85	ELDR	VE	-	229,249,6
cons 7	91	PPE-DE		+	
	4	commissione		↓	
votazione: proposta modificata			AN	+	393,66,36
votazione: risoluzione legislativa			AN	+	381,61,38

Gli emendamenti 7, 90, 92, 93, 94, 95 e 100 sono annullati.

Richieste di votazione distinta

PPE-DE: emm. 5, 19, 20, 60, 58

PSE: emm. 22, 40, 60, 56, 57, 63

ELDR: emm. 12, 15, 24, 27, 32, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69

Verts/ALE: emm. 27, 56

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: emm. 102, 98, 75, 81, 86, 50, proposta modificata e votazione finale

Verts/ALE: emm. 50, 53, 98, 102, votazione finale

EDD: em. 9

Giovedì 10 ottobre 2002

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE

em. 53

prima parte: fino a «bacini di assorbimento a carbonio»

seconda parte: resto

em. 69

prima parte: fino a «nei confronti dei settori interessati»

seconda parte: resto

PSE

em. 97

prima parte: fino a «con residui di carburanti»

seconda parte: resto

em. 78

prima parte: primo trattino

seconda parte: secondo e terzo trattino

Verts/ALE

em. 80

prima parte: insieme del testo tranne i termini «progetti comuni nel contesto ... mondiali»

seconda parte: tali termini

Varie

Il gruppo PPE-DE ha chiesto che l'emendamento 58 sia considerato un'aggiunta.

8. Conclusione di un accordo con l'Algeria

Proposta di risoluzione: (B5-0489/2002)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
proposta di risoluzione B5-0489/2002 (commissione per gli affari esteri)					
§ 4	9	PPE-DE		+	
§ 5	10	PPE-DE	AN	R	
	§	testo originale		+	Modificato oralmente
§ 7	11 S	PPE-DE	VE	-	194, 278, 4
§ 8	12 S	PPE-DE	vs		
			1/VE	+	262, 201, 6
			2	-	
			3	+	
§ 13	13	PPE-DE		R	
	§	testo originale		+	Modificato oralmente
§ 16	14	PPE-DE		R	
	1	PSE		+	

Giovedì 10 ottobre 2002

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
§ 17	15	PPE-DE		R	
	2	PSE		+	
	23	GUE/NGL		↓	
dopo il § 18	21	GUE/NGL	VE	+	258, 210, 8 Modificato oralmente
§ 20	16	PPE-DE		+	
§ 22	17 S	PPE-DE		R	
	§	testo originale	vs		
			1	+	
			2/VE	-	151, 330, 7
§ 23	18	PPE-DE		R	
	§	testo originale	vd	-	
§ 24	19	PPE-DE		+	
cons B	3	PPE-DE		+	
cons E	22	GUE/NGL		-	
cons F	4	PPE-DE	AN	+	348, 134, 6
cons I	5	PPE-DE		+	
cons K	6 S	PPE-DE		+	
cons L	7	PPE-DE		+	
cons O	8 S	PPE-DE		R	
dopo il cons O	20	GUE/NGL		-	
votazione: risoluzione (insieme del testo)			AN	+	458, 10, 20

Richieste di votazione per appello nominale

Verts/ALE: emm. 4, 10, 17 [ritirato], votazione finale

Richieste di votazione distinta

PPE-DE: § 23

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE, PSE

§ 22

prima parte: «chiede al Consiglio ... e la società civile algerina»

seconda parte: «tale dialogo politico ... autorità algerine»

Giovedì 10 ottobre 2002

Varie

PPE-DE:

- ha ritirato i suoi emendamenti 8, 14, 15, 17, 18;
- ha proposto (tramite l'on. Morillon) un emendamento orale al § 5 volto a modificarne la fine come segue: «... che intendono accedere al territorio algerino»;
- ha proposto (tramite l'on. Morillon) un emendamento orale al § 13 volto ad aggiungere dopo il termine «immigrati» il termine «legali» e a sopprimere i termini «3,5 milioni e più».

PSE:

- ha proposto (tramite la on. Napolitano) un emendamento orale al paragrafo 8 volto a metterlo ai voti per tre parti separate:

prima parte: fino a «processo decisionale politico»

seconda parte: i termini «nonchè di una smilitarizzazione della società»

terza parte: resto

GUE/NGL:

- ha proposto (tramite la on. Boudjenah) un emendamento orale volto a ritirare la prima parte dell'emendamento 21 (fino ai termini «né licenziamenti»).

9. Accordo d'associazione CE/Algeria ***

Raccomandazione: OBIOLS I GERMA (A5-0299/2002)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
votazione: progetto di risoluzione legislativa				+	

10. Fondo di solidarietà *

Relazione: BEREND (A5-0341/2002)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
emendamenti della commissione competente – votazione in blocco	3-4 7-9 13-15 17-19	commissione		+	
emendamenti della commissione competente – votazioni distinte	2	commissione	vd	-	
	16	commissione	vd	-	
art 2, § 1	10	commissione		+	
	22	EDD		↓	
art 2, § 2, comma 1	11	commissione		+	
	23	EDD		↓	
art 2, § 2, comma 2	25	EDD		-	
	12	commissione		+	
cons 1	1	commissione		+	
	20	EDD		↓	

Giovedì 10 ottobre 2002

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
cons 5	5	commissione		+	
	21	EDD		↓	
cons 6	6	commissione		+	
	24	EDD		-	
votazione: proposta modificata				+	
votazione: risoluzione legislativa				+	

Richieste di votazione distinta

PPE-DE: emm. 2, 16

11. Pesca di stock di acque profonde *

Relazione: HOLMES (A5-0307/2002)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
emendamenti della commissione competente – votazione in blocco	1 4-5 7	commissione		+	
emendamenti della commissione competente * – votazioni distinte	3	commissione	vd/VE	-	223,244,7
	6		vd	+	
art 3, § 1	14	HUDGHTON ea	AN	-	87,393,5
art 4, § 1	15	HUDGHTON ea		-	
	2	commissione		+	
art 4, dopo il § 2	10	ELDR	AN	+	460,23,5
art 5	9	ELDR	AN	-	156,315,9
art 7, dopo il § 3	16	HUDGHTON ea		+	
dopo l'art 9	8	ELDR		+	
considerando	11	HUDGHTON ea	AN	-	82,396,6
	12	HUDGHTON ea		+	
	13	HUDGHTON ea	AN	+	339,123,25
votazione: proposta modificata				+	
votazione: risoluzione legislativa				+	

Richieste di votazione per appello nominale

Verts/ALE: emm. 9, 10, 11, 13, 14

Richieste di votazione distinta

PSE: em. 3

ELDR: em. 6

Verts/ALE: emm. 3, 6

Giovedì 10 ottobre 2002

12. Competenze e mobilità

Relazione: BASTOS (A5-0313/2002)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
§ 8	2	ELDR		R	
	§	testo originale		+	
§ 14		testo originale	vs		
			1	+	
			2/AN	+	411,50,20
§ 15		testo originale	AN	+	424,48,4
dopo il § 29	1	PPE-DE + PSE		+	
cons E		testo originale	AN	+	409,52,14
votazione: risoluzione (insieme del testo)			AN	+	390,22,65

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE votazione finale

on. Bushill-Matthews e altri cons. E, § 15

Richieste di votazione per parti separate

on. Bushill-Matthews e altri

§ 14

prima parte: fino a «risorse»

seconda parte: resto

13. Situazione in Costa d'Avorio

Proposte di risoluzione: (B5-0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525/2002)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
proposta di risoluzione dei gruppi politici					
B5-0519/2002		UEN		-	
proposta di risoluzione comune					
§ 5		testo originale	vd	+	
votazione: risoluzione (insieme del testo) approvazione = PR sostituite			AN	+	405,7,51

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE votazione finale della PRC

Richieste di votazione distinta

ELDR: § 5 della PRC

Giovedì 10 ottobre 2002

14. Impermeabilità alle frodi della legislazione e della gestione dei contratti

Relazione: BÖSCH (A5-0283/2002)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
§ 2		<i>testo originale</i>	AN	+	426,32,11
§ 22	1	PSE + ELDR	AN	+	252,185,10
votazione: risoluzione (insieme del testo)				+	

Richieste di votazione per appello nominale

PSE: em. 1

UEN: § 2

Richieste di votazione distinta

PSE: § 2

Giovedì 10 ottobre 2002

ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

Relazione Moreira da Silva A5-0303/2002

Emendamento 9

Favorevoli: 412

EDD: Kuntz, Sandbæk**ELDR:** Attwooll, Beysen, van den Bos, Caveri, Clegg, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Fleisch, Gasòliba i Böhm, Huhne, van der Laan, Lynne, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pohjamo, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson**GUE/NGL:** Ainardi, Bakopoulos, Blak, Bordes, Boudjenah, Cauquil, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Nair, Puerta, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Wurtz**NI:** Berthu, Dillen, de Gaulle, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Raschhofer, Souchet, Vanhecke**PPE-DE:** Ayuso González, Balfé, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Doyle, Ebner, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grosch, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggel, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lombardo, Lulling, Maat, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marinos, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nordmann, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Røvsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener**PSE:** Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Ferreira, Garot, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Miguélez Ramos, Miller, Müller Rosemarie, Murphy, Napoletano, Napolitano, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Westendorp y Cabeza, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen**UEN:** Angelilli, Bigliardo, Collins, Hyland, Ó Neachtain, Turchi**Verts/ALE:** Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Isler Béguin, Jonckheer, Legendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Giovedì 10 ottobre 2002

Contrari: 17

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond, Titford

ELDR: Andreasen, Jensen, Riis-Jørgensen, Sørensen

GUE/NGL: Alyssandrakis

NI: Garaud

UEN: Queiró, Ribeiro e Castro

Astensionisti: 5

ELDR: Manders

NI: Cappato, Paisley, Turco

UEN: Camre

Relazione Moreira da Silva A5-0303/2002

Emendamento 102

Favorevoli: 240

EDD: Sandbæk

ELDR: Attwooll, van den Bos, Clegg, Davies, Di Pietro, Duff, Huhne, van der Laan, Ludford, Lynne, Olsson

GUE/NGL: Bordes, Cossutta, Eriksson, González Álvarez, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Puerta, Schröder Ilka, Sjöstedt, Sylla

NI: Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Arvidsson, Balfé, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggel, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Maat, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nordmann, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Peijs, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Sturdy, Sudre, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Dehousse, Lund, Sousa Pinto, Thorning-Schmidt, Van Brempt, Van Lancker

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sørensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Giovedì 10 ottobre 2002

Contrari: 237

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Titford

ELDR: Andreasen, Beysen, Caveri, Costa Paolo, De Clercq, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraise, Herzog, Nair, Scarbonchi, Seppänen, Vachetta, Wurtz

NI: Berthu, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, de La Perriere, Le Pen, Montfort, Souchet

PPE-DE: Ayuso González, Flemming, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gil-Robles Gil-Delgado, Karas, Kauppi, Korhola, Lulling, Matikainen-Kallström, Naranjo Escobar, Pérez Álvarez, Pirker, Pomés Ruiz, Rack, Rübige, Santer, Schierhuber, Stenzel, Suominen, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Ferreira, Garot, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Napolitano, Napolitano, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Astensioni: 15

GUE/NGL: Uca

NI: Borghezio, Cappato, Dillen, Dupuis, Paisley, Vanhecke

PSE: Andersson, Cercas, Färm, Hedkvist Petersen, Hulthén, Karlsson, Martínez Martínez, Theorin

Relazione Moreira da Silva A5-0303/2002**Emendamento 75****Favorevoli: 127**

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond

ELDR: Flesch, Pesälä, Pohjamo, Väyrynen, Virrankoski

GUE/NGL: Alyssandrakis, Seppänen

NI: Garaud

PPE-DE: Ayuso González, Balfé, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cornillet, Corrie, Ebner, Evans Jonathan, Ferber, Florenz, Foster, Friedrich, Gähler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Heaton-Harris, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Kläß, Knolle, Koch,

Giovedì 10 ottobre 2002

Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Lulling, Maat, Mann Thomas, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Santer, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stevenson, Sturdy, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zabell, Zimmerling, Zissener

PSE: Berès, Hänsch, Poos, Randzio-Plath

UEN: Queiró, Ribeiro e Castro, Segni

Contrari: 361

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, Attwooll, Beysen, van den Bos, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Van Hecke, Vermeer, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebigler, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Nair, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Wurtz

NI: Borghezio, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Le Pen, Montfort, Raschhofer, Souchet, Vanhecke

PPE-DE: Arvidsson, Bartolozzi, Bastos, Bébéar, Bodrato, Bourlanges, Brienza, Brunetta, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Cunha, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Fernández Martín, Ferrer, Flemming, Fourtou, Gemelli, Grossetête, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Karas, Kratsa-Tsagaropoulou, Liese, Lisi, Lombardo, Maij-Weggen, Marini, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mennitti, Moreira Da Silva, Nordmann, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pastorelli, Peijs, Pirker, Piscarreta, Podestà, Pronk, Rack, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Trakatellis, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wijkman, Zacharakis, Zappalà

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Ferreira, Garot, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulsten, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Napoletano, Napolitano, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Prets, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Ó Neachtain, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Legendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Giovedì 10 ottobre 2002

Astensioni: 6**NI:** Berthu, Cappato, Gorostiaga Atxalandabaso, Paisley, Turco**PPE-DE:** Gawronski**Relazione Moreira da Silva A5-0303/2002****Emendamento 81****Favorevoli: 165****EDD:** Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond**ELDR:** Flesch, Pesälä, Pohjamo, Thors, Väyrynen, Virrankoski**GUE/NGL:** Alyssandrakis, Dary, Scarbonchi, Seppänen**NI:** Garaud**PPE-DE:** Berend, Böge, von Boetticher, Ferber, Florenz, Friedrich, Gahler, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Hernández Mollar, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Lulling, Mann Thomas, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Pack, Poettering, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Suominen, Theato, Thyssen, Vatanen, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zimmerling, Zissener**PSE:** Baltas, Barón Crespo, Berger, Bösch, Bullmann, Carlotti, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Ceyhun, De Rossa, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Ghilardotti, Gill, Hänsch, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Imbeni, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Napoletano, Paciotti, Pérez Royo, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Simpson, Souladakis, Stihler, Swoboda, Titley, Trentin, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen**UEN:** Queiró, Ribeiro e Castro**Contrari: 316****EDD:** Abitbol, Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz, Sandbæk, Titford**ELDR:** Andreasen, Attwooll, Beysen, van den Bos, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Van Hecke, Vermeer, Watson**GUE/NGL:** Ainardi, Bakopoulos, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebigger, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marsset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Puerta, Schröder Ilka, Sjøstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Wurtz**NI:** Borghezio, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Le Pen, Montfort, Raschhofer, Souchet, Vanhecke**PPE-DE:** Arvidsson, Ayuso González, Balfé, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Bodrato, Bourlanges, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Flemming, Foster, Fourtou, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Goodwill, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Herranz García, Inglewood, Jackson, Karas,

Giovedì 10 ottobre 2002

Khanbhai, Kratsa-Tsagaropoulou, Liese, Lisi, Lombardo, Maat, Maij-Weggen, Marini, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mennitti, Moreira Da Silva, Morillon, Nicholson, Nordmann, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Rack, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Tannock, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wijkman, Zabell, Zacharakis, Zappalà

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Berenguer Fuster, Carnero González, Cercas, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dührkop Dührkop, Duhamel, Färm, Ferreira, Garot, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hazan, Hedkvist Petersen, van Hulsten, Hulthén, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karlsson, Lalumière, Lund, Martin Hans-Peter, Moraes, Napolitano, Patrie, Rothe, Roure, dos Santos, Savary, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swiebel, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Westendorp y Cabeza, Wiersma

UEN: Angelilli, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Ó Neachtain, Segni, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sørensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensionni: 6

NI: Berthu, Paisley

PPE-DE: Gawronski

PSE: Piecyk, Schmid Gerhard, Stockmann

Relazione Moreira da Silva A5-0303/2002

Emendamento 86

Favorevoli: 105

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond

ELDR: Andreasen, Attwooll, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Martelli, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Seppänen

NI: Dupuis, Garaud

PPE-DE: Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, De Mita, Deprez, Ferber, Florenz, Friedrich, Gahler, Glase, Goepel, Gomolka, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klab, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Lulling, Mann Thomas, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Niebler, Pack, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Santer, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Suominen, Theato, Vatanen, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zimmerling, Zissener

UEN: Queiró, Ribeiro e Castro

Contrari: 378

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz, Sandbæk, Titford

ELDR: Beysen, van den Bos, Di Pietro, Dybkjær, Jensen, van der Laan, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Ries, Schmidt, Sterckx, Vermeer

Giovedì 10 ottobre 2002

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Nair, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Sjöstedt, Sylva, Uca, Vachetta, Wurtz

NI: Borghezio, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Le Pen, Montfort, Raschhofer, Souchet, Vanhecke

PPE-DE: Arvidsson, Ayuso González, Balfé, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bodrato, Bourlanges, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Daul, Decourrière, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Flemming, Foster, Fourtou, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Goodwill, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Herranz García, Inglewood, Jackson, Karas, Khanbhai, Kratsa-Tsagaropoulou, Lisi, Lombardo, Maat, Maij-Weggen, Marini, Marinos, Marques, Martin Hugues, Méndez de Vigo, Mennitti, Moreira Da Silva, Nicholson, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Pronk, Provan, Purvis, Rack, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Roving, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wijkman, Zabell, Zacharakis, Zappalà

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Ferreira, Garot, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulst, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kefler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Napoletano, Napolitano, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Ó Neachtain, Segni, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 8

NI: Berthu, Cappato, Paisley

PPE-DE: Gawronski, Liese, Nordmann

PSE: Poos, Walter

Relazione Moreira da Silva A5-0303/2002

Emendamento 50

Favorevoli: 447

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond, Sandbæk

ELDR: Attwooll, van den Bos, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Fleisch, Gasòliba i Böhm, Huhne, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Martelli, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Sánchez García, Sbarbati, Schmidt, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Watson

Giovedì 10 ottobre 2002

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisoc, Markov, Maset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Nair, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Sjöstedt, Sylla, Vachetta, Wurtz

NI: Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Montfort, Raschhofer, Souchet

PPE-DE: Arvidsson, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cunha, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nordmann, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Píscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Ferreira, Garot, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulst, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Napoletano, Napolitano, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McCormick, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 24

EDD: Abitbol, Coûteaux

ELDR: Andreasen, Beysen, Jensen, Manders, Mulder, Newton Dunn, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sterckx, Sørensen, Thors, Virrankoski

GUE/NGL: Uca

NI: Borghezio

PSE: Andersson, Färm, Hedkvist Petersen, Hughes, Hulthén, Karlsson, Theorin

Giovedì 10 ottobre 2002

Astensioni: 11**EDD:** Titford**NI:** Cappato, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Le Pen, Paisley, Vanhecke**PPE-DE:** Florenz**Relazione Moreira da Silva A5-0303/2002****Emendamento 53, prima parte****Favorevoli: 415****EDD:** Abitbol, Bernié, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Sandbæk**ELDR:** Attwooll, Beysen, van den Bos, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Fleisch, Gasòliba i Böhm, Huhne, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Ries, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Van Hecke, Vermeer, Watson**GUE/NGL:** Ainardi, Bakopoulos, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebigler, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Nair, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Wurtz**NI:** Berthu, Cappato, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Le Pen, Montfort, Raschhofer, Souchet, Turco**PPE-DE:** Arvidsson, Balfé, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Cocolovo, Coelho, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klafß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nordmann, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ridruejo, Røvsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener**PSE:** Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Ferreira, Garot, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, van Hulten, Hulthén, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, Malliori, Mann Erika, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Müller Rosemarie, Napoletano, Napolitano, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Westendorp y Cabeza, Wiersma, Zimeray, Zorba, Zrihen**UEN:** Segni**Verts/ALE:** Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Legendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Giovedì 10 ottobre 2002

Contrari: 51

EDD: Belder, Blokland, Titford

ELDR: Andreasen, Jensen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Sørensen, Thors, Väyrynen, Virrankoski

GUE/NGL: Seppänen

PPE-DE: Ayuso González, Camisón Asensio, Flemming, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gil-Robles Gil-Delgado, Herranz García, Karas, Korhola, Matikainen-Kallström, Naranjo Escobar, Peijs, Pérez Álvarez, Pomés Ruiz, Rack, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Schierhuber, Stenzel, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Zabell

PSE: Adam, Iivari, Wynn

UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro

Astensioni: 29

GUE/NGL: Alyssandrakis

NI: Borghezio, Dillen, Paisley, Vanhecke

PSE: Bowe, Cashman, Corbett, Evans Robert J.E., Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Murphy, Read, Simpson, Stihler, Stockmann, Titley, Whitehead

UEN: Bigliardo, Turchi

Relazione Moreira da Silva A5-0303/2002

Emendamento 53, seconda parte

Favorevoli: 403

EDD: Sandbæk

ELDR: Attwooll, Beysen, van den Bos, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Fleisch, Gasòliba i Böhm, Huhne, van der Laan, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Ries, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Van Hecke, Vermeer, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Naïr, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Wurtz

NI: Cappato, Dupuis, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Le Pen, Raschhofer, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Balfé, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Boulanges, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grosch, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nordmann, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ridruejo, Røvsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori,

Giovedì 10 ottobre 2002

Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Ferreira, Garot, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, van Hulsten, Hulthén, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, Malliori, Mann Erika, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Moraes, Müller Rosemarie, Napoletano, Napolitano, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Westendorp y Cabeza, Wiersma, Zimeray, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sørensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 62

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Titford

ELDR: Andreasen, Jensen, Ludford, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Sørensen, Thors, Väyrynen, Virrankoski

NI: Berthu, de Gaulle, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Montfort, Souchet

PPE-DE: Ayuso González, Camisón Asensio, Chichester, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gil-Robles Gil-Delgado, Herranz García, Matikainen-Kallström, Naranjo Escobar, Peijs, Pérez Álvarez, Pomés Ruiz, Ripoll y Martínez de Bedoya, Suominen, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Zabell

PSE: Adam, Wynn

UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro

Astensioni: 26

GUE/NGL: Alyssandrakis

NI: Borghezio, Dillen, Paisley, Vanhecke

PSE: Bowe, Cashman, Corbett, Evans Robert J.E., Gill, Howitt, Hughes, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Morgan, Murphy, Read, Simpson, Stihler, Titley, Whitehead

UEN: Bigliardo, Turchi

Giovedì 10 ottobre 2002

Relazione Moreira da Silva A5-0303/2002**Proposta della Commissione****Favorevoli: 393****EDD:** Belder, Blokland, van Dam, Kuntz, Sandbæk**ELDR:** Attwooll, van den Bos, Caveri, Clegg, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Huhne, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Martelli, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sørensen, Van Hecke, Watson**GUE/NGL:** Bakopoulos, Blak, Caudron, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Frahm, Fraise, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Nair, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta**NI:** Berthu, Cappato, Dupuis, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Montfort, Raschhofer, Souchet, Turco**PPE-DE:** Arvidsson, Ayuso González, Balfé, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Bodrato, Bourlanges, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Goodwill, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jeggle, Karas, Khanbhai, Klamt, Knolle, Kratsa-Tsagaropoulou, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Maat, Majj-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mauro, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Moreira Da Silva, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nordmann, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo Jiménez, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Røvsing, Rübige, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà**PSE:** Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Evans Robert J.E., Färm, Ferreira, Garot, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Guy-Quint, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulsten, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Koukiadis, Lage, Lalumière, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Murphy, Napolitano, Napolitano, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Prets, Read, Rodríguez Ramos, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Simpson, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen**UEN:** Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi**Verts/ALE:** Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn**Contrari: 66****EDD:** Abitbol, Tiford**ELDR:** Beysen, Costa Paolo, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Mulder, Pesälä, Pohjamo, Sterckx, Thors, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski

Giovedì 10 ottobre 2002

GUE/NGL: Alyssandrakis, Seppänen

PPE-DE: Berend, Böge, von Boetticher, Cornillet, Florenz, Glase, Gomolka, Hieronymi, Jarzembowski, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Konrad, Korhola, Langen, Lulling, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Müller Emilia Franziska, Niebler, Radwan, Vatanen, Wenzel-Perillo, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Duin, Ettl, Görlach, Hänsch, Haug, Jöns, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lange, Leinen, Mann Erika, Müller Rosemarie, Poos, Randzio-Plath, Rapkay, Sakellariou, Schulz, Walter

Astensioni: 36

EDD: Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Mathieu, Raymond

ELDR: Andreasen, Manders, Ries

GUE/NGL: Ainardi, Bordes, Boudjenah, Cauquil, Figueiredo, Laguiller, Wurtz

NI: Borghezio, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Le Pen, Paisley, Vanhecke

PPE-DE: Ferber, Koch, Mombaur, Santer

PSE: Bullmann, Piecyk, Roth-Behrendt, Schmid Gerhard

UEN: Angelilli, Camre, Marchiani

Verts/ALE: Wuori

Relazione Moreira da Silva A5-0303/2002

Risoluzione

Favorevoli: 381

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Kuntz, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, van den Bos, Caveri, Clegg, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Huhne, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Martelli, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sørensen, Van Hecke, Watson

GUE/NGL: Bakopoulos, Blak, Caudron, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Maset Campos, Meijer, Modrow, Nair, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta

NI: Berthu, Cappato, Dupuis, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Montfort, Raschhofer, Souchet, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Ayuso González, Balfé, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Bodrato, Boulrangés, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Foster, Fourtou, Friedrich, Gähler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Goodwill, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Jackson, Jeggle, Karas, Khanbhai, Klamt, Knolle, Kratsa-Tsagaropoulou, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Maat, Maj-Weggen, Marini, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Moreira Da Silva, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nordmann, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Rack, Redondo Jiménez, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà

Giovedì 10 ottobre 2002

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, Dührkop Dührkop, Duhamel, Färm, Ferreira, Garot, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Guy-Quint, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Koukiadis, Lage, Lalumière, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller, Murphy, Napolitano, Napolitano, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Prets, Read, Rodríguez Ramos, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Savary, Scheele, Simpson, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swibel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Legendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 61

EDD: Abitbol, Titford

ELDR: Costa Paolo, Flesch, Gasòliba i Böhm, Pesälä, Pohjamo, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski

GUE/NGL: Alyssandrakis, Seppänen

PPE-DE: Berend, Böge, von Boetticher, Florenz, Glase, Gomolka, Hieronymi, Jarzembowski, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Lulling, Mann Thomas, Matikainen-Kallström, Müller Emilia Franziska, Niebler, Radwan, Vatanen, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Duin, Ettl, Görlach, Hänsch, Haug, Jöns, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lange, Leinen, Mann Erika, Müller Rosemarie, Poos, Randzio-Plath, Rapkay, Sakellariou, Schulz, Walter

Astensioni: 38

EDD: Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Mathieu, Raymond

ELDR: Manders, Ries, Vermeer

GUE/NGL: Ainardi, Bordes, Boudjenah, Cauquil, Figueiredo, Laguiller, Wurtz

NI: Borghezio, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Le Pen, Vanhecke

PPE-DE: Ferber, Goepel, Mombaur, Santer

PSE: Bullmann, Piecyk, Roth-Behrendt, Sauquillo Pérez del Arco, Schmid Gerhard, Wynn

UEN: Angelilli, Camre, Marchiani, Muscardini, Turchi

B5-0489/2002 – Algeria

Emendamento 4

Favorevoli: 348

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz

GUE/NGL: Ainardi, Caudron, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Nair, Puerta, Scarbonchi, Seppänen, Wurtz

NI: Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Montfort, Raschhofer, Souchet

Giovedì 10 ottobre 2002

PPE-DE: Arvidsson, Ayuso González, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cunha, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggel, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nordmann, Oostlander, Pack, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübige, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Ferreira, Garot, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Napolitano, Napolitano, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Hyland, Marchiani, Muscardini, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Contrari: 134

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Beysen, van den Bos, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Blak, Bordes, Cauquil, Eriksson, Frahm, Krivine, Laguiller, Schmid Herman, Schröder Ilka, Sjøstedt, Sylla, Vachetta

NI: Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Le Pen, Vanhecke

PPE-DE: Balfe, Bradbourn, Chichester, Corrie, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Khanbhai, Nicholson, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Parish, Perry, Provan, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Stevenson, Sturdy, Tannock, Wijkman

PSE: Dehousse, Van Brempt, Van Lancker

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Legendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sørensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Giovedì 10 ottobre 2002

Astensioni: 6

EDD: Titford

GUE/NGL: Boudjenah

NI: Berthu, Cappato, Dupuis, Turco

B5-0489/2002 – Algeria

Risoluzione

Favorevoli: 458

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Beysen, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Fleisch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Boudjenah, Caudron, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Fraise, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Manisco, Markov, Marsset Campos, Miranda, Modrow, Nair, Puerta, Scarbonchi, Seppänen, Sylla, Wurtz

NI: Cappato, Dupuis, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Montfort, Raschhofer, Souchet, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nordmann, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübzig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Ferreira, Garot, Ghilardotti, Gill, Gillig, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Napolitano, Napolitano, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

Giovedì 10 ottobre 2002

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Hyland, Marchiani, Muscardini, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, Maes, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sørensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 10

ELDR: van den Bos, van der Laan

NI: Borghezio, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Le Pen, Vanhecke

Astensioni: 20

EDD: Titford

GUE/NGL: Blak, Bordes, Cauquil, Eriksson, Frahm, Krivine, Laguiller, Meijer, Schmid Herman, Schröder Ilka, Sjöstedt, Vachetta

NI: Berthu, Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Posselt

PSE: Dehousse

UEN: Camre

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Mayol i Raynal

Relazione Holmes A5-0307/2002

Emendamento 14

Favorevoli: 87

EDD: Kuntz, Titford

ELDR: Attwooll, Clegg, Davies, Duff, Huhne, Ludford, Lynne, Newton Dunn, Ries

NI: Borghezio, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, Le Pen, Raschhofer, Vanhecke

PPE-DE: Balfe, Böge, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Harbour, Heaton-Harris, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Nicholson, Niebler, Parish, Perry, Posselt, Provan, Purvis, Roving, Stevenson, Sturdy, Tannock

PSE: Adam, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Murphy, Piecyk, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Simpson, Stihler, Titley, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn

UEN: Segni

Verts/ALE: Evans Jillian, Hudghton, Maes, Mayol i Raynal, de Roo

Contrari: 393

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Beysen, van den Bos, Caveri, Costa Paolo, De Clercq, Di Pietro, Dybkjær, Fleisch, Gasòliba i Böhm, van der Laan, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Mulder, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Maset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Naïr, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Vachetta, Wurtz

Giovedì 10 ottobre 2002

NI: Berthu, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Montfort, Souchet

PPE-DE: Arvidsson, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Brienza, Brunetta, Camisón Asensio, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cunha, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nordmann, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Pirker, Píscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Colom i Naval, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Ferreira, Garot, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, van Hulten, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, Mann Erika, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Müller Rosemarie, Napoletano, Napolitano, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Poos, Prets, Randzio-Plath, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Wiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Westendorp y Cabeza, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Dhaene, Echerer, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, Onesta, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sørensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensionni: 5

EDD: Coûteaux

NI: Cappato, Garaud

PPE-DE: Konrad

PSE: Casaca

Relazione Holmes A5-0307/2002

Emendamento 10

Favorevoli: 460

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, Attwooll, Beysen, van den Bos, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Fleisch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

Giovedì 10 ottobre 2002

GUE/NGL: Ainardi, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Frahm, Fraise, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Maset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Nair, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Vachetta, Wurtz

NI: Berthu, Borghezio, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Montfort, Souchet

PPE-DE: Arvidsson, Ayuso González, Balfé, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggler, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nordmann, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rosing, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Ferreira, Garot, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Napolitano, Napolitano, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swibel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Segni

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, Maes, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 23

NI: de Gaulle, Gollnisch, Lang, Le Pen

PPE-DE: Hortefeux, Rübzig, Sacrédeus, Santini

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi

Verts/ALE: Mayol i Raynal

Giovedì 10 ottobre 2002

Astensionioni: 5

NI: Cappato, Dillen, Dupuis, Vanhecke

PSE: Evans Robert J.E.

Relazione Holmes A5-0307/2002

Emendamento 9

Favorevoli: 156

EDD: Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, Attwooll, Beysen, van den Bos, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Frahm, Fraise, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Naïr, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Sjöstedt, Sylla, Vachetta, Wurtz

NI: Borghezio, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger

PPE-DE: Balfé, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Daul, De Veyrac, Doorn, Dover, Elles, Evans Jonathan, Ferri, Foster, Goodwill, Grosch, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Langenhagen, Nicholson, Niebler, Nordmann, Parish, Peijs, Perry, Posselt, Provan, Purvis, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Schröder Jürgen, Stevenson, Sturdy, Tannock, Wijkman

PSE: Berger, Casaca, Cashman, Cercas, Corbett, Evans Robert J.E., Gill, Honeyball, Howitt, Linkohr, McCarthy, McNally, Mann Erika, Martin David W., Miller, Murphy, Napolitano, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Sousa Pinto, Stihler, Thorning-Schmidt, Vairinhos, Weiler, Whitehead

Verts/ALE: Evans Jillian, Hudghton, MacCormick, Maes, Wyn

Contrari: 315

EDD: Abitbol, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond

ELDR: Thors

NI: Berthu, Hager, de La Perriere, Montfort, Souchet

PPE-DE: Arvidsson, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brienza, Brunetta, Camisón Asensio, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cunha, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Dimitrakopoulos, Doyle, Ebner, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klab, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Riduejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

Giovedì 10 ottobre 2002

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, Bösch, Bowe, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Ceyhun, Colom i Naval, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Ferreira, Garot, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hughes, van Hulten, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, Malliori, Martín Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Napolitano, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poos, Prets, Randzio-Plath, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Sornosa Martínez, Souladakis, Stockmann, Swibel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vattimo, Volcic, Walter, Westendorp y Cabeza, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Dhaene, Echerer, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori

Astensionni: 9

GUE/NGL: Seppänen

NI: Dillen, Dupuis, de Gaille, Gollnisch, Lang, Le Pen, Vanhecke

PPE-DE: Varela Suanzes-Carpegna

Relazione Holmes A5-0307/2002

Emendamento 11

Favorevoli: 82

EDD: Titford

ELDR: Attwooll, Clegg, Davies, Di Pietro, Duff, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Newton Dunn, Watson

NI: Garaud, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Balfe, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Cornillet, Corrie, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferri, Foster, Goodwill, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Nicholson, Parish, Perry, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Stevenson, Sturdy, Tannock, Vatanen

PSE: Adam, Casaca, Cashman, Colom i Naval, Gill, Görlach, Honeyball, Howitt, Hughes, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Murphy, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Simpson, Sousa Pinto, Stihler, Titley, Whitehead, Wynn

Verts/ALE: Evans Jillian, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, MacCormick, Maes, Wyn

Contrari: 396

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Beysen, van den Bos, Caveri, Costa Paolo, De Clercq, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, van der Laan, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Mulder, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski

GUE/NGL: Ainardi, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Frahm, Fraise, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Vachetta, Wurtz

Giovedì 10 ottobre 2002

NI: Berthu, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, de La Perriere, Le Pen, Montfort, Souchet

PPE-DE: Arvidsson, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brienza, Brunetta, Camisón Asensio, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Cunha, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggel, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nordmann, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Ferreira, Garot, Ghilardotti, Gillig, Glante, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, van Hulst, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kefler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, Malliori, Mann Erika, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Müller Rosemarie, Napoletano, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Stockmann, Swibel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Westendorp y Cabeza, Wiersma, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Flautre, Frassoni, Gahrton, Hautala, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Astensionni: 6

NI: Borghezio, Cappato, Dillen, Dupuis, Turco, Vanhecke

Relazione Holmes A5-0307/2002 Emendamento 13

Favorevoli: 339

EDD: Titford

GUE/NGL: Ainardi, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marselet Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Näir, Puerta, Scarbonchi, Sylla, Vachetta, Wurtz

NI: Borghezio, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Raschhofer

PPE-DE: Arvidsson, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan,

Giovedì 10 ottobre 2002

Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggel, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, Majj-Weggen, Mann Thomas, Marini, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübzig, Sacrédeus, Salafraña Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zabell, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bösch, Bowe, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Ferreira, Garot, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Napoletano, Napolitano, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Collins

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Evans Jillian, Hudghton, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Wyn

Contrari: 123

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Beysen, van den Bos, Caveri, Costa Paolo, De Clercq, Di Pietro, Dybkjær, Fleisch, Gasóliba i Böhm, Jensen, van der Laan, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Mulder, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski

GUE/NGL: Blak, Eriksson, Frahm, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, de La Perriere, Montfort, Souchet

PPE-DE: Cocilovo, Hernández Mollar, Langen, Vatanen, Zacharakis, Zappalà

PSE: Andersson, Duhamel, Färm, Guy-Quint, Hedkvist Petersen, Hulthén, Iivari, Karlsson, Linkohr, Martin Hans-Peter, Piecyk, Theorin, Thorning-Schmidt, Van Lancker

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Giovedì 10 ottobre 2002

Astensioni: 25

ELDR: Attwooll, Clegg, Davies, Duff, Huhne, Ludford, Lynne, Newton Dunn, Thors, Watson

NI: Cappato, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Kronberger, Lang, Le Pen, Turco, Vanhecke

PPE-DE: Chichester, Foster, Parish

PSE: Dehousse, Westendorp y Cabeza

Relazione Bastos A5-0313/2002

Paragrafo 14, seconda parte

Favorevoli: 411

EDD: Abitbol, Coûteaux, Kuntz, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Beysen, van den Bos, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Fleisch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Blak, Boudjenah, Caudron, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Manisco, Markov, Maset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Nair, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Wurtz

NI: Berthu, Borghезio, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Montfort, Souchet, Vanhecke

PPE-DE: Arvidsson, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brienza, Brunetta, Camisón Asensio, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cunha, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoven Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggler, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, Majj-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nordmann, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafraña Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Ferreira, Garot, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hulthén, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Napoletano, Napolitano, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Caullery, Marchiani, Queiró, Ribeiro e Castro

Giovedì 10 ottobre 2002

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 50

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Titford

NI: Hager, Ilgenfritz, Raschhofer

PPE-DE: Balfe, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Nicholson, Parish, Perry, Provan, Purvis, Stevenson, Sturdy, Tannock

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Medina Ortega, Terrón i Cusi

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Ó Neachtain, Segni, Turchi

Verts/ALE: Jonckheer, Turmes

Astensionisti: 20

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Krivine, Laguiller, Schröder Ilka, Vachetta

NI: Cappato, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Kronberger, Lang, Le Pen, Turco

PPE-DE: Konrad

Relazione Bastos A5-0313/2002

Paragrafo 15

Favorevoli: 424

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Beysen, van den Bos, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Blak, Boudjenah, Caudron, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marsek Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Nair, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Vachetta, Wurtz

NI: Berthu, Borghezio, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, de La Perriere, Le Pen, Montfort, Souchet, Vanhecke

PPE-DE: Arvidsson, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brienza, Brunetta, Camisón Asensio, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cunha, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Gähler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, Maj-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nordmann, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli,

Giovedì 10 ottobre 2002

Peijs, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Røvsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Ferreira, Garot, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hulthén, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kefler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Napoletano, Napolitano, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Caullery, Queiró, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sørensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 48

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Kuntz, Titford

NI: Cappato, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer, Turco

PPE-DE: Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Nicholson, Parish, Perry, Provan, Purvis, Stevenson, Sturdy, Tannock, Wuermeling

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Ó Neachtain, Turchi

Astensionni: 4

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller

PPE-DE: Konrad

Relazione Bastos A5-0313/2002

Considerando E

Favorevoli: 409

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Beysen, van den Bos, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Fleisch, Gasóliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Blak, Boudjenah, Caudron, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraise, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Naïr, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjøstedt, Sylla, Vachetta, Wurtz

Giovedì 10 ottobre 2002

NI: Berthu, Borghezio, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Souchet

PPE-DE: Arvidsson, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brienza, Brunetta, Camisón Asensio, Coelho, Cornillet, Cunha, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nordmann, Ojeda Sanz, Oostlander, Pack, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Ferreira, Garot, Ghilardotti, Gill, Gillig, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hulthén, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Napoletano, Napolitano, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swibel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Marchiani

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McCormick, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 52

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz

NI: Cappato, Hager, Ilgenfritz, Raschhofer, Turco

PPE-DE: Balfé, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferri, Foster, Goodwill, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Nicholson, Parish, Perry, Provan, Purvis, Stevenson, Sturdy, Tannock

PSE: Zimeray

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Ó Neachtain, Segni, Turchi

Astensionari: 14

EDD: Titford

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller

Giovedì 10 ottobre 2002

NI: Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Le Pen, Vanhecke

PPE-DE: Konrad

UEN: Queiró, Ribeiro e Castro

Relazione Bastos A5-0313/2002

Risoluzione

Favorevoli: 390

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond

ELDR: Andreasen, Attwooll, Beysen, van den Bos, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Dary, Scarbonchi

NI: Garaud, Hager

PPE-DE: Arvidsson, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brienza, Brunetta, Camisón Asensio, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cunha, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Gähler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggler, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, Majj-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nordmann, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wijkman, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Berenguer Fuster, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Ferreira, Garot, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hulthén, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Napoletano, Napolitano, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Legendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Giovedì 10 ottobre 2002

Contrari: 22**EDD:** Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Sandbæk, Titford**GUE/NGL:** Bordes, Cauquil, Laguiller**NI:** Berthu, Cappato, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Ilgenfritz, Lang, de La Perriere, Le Pen, Montfort, Souchet, Turco**Verts/ALE:** Lipietz**Astensioni: 65****ELDR:** Lynne**GUE/NGL:** Ainardi, Blak, Boudjenah, Caudron, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Nair, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Vachetta, Wurtz**NI:** Borghezio, Dillen, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Raschhofer, Vanhecke**PPE-DE:** Balfe, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Nicholson, Parish, Perry, Provan, Purvis, Stevenson, Sturdy, Tannock**UEN:** Camre, Caullery, Marchiani**B5-0520/2002 – Risoluzione comune – Costa d'Avorio****Risoluzione****Favorevoli: 405****EDD:** Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz, Raymond**ELDR:** Martelli, Vermeer**GUE/NGL:** Ainardi, Blak, Boudjenah, Caudron, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Manisco, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Nair, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz**NI:** Berthu, Cappato, Dillen, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Montfort, Raschhofer, Souchet, Turco, Vanhecke**PPE-DE:** Arvidsson, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggler, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nordmann, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rosing, Rübig, Sacrédeus, Salafraña Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

Giovedì 10 ottobre 2002

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Ferreira, Garot, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hulthén, Iivari, Imbeni, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Napolitano, Napolitano, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Muscardini, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sørensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 7

EDD: Titford

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller

PSE: Dehousse

UEN: Caullery, Marchiani

Astensioni: 51

EDD: Coûteaux

ELDR: Andreasen, Attwooll, Beysen, van den Bos, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, van der Laan, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Krivine, Schröder Ilka, Sylla, Vachetta

NI: de Gaulle, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Le Pen

PPE-DE: Nicholson

Relazione Bösch A5-0283/2002

Paragrafo 2

Favorevoli: 426

EDD: Abitbol, Titford

ELDR: Andreasen, Attwooll, Beysen, van den Bos, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Blak, Boudjenah, Caudron, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krivine, Manisco, Maset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Näir, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Vachetta, Wurtz

Giovedì 10 ottobre 2002

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Arvidsson, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggel, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nordmann, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Roving, Rübig, Sacrédeus, Salafraña Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zbell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Ferreira, Garot, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulst, Hulthén, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Napoletano, Napolitano, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swibel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Queiró, Segni

Verts/ALE: Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Hudgton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wyn

Contrari: 32

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond

NI: Berthu, Cappato, de Gaulle, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Le Pen, Souchet

UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Marchiani, Muscardini, Ribeiro e Castro, Turchi

Verts/ALE: Cohn-Bendit, Gahrton, Lucas, Schörling, Voggenhuber, Wuori

Astensionari: 11

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller

NI: Dillen, Garaud, Vanhecke

Giovedì 10 ottobre 2002

PSE: Dehousse

UEN: Berlato

Verts/ALE: Ahern, Hautala, Rod

Relazione Bösch A5-0283/2002

Emendamento 1

Favorevoli: 252

ELDR: Andreasen, Attwooll, Beysen, Caveri, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Blak, Boudjenah, Caudron, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krivine, Manisco, Maset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Nair, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Vachetta, Wurtz

NI: Cappato, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Montfort, Raschhofer, Souchet

PPE-DE: Costa Raffaele, Ferrer, Florenz, Grosch, Hermange, Marques, Oostlander, Wuermeling

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Berenguer Fuster, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Ferreira, Garot, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulden, Hulthén, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Napolitano, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swibel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Queiró, Segni

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 185

EDD: Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu

NI: Hager

PPE-DE: Arvidsson, Ayuso González, Balfé, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Boulrangés, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cunha, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Goodwill, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggel, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Kläß, Knolle, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen,

Giovedì 10 ottobre 2002

Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, Majj-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nordmann, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Pack, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Crowley, Marchiani, Muscardini, Ribeiro e Castro, Turchi

Astensioni: 10

ELDR: Clegg

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller

NI: Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Le Pen, Vanhecke

Giovedì 10 ottobre 2002

TESTI APPROVATI

P5_TA(2002)0455

Assistenza macrofinanziaria alla Repubblica federale di Jugoslavia *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Repubblica federale di Jugoslavia (COM(2002) 436 – C5-0401/2002 – 2002/0192(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2002) 436),
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 308 del trattato CE (C5-0401/2002),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0317/2002),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA
COMMISSIONEEMENDAMENTI DEL
PARLAMENTO

Emendamento 1
Visto 1 bis (nuovo)

visto il regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

⁽¹⁾ GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1.

Emendamento 2
Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) l'assistenza finanziaria comunitaria integra i finanziamenti previsti dal programma CARDS alle condizioni e nei termini stabiliti nel regolamento (CE) n. 2666/2000;

Emendamento 3
Considerando 12 bis (nuovo)

(12 bis) l'assistenza finanziaria comunitaria deve essere efficace e correttamente attuata nonché conforme agli obiettivi della riforma degli aiuti esterni;

Giovedì 10 ottobre 2002

TESTO DELLA
COMMISSIONEEMENDAMENTI DEL
PARLAMENTO

Emendamento 4

Articolo 2, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. *Le condizioni di politica economica alle quali sarà subordinata l'assistenza, definite al paragrafo 1, sono inoltre conformi al meccanismo di monitoraggio e alle esigenze economiche di cui al regolamento (CE) n. 2666/2000.*

P5_TA(2002)0456

Assistenza macrofinanziaria alla Bosnia-Erzegovina *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Bosnia-Erzegovina (COM(2002) 437 – C5-0402/2002 – 2002/0193(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2002) 437),
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 308 del trattato CE (C5-0402/2002),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0318/2002),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Visto 1 bis (nuovo)

visto il regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

⁽¹⁾ *GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1.*

Giovedì 10 ottobre 2002

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 2

Considerando 5

(5) un'assistenza finanziaria comunitaria costituirà uno strumento per ravvicinare maggiormente la Bosnia-Erzegovina alla Comunità; la Comunità ha già concesso alla Bosnia-Erzegovina un'assistenza macrofinanziaria;

(5) un'assistenza finanziaria comunitaria costituirà uno strumento per ravvicinare maggiormente la Bosnia-Erzegovina alla Comunità; la Comunità ha già concesso alla Bosnia-Erzegovina **nel 1999 un'assistenza macrofinanziaria per un importo di 60 milioni di EUR;**

Emendamento 3

Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) l'assistenza finanziaria comunitaria integra i finanziamenti previsti dal programma CARDS alle condizioni e nei termini stabiliti nel regolamento (CE) n. 2666/2000;

Emendamento 4

Considerando 12 bis (nuovo)

(12 bis) l'assistenza finanziaria comunitaria deve essere efficace e correttamente attuata nonché conforme agli obiettivi della riforma degli aiuti esterni;

Emendamento 5

Articolo 2, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Le condizioni di politica economica alle quali sarà subordinata l'assistenza, definite al paragrafo 1, sono inoltre conformi al meccanismo di monitoraggio e alle esigenze economiche di cui al regolamento (CE) n. 2666/2000.

P5_TA(2002)0457

Attività di valutazione della Commissione

Risoluzione del Parlamento europeo sulle attività di valutazione della Commissione (2002/2131(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 274 del trattato CE,
- visto l'articolo 2 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee quale emendato dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2333/95 del Consiglio⁽¹⁾,
- viste le valutazioni annuali 2001 (SEC(2002) 337)⁽²⁾, 2000 (SEC(2001) 152)⁽³⁾, 1999⁽⁴⁾ e 1998⁽⁵⁾,

⁽¹⁾ GU L 240 del 7.10.1995, pag. 1.

⁽²⁾ http://europa.eu.int/comm/budget/evaluation/pdf/review2001_en.pdf.

⁽³⁾ http://europa.eu.int/comm/budget/evaluation/pdf/review2000_en.pdf.

⁽⁴⁾ http://europa.eu.int/comm/budget/evaluation/pdf/review99_en.pdf.

⁽⁵⁾ http://europa.eu.int/comm/budget/evaluation/pdf/review98_en.pdf.

Giovedì 10 ottobre 2002

- vista la comunicazione della Commissione dell'8 maggio 1996 concernente misure concrete verso prassi eccellenti in tutti i servizi della Commissione (SEC(1996) 659) ⁽¹⁾,
 - vista la comunicazione della Commissione sulla razionalizzazione della spesa: attuazione della politica di valutazione della Commissione (SEC(1999) 69/4) ⁽²⁾,
 - visto il memorandum della sig.ra Schreyer destinato alla Commissione e concernente la politica e le attività di valutazione della Commissione nel 1999 e 2000 ⁽³⁾,
 - vista la comunicazione alla Commissione della sig.ra Schreyer, d'intesa con il signor Kinnock e il Presidente Prodi: «Concentrarsi sui risultati: rafforzare la valutazione delle attività della Commissione» (SEC(2000) 1051) ⁽⁴⁾,
 - visto l'articolo 163 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0284/2002),
- A. considerando che il trattato e il regolamento finanziario impongono alla Commissione di rispettare i principi di sana gestione finanziaria nella preparazione ed esecuzione dei programmi di spesa dell'Unione europea,
- B. considerando che una gestione del settore pubblico improntata sui risultati rende indispensabili attività di valutazione efficaci ed indipendenti,
- C. considerando che, nel contesto dell'iniziativa SEM 2000, la Commissione ha adottato nel maggio 1996 una politica di valutazione sistematica dei programmi e delle azioni di spesa dell'UE,
- D. considerando che tale politica si basa, tra l'altro, sui seguenti principi generali:
- i servizi operativi sono responsabili della valutazione dei loro programmi;
 - i servizi operativi redigono un piano di valutazione annuale;
 - le azioni finanziate su base annuale sono valutate almeno ogni sei anni; i programmi pluriennali sono oggetto di valutazioni intermedie ed ex post;
 - le relazioni di valutazione sono presentate con ampio anticipo rispetto all'adozione delle proposte che esse sono intese a influenzare;
 - il Collegio prende atto del programma di valutazione annuale;
 - la DG Audit effettua una revisione periodica e riferisce al Collegio in merito alla qualità dell'organizzazione e dei sistemi messi a punto dalle DG ai fini della valutazione ⁽⁵⁾;
1. è convinto che uno dei compiti più importanti per le istituzioni dell'Unione europea sia quello di rispondere efficacemente alle richieste di chiarezza, franchezza e trasparenza formulate dai contribuenti europei per quanto riguarda l'utilizzazione del loro contributo al bilancio dell'UE;
 2. concorda pienamente sul fatto che la valutazione sistematica costituisce uno strumento di primaria importanza per garantire un uso ottimale delle risorse relativamente alla spesa di bilancio dell'UE;
 3. ritiene che la qualità delle informazioni incida in modo significativo sull'utilità delle informazioni scambiate nonché sulla percezione che di esse ha il destinatario;
 4. apprezza e riconosce gli sforzi della Commissione tesi a sviluppare una cultura generale della valutazione in seno all'istituzione;
 5. invita la Commissione ad applicare rigorosi criteri di analisi costi/benefici al momento di chiedere relazioni di valutazione in modo da evitarne la moltiplicazione soprattutto quando riguardano progetti di portata estremamente ridotta;

⁽¹⁾ http://europa.eu.int/comm/budget/evaluation/communications/communication96_en.htm.

⁽²⁾ http://europa.eu.int/comm/budget/evaluation/communications/communication99_en.htm.

⁽³⁾ http://europa.eu.int/comm/budget/evaluation/communications/memorandum2000_en.htm.

⁽⁴⁾ http://europa.eu.int/comm/budget/evaluation/pdf/sec20001051_en.pdf.

⁽⁵⁾ Cfr. allegato 1 al SEC(2000) 1051.

Giovedì 10 ottobre 2002

Ripartizione delle responsabilità

6. prende atto della prassi vigente in seno alla Commissione in materia di valutazione, in base alla quale le DG e i servizi operativi sono responsabili della valutazione periodica dei loro programmi e dell'organizzazione della capacità necessaria per pianificare e gestire le valutazioni nei loro settori;
7. prende atto che la responsabilità del sostegno e del coordinamento è stata affidata ai servizi centrali, DG Bilanci e Segretariato generale;
8. riconosce che tale ripartizione delle responsabilità è in sintonia con l'impulso generale della riforma della Commissione, che mira ad attribuire maggiori responsabilità ai Direttori generali;
9. ritiene comunque che possano esservi validi motivi per dare ai servizi centrali maggiore voce in capitolo nel definire le priorità del programma di valutazione annuale e nello sviluppo di un sistema che consenta di rendere più comparabili le relazioni e i loro risultati ai diversi livelli di attuazione; esprime l'auspicio che la Corte dei conti si pronunci sulla questione;
10. invita la Commissione a trarre maggior profitto dal suo impegno di valutazione mediante un maggior sforzo di coordinamento che potrebbe essere compiuto soprattutto procedendo ad aggiornamenti regolari, su base mensile, di tutte le relazioni di valutazione concluse, previste o in fase di elaborazione;
11. ritiene che la valutazione sia un compito normale e sistematico della Commissione come pure delle altre istituzioni; rileva, tuttavia, che possono essere realizzate valutazioni esterne quando ciò risulti necessario caso per caso e che l'indipendenza del responsabile scelto per la valutazione nei confronti delle istituzioni europee è un elemento chiave di tali valutazioni; invita pertanto la Commissione a porre fine alla prassi dei cosiddetti «contratti quadro» e a valutare l'opportunità di mantenere quelli esistenti;

Migliore integrazione nel processo decisionale

12. ritiene che il principale ruolo del processo di valutazione sia quello di sostenere lo sviluppo delle politiche e migliorare l'efficacia delle attività; ritiene nel contempo che il compito più difficile sia quello di integrare le conclusioni delle valutazioni nelle politiche, negli orientamenti di bilancio e nell'assegnazione delle risorse future;
13. invita la Commissione a prendere tutte le misure necessarie per garantire un ulteriore miglioramento della qualità della valutazione e rafforzare il feedback interno delle valutazioni, e pertanto la loro utilità in sede di formulazione e attuazione dei programmi; si compiace dello sviluppo della pianificazione preventiva delle valutazioni quale strumento per migliorare le procedure di revisione delle politiche;
14. invita la Commissione a potenziare il ruolo della valutazione nel contesto della gestione basata sulle attività (ABM), così da rafforzare il nesso tra risultati della valutazione e decisioni sulle priorità politiche, con la relativa assegnazione di stanziamenti;
15. invita la Commissione a esaminare se la discussione sulle principali relazioni di valutazione in seno alla Commissione abbia luogo a livello adeguato; ritiene necessario che i risultati delle valutazioni critiche vengano discussi dalle commissioni parlamentari competenti sia nel caso in cui si prevedano modifiche della politica, sia quando non dipendono da fattori di attribuzione delle risorse che possono richiedere un intervento politico;
16. segnala una serie di settori soggetti a critiche particolarmente forti come il sistema di messa a riposo dei terreni agricoli, gli accordi internazionali di pesca, la cooperazione con l'Asia e l'America latina e il sostegno dell'UE alle strutture ONG; si aspetta che la Commissione tenga conto di tali critiche nell'attuale revisione politica di questi settori;

Risultati ricorrenti

17. invita la Commissione ad evitare la ripetizione nelle sue diverse relazioni di valutazione delle stesse frasi standard di carattere generale e a presentare critiche e proposte precise e concrete; invita la Commissione a presentare una relazione annuale di valutazione per il 2002 più leggibile e concreta di quella del 2001;

Giovedì 10 ottobre 2002

18. prende atto con preoccupazione del fatto che, da anni, i vari responsabili della valutazione in diversi settori esprimono critiche analoghe ⁽¹⁾, quali oneri amministrativi troppo pesanti per i beneficiari, complessità delle procedure, mancanza di una strategia chiara e di obiettivi precisi, mancanza di coerenza tra gli interventi e mancanza di efficienza;

19. invita la Commissione ad analizzare ulteriormente il contesto e le ragioni alla base di tali critiche ricorrenti, inserendo le sue conclusioni nel prossimo esercizio di valutazione;

20. rileva che un sistema di valutazione può essere considerato utile se è in grado di reagire rapidamente; invita la Commissione a esaminare se occorra migliorare la sua capacità di reagire ai risultati della valutazione e di rivedere di conseguenza le sue politiche;

21. rileva che le relazioni speciali della Corte dei conti, incentrandosi su una valutazione dei programmi basata sull'audit, formulano spesso critiche sull'efficacia operativa nonché sulla gestione di bilancio e possono quindi essere tenute presenti nei bilanci di valutazione; chiede insistentemente che le due procedure vengano utilizzate in modo complementare al fine di eliminare gli sprechi e l'uso inefficiente delle risorse;

Trasparenza e apertura

22. si congratula con la Commissione per il suo sito web relativo alla valutazione, ottimamente strutturato, che presenta i documenti chiave e offre collegamenti ad altri siti di valutazione; invita la Commissione a sviluppare ulteriormente la diffusione delle informazioni sulle attività di valutazione, procedendo ad aggiornamenti periodici;

23. accoglie positivamente il fatto che, su richiesta del Parlamento, la Commissione trasmetterà d'ora in poi alla commissione parlamentare competente informazioni sulle prossime relazioni di valutazione a intervalli semestrali, idealmente a gennaio e a luglio;

24. rileva che la maggior parte delle relazioni di valutazione sono pubblicate nei siti specifici delle DG; deplora tuttavia il fatto che la sua commissione competente non sia informata direttamente appena le relazioni di valutazione sono ultimate; sollecita la Commissione a trovare una soluzione per garantire tale notifica;

25. constata con preoccupazione l'elevato numero di relazioni di valutazione non disponibili elencato nel bilancio annuale di valutazione per il 2001; rileva che a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, relativo all'accesso del pubblico ai documenti, la Commissione può rifiutare l'accesso a documenti solo in casi eccezionali previsti all'articolo 4; invita la Commissione a illustrare caso per caso, a norma delle disposizioni specifiche dell'articolo 4, i motivi del rifiuto di mettere a disposizione le relazioni;

26. considera come potenziale punto debole del processo di valutazione il fatto che in molti settori «ad alto rischio» le autorità nazionali o regionali e i gestori dei progetti effettuino valutazioni ex ante avendo spesso un interesse legittimo a realizzare il programma o il progetto; invita la Commissione a prendere in esame le modalità e gli strumenti necessari a realizzare valutazioni indipendenti di tutti i programmi quadro della Comunità almeno una volta durante la loro attuazione e a trasmetterne i risultati al Parlamento;

*

* *

27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione ai governi degli Stati membri, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

⁽¹⁾ Vedi http://europa.eu.int/comm/budget/evaluation/pdf/review2001_en.pdf, pagina 8.

http://europa.eu.int/comm/budget/evaluation/pdf/review2000_en.pdf, pagina 6

http://europa.eu.int/comm/budget/evaluation/pdf/review99_en.pdf, pagina 7.

⁽²⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

Giovedì 10 ottobre 2002

P5_TA(2002)0458

Misure di assistenza finanziaria a favore delle PMI innovative e creatrici di occupazione

Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Iniziativa per la crescita e l'occupazione – Misure di assistenza finanziaria a favore delle piccole e medie imprese (PMI) innovative e creatrici di posti di lavoro» (2001/2242(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la relazione della Commissione (COM(2002) 345),
 - vista la comunicazione della Commissione relativa alla responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile (COM(2002) 347),
 - vista la decisione della Commissione del 10 dicembre 2001 sull'attuazione degli strumenti finanziari del programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità⁽¹⁾,
 - visti l'articolo 47, paragrafo 2, e l'articolo 163 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0304/2002),
- A. considerando che la fondamentale importanza della promozione delle piccole e medie imprese (PMI), in particolare, nonché di un contesto regolamentare che favorisca gli investimenti, l'innovazione e l'imprenditorialità, in generale, è stata confermata come priorità al Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e ribadita a Barcellona il 15-16 marzo 2002,
- B. considerando che il Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19-20 giugno 2000 ha approvato una Carta europea delle piccole imprese e che la maggior parte dei governi dei paesi candidati ha altresì approvato tale Carta, al fine di creare in questi paesi una base per le politiche volte allo sviluppo delle piccole imprese,
- C. considerando che le microimprese costituiscono una priorità politica essenziale e dovrebbero rappresentare una percentuale molto più alta delle PMI che beneficiano degli strumenti finanziari dell'UE,
- D. considerando che il Consiglio europeo di Siviglia del 21-22 giugno 2002 ha riconosciuto che la recente tendenza al ribasso delle attività economiche è terminata e che ciò sosterrà l'attuale ripresa della crescita e la creazione di posti di lavoro,
- E. considerando che le PMI sono attori essenziali nel dare forma concreta agli assi dello sviluppo sostenibile e sociale che è al centro delle preoccupazioni del piano d'azione e-Europe 2005,
- F. considerando che le PMI non sempre sono al corrente delle possibilità offerte dagli strumenti e dal sostegno finanziari messi a disposizione a livello europeo per supportare le loro attività,
- G. considerando che, nel caso di danni economici provocati da eventi naturali imprevisti, le PMI disporranno immediatamente di un accesso facilitato e non burocratico a mezzi finanziari a titolo dei programmi esistenti per la concessione di prestiti speciali (ad esempio programmi BEI) a sostegno della loro attività e per la salvaguardia dei posti di lavoro,
- H. considerando che esiste un divario tra le PMI europee e quelle degli Stati Uniti per quanto riguarda l'accesso al capitale di rischio, il che comporta una limitazione della partecipazione delle PMI europee all'economia globale, e considerando che esiste una disparità tra le PMI che beneficiano dei tre strumenti negli Stati membri, con il rischio di indebolire la coesione economica e sociale all'interno dell'UE,

⁽¹⁾ Soltanto documento interno della Commissione (C(2001)3973).

Giovedì 10 ottobre 2002

- I. considerando che le banche non sempre hanno mostrato interesse a fungere da intermediarie tra le PMI e il Fondo europeo d'investimento (FEI) nel quadro dello strumento di garanzia per le PMI, il che ha creato un pregiudizio soprattutto per quelle PMI che operano in regioni dell'UE con un reddito più basso,
- J. considerando che l'iniziativa per la crescita e l'occupazione è stata varata nel 1998 come programma pluriennale e come conseguenza della decisione di questo Parlamento di stanziare a tale fine un importo iniziale di 420 milioni di euro,
- K. considerando che con la decisione 2000/819/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa ad un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005)⁽¹⁾, si è deciso di prorogare gli strumenti finanziari dell'iniziativa per la crescita e l'occupazione in conformità di una nuova base giuridica, il programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare introducendo una nuova azione «Capitale d'avviamento»,
- L. considerando che nessuna di tali decisioni è stata discussa in precedenza con questo Parlamento, né gli è stata sottoposta successivamente, fino alla pubblicazione della relazione della Commissione per l'anno in questione,
- M. considerando che nella decisione originaria 98/347/CE del Consiglio del 19 maggio 1998 recante misure di assistenza finanziaria a favore di piccole e medie imprese (PMI) innovatrici e creatrici di posto di lavoro — iniziativa a favore della crescita e dell'occupazione⁽²⁾ si affermava chiaramente che sarebbero state prese le opportune misure per consentire alla Corte dei conti delle Comunità europee di esercitare le sue funzioni di verifica della regolarità dei pagamenti effettuati,
- N. considerando che la Corte dei conti, in data 10 luglio 2001, ha inviato alla Commissione una comunicazione che faceva seguito ai controlli effettuati in tre Stati membri su cinque fondi di capitale di rischio in relazione allo sportello MET (meccanismo europeo per le tecnologie) per l'avviamento,
- O. considerando che la Corte dei conti, in data 25 gennaio 2002, ha inviato alla Commissione una comunicazione che faceva seguito a missioni effettuate in sei Stati membri concernenti nove intermediari finanziari in relazione al meccanismo di garanzia per le PMI,
- P. considerando che nessuna di tali comunicazioni è stata messa a disposizione del Parlamento, nonostante quest'ultimo, nelle sue precedenti risoluzioni del 16 gennaio 2001⁽³⁾ e dell'11 dicembre 2001⁽⁴⁾, abbia sottolineato la necessità di tali controlli,
- Q. considerando che, secondo la relazione della Commissione del 1999, il FEI prevedeva che lo sportello MET per l'avviamento avrebbe avuto a disposizione 25-30 dei fondi di capitale di rischio dei 15 Stati membri,
- R. considerando che la Francia e la Germania rappresentano ancora circa il 40 % delle partecipazioni agli investimenti sia per quanto riguarda lo sportello MET per l'avviamento che il meccanismo di garanzia per le PMI,
- S. considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, della decisione del Consiglio 98/347/CE, la Commissione deve fornire entro la fine di maggio 2002 una valutazione del programma, in particolare per quanto riguarda la sua applicazione complessiva, i suoi effetti immediati in termini di creazione di posti di lavoro e le prospettive di creazione di occupazione a lungo termine,
- T. considerando che il numero totale di PMI beneficiarie del meccanismo di garanzia per le PMI è raddoppiato, passando nel 2001 a 92 408, rispetto a 40 678 del 2000 e a 7 223 dell'anno precedente, e considerando che tali PMI attualmente prevedono una crescita in termini di occupazione di 111 378 posti entro due anni,
- U. considerando che nella sua precitata risoluzione dell'11 dicembre 2001 questo Parlamento osservava che, mentre il 15 % delle PMI beneficiarie del meccanismo di garanzia per le PMI avevano ricevuto nel 1999 un finanziamento al preavviamento prima della loro creazione nel 2000, tutte queste società tranne sei (ossia 2 269) si trovavano in Francia e in Germania, e affermava che il loro successo meritava un'analisi dettagliata nella prossima relazione della Commissione,

⁽¹⁾ GU L 333 del 29.12.2000, pag. 84.

⁽²⁾ GU L 155 del 29.5.1998, pag. 43.

⁽³⁾ GU C 262 del 18.9.2001, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU C 177 E del 25.7.2002, pag. 72.

Giovedì 10 ottobre 2002

- V. considerando che lo sportello MET per l'avviamento ha registrato un aumento effettivo di 858 posti di lavoro nelle PMI che hanno ricevuto investimenti prima della fine del 2000, ossia una crescita annua del 20 %,
- W. considerando che le PMI attive nel settore dell'alta tecnologia rappresentano l'88 % delle PMI attualmente presenti nei portafogli dei fondi di capitale a rischio,
- X. considerando che il programma «Impresa comune europea», nella sua forma attuale, si è rivelato di scarso interesse per le PMI e di scarso impatto sull'occupazione,
- Y. considerando che nelle sue precitate risoluzioni del 16 gennaio 2001 e 11 dicembre 2001 sulle relazioni della Commissione per gli anni 1999 e 2000 questo Parlamento chiedeva che le successive relazioni annuali della Commissione gli fossero messe a disposizione prima della fine di maggio di ciascun anno,
- Z. considerando che un recente studio dell'ENSR (Rete europea per la ricerca sulle PMI), condotto sulle PMI e la responsabilità sociale e ambientale (Observatory of European SMEs 2002, n. 4), rivela che il 50 % delle PMI prese in considerazione assume una responsabilità sociale e ambientale ma che nella pratica sussistono degli ostacoli,
1. si compiace con la Commissione per aver presentato il suo progetto di relazione per il 2001 sei settimane prima rispetto alla relazione per il 2000, ma si rammarica che la relazione ufficiale sia stata pubblicata solo il 1° luglio e insiste affinché questo ritardo non si ripeta in futuro;
 2. si compiace con la Commissione e il FEI per i rilevanti progressi compiuti in particolare nell'utilizzazione del meccanismo di garanzia per le PMI e in relazione all'aumento dell'occupazione e delle prospettive di occupazione;
 3. chiede che venga assunto un impegno affinché una copia della valutazione più esaustiva dell'impatto dell'iniziativa sull'occupazione, prevista per la fine di maggio 2002, insieme ad altri eventuali documenti analoghi, sia inviata automaticamente e immediatamente a questo Parlamento per informazione;
 4. constata che lo sportello MET per l'avviamento comprende ora sedici contratti firmati dal FEI (uno ancora in fase di elaborazione), mentre altri contratti approvati in linea di principio non sono stati conclusi nei negoziati finali; accoglie con favore l'inclusione dell'Italia, del Portogallo e dell'Austria, che porta a undici gli Stati membri interessati, e sottolinea che l'aspettativa di una piena partecipazione di tutti e quindici gli Stati membri dovrebbe essere realizzata nel 2002;
 5. rileva che vi sono paesi dell'UE che non sono stati sostenuti dallo sportello MET per l'avviamento né dal meccanismo di garanzia per le PMI, e chiede alla Commissione di prendere le misure del caso per garantire una copertura geografica completa e un sostegno efficace alle PMI di tutti gli Stati membri;
 6. appoggia le revisioni del programma pluriennale a favore delle imprese e dell'imprenditorialità, decise dal Consiglio nel dicembre 2001; osserva con preoccupazione che riguardo a tali proposte non vi sono state discussioni preliminari con questo Parlamento, e insiste sul fatto che il suo diritto a partecipare a qualsiasi discussione futura deve essere pienamente riconosciuto;
 7. sottolinea che esso non può esercitare pienamente le sue responsabilità in materia di relazioni da elaborare su tale iniziativa se non è certo che sono stati attuati controlli sufficienti, nel qual caso ritiene opportuno chiedere l'immediato accesso alle comunicazioni della Corte dei conti per studiarne le valutazioni;
 8. chiede che si spieghi il motivo per cui si è ignorata la formale richiesta del Parlamento di ulteriori analisi sul finanziamento al preavviamento delle PMI;
 9. sottolinea che il meccanismo di garanzia per le PMI prevede in due anni una crescita di 25 000 posti nelle PMI beneficiarie in Spagna, ossia un aumento di oltre il 100 % e di gran lunga il più ampio rispetto a qualsiasi Stato membro, e chiede che nella prossima relazione venga effettuata un'analisi più approfondita di tale sviluppo;
 10. chiede che nella prossima relazione si faccia un'analisi più approfondita delle inadempienze in materia di prestiti;

Giovedì 10 ottobre 2002

11. chiede che nella prossima relazione si analizzi in modo più dettagliato il motivo per cui la Francia attira ancora circa il 30 % del totale dei crediti dello sportello MET per l'avviamento;
12. invita la Commissione a spiegare in quale maniera intende riorientare l'attenzione unilaterale per le PMI del settore dell'alta tecnologia affinché che gli stanziamenti disponibili non vengano concessi esclusivamente alle piccole e medie imprese che operano nel settore delle tecnologie avanzate e del know-how e le piccole imprese artigianali, commerciali, turistiche e dei servizi, compreso il settore terziario, abbiano a loro volta la possibilità di fruire di questi stanziamenti;
13. sottolinea che sussistono dubbi in merito al programma «Impresa comune europea» nella sua forma attuale, dato che le PMI che investono in altri Stati membri preferiscono creare delle filiali piuttosto che delle «joint ventures» o stipulare accordi di cooperazione piuttosto vaghi senza l'obbligo di creare una nuova entità giuridica; ritiene pertanto che il programma «Impresa comune europea» non sia più opportuno nella sua forma attuale e invita la Commissione a presentare nuove proposte intese alla creazione di relazioni di cooperazione e a promuovere l'imprenditorialità nei nuovi Stati membri;
14. ribadisce che, a causa della concentrazione sul capitale iniziale e l'avviamento, continua a registrarsi una relativa mancanza di sostegno ad una parte essenziale del ciclo economico delle PMI, ossia lo sviluppo delle attività correnti, l'offerta iniziale al pubblico o la vendita successiva; invita ancora una volta ad esaminare queste fasi successive e sollecita una risposta completa da parte della Commissione al riguardo;
15. constata che, mentre la relazione della Commissione del 2000 faceva riferimento all'intento di conseguire gli obiettivi comunitari in materia di crescita e occupazione non soltanto negli Stati membri attuali ma anche nei paesi candidati, intento accolto con favore da questo Parlamento, la relazione del 2001 riserva un'attenzione minima ai paesi candidati; chiede una spiegazione e la conferma di interventi in tale settore nell'anno successivo;
16. sottolinea l'importanza di promuovere gli investimenti e l'imprenditorialità nei paesi candidati e chiede alla Commissione di avvalersi appieno delle esperienze compiute con gli attuali strumenti di promozione dell'occupazione nelle PMI così da migliorare lo strumentario e poterlo utilizzare in maniera ottimale nei paesi candidati;
17. invita la Commissione a riferire quanto prima in merito alla questione delle PMI e della promozione della responsabilità sociale;
18. rammenta che un accesso equilibrato al credito per tutte le PMI europee è essenziale per evitare ritardi nella realizzazione della coesione economica e sociale;
19. fa presente che la Carta europea delle piccole imprese è stata allegata alla decisione sull'adozione del programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità;
20. invita il Consiglio e gli Stati membri a conferire valore giuridico alla Carta nel quadro di una decisione formale del Consiglio; è del parere che senza tale status giuridico l'importanza della Carta possa venir meno e che non si progredirà in tale settore;
21. chiede ai sistemi bancari di tutti gli Stati membri dell'UE di migliorare la loro apertura nei confronti delle PMI, in particolare di quelle che, a causa di catastrofi ambientali impreviste, hanno perso la propria base economica e si trovano in fase di ricostruzione, e chiede alla Commissione e agli Stati membri di incoraggiarli a svolgere il loro ruolo di intermediari nel quadro dello strumento di garanzia per le PMI concedendo prestiti alle PMI;
22. chiede alla Commissione e agli Stati membri di scegliere con particolare attenzione e in base al merito gli organi che fungono da intermediari per ciascuno strumento finanziario, i quali devono essere prossimi alla realtà delle PMI;
23. sottolinea la necessità di sondare gli intermediari finanziari, di semplificare le procedure di finanziamento e di eliminare l'inutile burocrazia, agevolando così il coinvolgimento delle PMI nei nuovi progetti;
24. richiama l'attenzione degli Stati membri sulla tendenza di alcune amministrazioni pubbliche a fissare condizioni e presupposti per l'ammissibilità delle PMI, con il risultato che quelle escluse finiscono per essere più numerose di quelle che hanno diritto a partecipare;

Giovedì 10 ottobre 2002

25. chiede alla Commissione e in particolare agli Stati membri di lanciare campagne volte a offrire alle PMI informazioni chiare e semplici sul modo in cui beneficiare degli strumenti finanziari dell'UE e di qualsiasi altra opportunità offerta dall'UE in materia di imprenditorialità;

26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e alla Corte dei conti.

P5_TA(2002)0459

Rendimento energetico nell'edilizia *II**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (8094/2/2002 – C5-0268/2002 – 2001/0098(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (8094/2/2002 – C5-0268/2002) ⁽¹⁾,
- vista la sua posizione in prima lettura ⁽²⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 226) ⁽³⁾,
- vista la proposta modificata della Commissione (COM(2002) 192) ⁽⁴⁾,
- visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
- visto l'articolo 80 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0297/2002),

1. modifica come segue la posizione comune;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 197 E del 20.8.2002, pag. 6.

⁽²⁾ P5_TA(2002)0039.

⁽³⁾ GU C 213 E del 31.7.2001, pag. 266.

⁽⁴⁾ GU C 203 E del 27.8.2002, pag. 69.

P5_TC2-COD(2001)0098

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 10 ottobre 2002 in vista dell'adozione della direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

⁽¹⁾ GU C 213 E del 31.7.2001, pag. 266 e GU C 203 E del 27.8.2002, pag. 69.

Giovedì 10 ottobre 2002

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 6 del trattato, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie.
- (2) Le risorse naturali, alla cui utilizzazione accorta e razionale fa riferimento l'articolo 174 del trattato, comprendono i prodotti petroliferi, il gas naturale e i combustibili solidi, che pur costituendo fonti essenziali di energia sono anche le principali sorgenti delle emissioni di biossido di carbonio.
- (3) L'aumento del rendimento energetico occupa un posto di rilievo nel complesso delle misure e degli interventi necessari per conformarsi al protocollo di Kyoto e dovrebbe far parte integrante anche dei pacchetti di proposte volte ad assolvere agli impegni assunti in altre sedi.
- (4) La gestione del fabbisogno energetico è un importante strumento che consente alla Comunità di influenzare il mercato mondiale dell'energia e quindi la sicurezza degli approvvigionamenti nel medio e lungo termine.
- (5) Nelle conclusioni del 30 maggio 2000 e del 5 dicembre 2000 il Consiglio ha approvato il piano d'azione della Commissione sull'efficienza energetica ed ha richiesto interventi specifici nel settore dell'edilizia.
- (6) L'energia impiegata nel settore residenziale e terziario, composto per la maggior parte di edifici, rappresenta oltre il 40% del consumo finale di energia della Comunità. Essendo questo un settore in espansione, i suoi consumi di energia e quindi le sue emissioni di biossido di carbonio sono destinati ad aumentare.
- (7) La direttiva 93/76/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, intesa a limitare le emissioni di biossido di carbonio migliorando l'efficienza energetica (SAVE) ⁽⁴⁾, che impone agli Stati membri di elaborare, attuare e comunicare i programmi per il rendimento energetico nel settore dell'edilizia, ha iniziato a produrre i primi notevoli benefici. Si avverte tuttavia l'esigenza di uno strumento giuridico complementare che sancisca interventi più concreti al fine di realizzare il grande potenziale di risparmio energetico tuttora inattuato e di ridurre l'ampio divario tra le risultanze dei diversi Stati membri in questo settore.
- (8) Ai sensi della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione ⁽⁵⁾, l'edificio ed i relativi impianti di riscaldamento, condizionamento ed aerazione devono essere progettati e realizzati in modo da richiedere, in esercizio, un basso consumo di energia, tenuto conto delle condizioni climatiche del luogo e nel rispetto del benessere degli occupanti.
- (9) Le misure per l'ulteriore miglioramento del rendimento energetico degli edifici dovrebbero tenere conto delle condizioni climatiche e locali, nonché dell'ambiente termico interno e dell'efficacia sotto il profilo dei costi. Esse non dovrebbero contravvenire ad altre prescrizioni essenziali sull'edilizia quali l'accessibilità, la prudenza e l'uso cui è destinato l'edificio.
- (10) Il rendimento energetico degli edifici dovrebbe essere calcolato in base ad una metodologia, che può essere differenziata a livello regionale, che consideri, oltre alla coibentazione, una serie di altri fattori che svolgono un ruolo di crescente importanza, come il tipo di impianto di riscaldamento e condizionamento, l'impiego di fonti di energia rinnovabili e le caratteristiche architettoniche dell'edificio.

⁽¹⁾ GU C 36 dell'8.2.2002, pag. 20.

⁽²⁾ GU C 107 del 3.5.2002, pag. 76.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2002, posizione comune del Consiglio del 7 giugno 2002 (GU C 197 E del 20.8.2002, pag. 6) e posizione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2002.

⁽⁴⁾ GU L 237 del 22.9.1993, pag. 28.

⁽⁵⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12, modificata dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30.8.1993, pag.1).

Giovedì 10 ottobre 2002

L'impostazione comune di questa analisi, svolta da esperti qualificati e/o accreditati, la cui indipendenza deve essere garantita in base a criteri obiettivi, contribuirà alla creazione di un contesto omogeneo per le iniziative di risparmio energetico degli Stati membri nel settore edile e introdurrà un elemento di trasparenza sul mercato immobiliare comunitario, a beneficio dei potenziali acquirenti o locatari dell'immobile.

- (11) La Commissione intende sviluppare ulteriormente norme quali la EN 832 e la prEN 13790, anche per quanto riguarda i sistemi di condizionamento d'aria e l'illuminazione.
- (12) Poiché gli edifici influiscono sul consumo energetico a lungo termine, tutti i nuovi edifici dovrebbero essere assoggettati a prescrizioni minime di rendimento energetico stabilite in funzione delle locali condizioni climatiche. A questo proposito le migliori prassi dovrebbero essere destinate ad un uso ottimale degli elementi relativi al miglioramento del rendimento energetico. Dato che in genere il potenziale dell'applicazione dei sistemi energetici alternativi non è analizzato in profondità, la fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi energetici alternativi dovrebbe essere accertata una volta, ad opera dello Stato membro, mediante uno studio che indichi un elenco di misure di conservazione dell'energia, per condizioni medie di mercato locale, che soddisfino criteri relativi al rapporto costi/efficacia. Se la o le misure sono considerate *effettivamente applicabili*, prima dell'inizio dei lavori possono essere necessari studi specifici.
- (13) Per gli edifici che superano determinate dimensioni, la ristrutturazione importante dovrebbe essere considerata un'opportunità di migliorare il rendimento energetico mediante misure efficaci sotto il profilo dei costi. Ristrutturazioni importanti si hanno quando il costo totale della ristrutturazione connesso con le murature esterne e/o gli impianti energetici quali il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il condizionamento d'aria, la ventilazione e l'illuminazione è superiore al 25 % del valore dell'edificio, escluso il valore del terreno sul quale questo è situato, o quando una quota superiore al 25 % delle murature esterne dell'edificio viene ristrutturata.
- (14) Tuttavia, il miglioramento del rendimento energetico globale di un edificio esistente non implica necessariamente una completa ristrutturazione dell'edificio e potrebbe invece limitarsi alle parti che sono più specificamente pertinenti ai fini del rendimento energetico dell'edificio e che rispondono al criterio costi/efficienza.
- (15) I requisiti di ristrutturazione per gli edifici esistenti non dovrebbero essere incompatibili con la funzione, la qualità o il carattere previsti dell'edificio. Dovrebbe essere possibile recuperare i costi supplementari dovuti ad una siffatta ristrutturazione entro un lasso di tempo ragionevole rispetto alla prospettiva tecnica di vita degli investimenti tramite un maggiore risparmio energetico.
- (16) Il processo di certificazione può essere accompagnato da programmi per agevolare un accesso equo al miglioramento del rendimento energetico, basato su accordi tra associazioni di soggetti interessati e un organismo designato dagli Stati membri e attuato da società di servizi energetici che accettano di impegnarsi a realizzare gli investimenti prestabiliti. I progetti adottati dovrebbero essere oggetto di sorveglianza e controllo da parte degli Stati membri che dovrebbero inoltre facilitare il ricorso a sistemi incentivanti. Per quanto possibile, l'attestato dovrebbe descrivere la reale situazione dell'edificio in termini di rendimento energetico e può essere riveduto di conseguenza. Gli edifici occupati dalle pubbliche autorità o aperti al pubblico dovrebbero assumere un approccio esemplare nei confronti dell'ambiente e dell'energia assoggettandosi alla certificazione energetica ad intervalli regolari. I relativi dati sulle prestazioni energetiche andrebbero resi pubblici affiggendo gli attestati in luogo visibile. Potrebbero inoltre essere affisse le temperature ufficialmente raccomandate per gli ambienti interni, raffrontate alle temperature effettivamente riscontrate, onde scoraggiare l'uso scorretto degli impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione. Ciò dovrebbe contribuire ad evitare gli sprechi di energia e a mantenere condizioni climatiche interne confortevoli (comfort termico) in *relazione alla temperatura esterna*.
- (17) ***Gli Stati membri possono avvalersi anche di altri mezzi/misure, non previsti dalla presente direttiva, per promuovere un rendimento energetico maggiore. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare una buona gestione energetica, tenendo conto dell'intensità di impiego degli edifici.***

Giovedì 10 ottobre 2002

- (18) Negli ultimi anni si osserva una crescente proliferazione degli impianti di condizionamento dell'aria nei paesi del sud dell'Europa. Ciò pone gravi problemi di carico massimo, che comportano un aumento del costo dell'energia elettrica e uno squilibrio del bilancio energetico di tali paesi. Dovrebbe essere accordata priorità alle strategie che contribuiscono a migliorare il rendimento termico degli edifici nel periodo estivo. Concretamente, occorrerebbe sviluppare maggiormente le tecniche di raffreddamento passivo, soprattutto quelle che contribuiscono a migliorare le condizioni climatiche interne e il microclima intorno agli edifici.
- (19) La manutenzione regolare, da parte di personale qualificato, delle caldaie e degli impianti di condizionamento contribuisce a garantire la corretta regolazione in base alle specifiche di prodotto e quindi un rendimento ottimale sotto il profilo ambientale, energetico e della sicurezza. È bene sottoporre il complesso dell'impianto termico ad una perizia indipendente qualora la sostituzione possa essere presa in considerazione in base a criteri di efficienza sotto il profilo dei costi.
- (20) **La fatturazione, per gli occupanti degli edifici, dei costi relativi al riscaldamento, al condizionamento dell'aria e all'acqua calda, calcolati in proporzione al reale consumo, potrebbero contribuire ad un risparmio energetico nel settore residenziale. Gli occupanti dovrebbero essere messi in condizione di regolare il proprio consumo di calore ed acqua calda, nella misura in cui ciò renda proficue tali misure.**
- (21) Secondo i principi della sussidiarietà e della proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, i principi generali e gli obiettivi della disciplina in materia di rendimento energetico devono essere fissati a livello comunitario, mentre le modalità di attuazione restano di competenza degli Stati membri, cosicché ciascuno di essi possa predisporre il regime che meglio si adatta alle sue specificità. La presente direttiva si limita al minimo richiesto e non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.
- (22) Occorrerebbe prevedere la possibilità di un rapido adeguamento del metodo di calcolo e della revisione periodica da parte degli Stati membri delle prescrizioni minime nel campo del rendimento energetico degli edifici nei confronti del progresso tecnologico, **per quanto riguarda, tra l'altro, le proprietà (o qualità) isolanti dei materiali di costruzione**, e dell'evoluzione futura degli standard.
- (23) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽¹⁾,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivo

L'obiettivo della presente direttiva è promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi.

Le disposizioni in essa contenute riguardano:

- a) il quadro generale di una metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici;
- b) l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione;
- c) l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici esistenti di grande metratura sottoposti a importanti ristrutturazioni;
- d) la certificazione energetica degli edifici; e
- e) l'ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d'aria negli edifici, nonché una perizia del complesso degli impianti termici le cui caldaie abbiano più di quindici anni.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Giovedì 10 ottobre 2002

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

1. «edificio»: una costruzione provvista di tetto e di muri, per la quale l'energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità abitative a sé stanti;
2. «rendimento energetico di un edificio»: **la quantità di energia effettivamente consumata o che si stima necessaria per soddisfare le varie necessità associate ad un uso standard dell'edificio, compresi, tra gli altri, il riscaldamento, l'acqua calda, il raffreddamento, la ventilazione e l'illuminazione. Tale quantità viene** espressa da uno o più descrittori calcolati tenendo conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di generazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico;
3. «attestato del rendimento energetico di un edificio»: un documento riconosciuto dallo Stato membro o da una persona giuridica da esso designata, in cui figura il valore risultante dal calcolo del rendimento energetico di un edificio effettuato seguendo una metodologia sulla base del quadro generale descritto nell'allegato;
4. «ogenerazione (generazione combinata di energia elettrica e termica)»: la produzione simultanea di energia meccanica o elettrica e di energia termica a partire dai combustibili primari nel rispetto di determinati criteri qualitativi di efficienza energetica;
5. «sistema di condizionamento d'aria»: il complesso di tutti i componenti necessari per un sistema di trattamento dell'aria in cui la temperatura è controllata o può essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidità e della purezza dell'aria;
6. «caldaia»: il complesso bruciatore-focolare che permette di trasferire all'acqua il calore prodotto dalla combustione;
7. «potenza nominale utile (espressa in kW)»: la potenza termica massima specificata e garantita dal costruttore come potenza che può essere sviluppata all'acqua in regime di funzionamento continuo rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore;
8. «pompa di calore»: un dispositivo/impianto che sottrae calore a bassa temperatura dall'aria, dall'acqua o dal suolo e lo trasferisce all'impianto di riscaldamento di un edificio.

Articolo 3

Adozione di una metodologia

Gli Stati membri applicano a livello nazionale e regionale una metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici sulla base del quadro generale di cui all'allegato. Le parti 1 e 2 di tale quadro sono adeguate al progresso tecnico secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, tenendo conto dei valori o delle norme applicati nella normativa degli Stati membri.

Tale metodologia è stabilita a livello nazionale o regionale.

Il rendimento energetico degli edifici è espresso in modo trasparente e può indicare il valore delle emissioni di CO₂.

Articolo 4

Fissazione di requisiti di rendimento energetico

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano istituiti requisiti minimi di rendimento energetico per gli edifici, calcolati in base alla metodologia di cui all'articolo 3. Nel fissare tali requisiti, gli Stati membri possono distinguere tra gli edifici già esistenti e quelli di nuova costruzione, nonché diverse categorie di edifici. Tali requisiti devono tener conto delle condizioni generali del clima

Giovedì 10 ottobre 2002

degli ambienti interni allo scopo di evitare eventuali effetti negativi quali una ventilazione inadeguata, nonché delle condizioni locali, dell'uso cui l'edificio è destinato e della sua età. I requisiti sono riveduti a scadenze regolari che non dovrebbero superare i cinque anni e, se necessario, aggiornati in funzione dei progressi tecnici nel settore dell'edilizia.

2. I requisiti di rendimento energetico sono applicati a norma degli articoli 5 e 6.
3. Gli Stati membri possono decidere di non istituire o di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 per le seguenti categorie di fabbricati:
 - edifici e monumenti ufficialmente protetti come patrimonio designato o in virtù del loro speciale valore architettonico o storico, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto;
 - edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
 - fabbricati temporanei con un tempo di utilizzo previsto non superiore a due anni, siti industriali, officine ed edifici agricoli non residenziali a basso fabbisogno energetico, nonché edifici agricoli non residenziali utilizzati in un settore disciplinato da un accordo nazionale settoriale sul rendimento energetico;
 - edifici residenziali destinati ad essere utilizzati meno di quattro mesi all'anno;
 - fabbricati indipendenti con una metratura utile totale inferiore a 50 m².

Articolo 5

Edifici di nuova costruzione

Gli Stati membri provvedono affinché gli edifici di nuova costruzione soddisfino i requisiti minimi di rendimento energetico di cui all'articolo 4.

Per gli edifici di nuova costruzione la cui metratura utile totale supera i 1000 m², gli Stati membri provvedono affinché la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi quali:

- sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energie rinnovabili;
- cogenerazione;
- sistemi di riscaldamento e climatizzazione a distanza (complesso di edifici/condomini), se disponibili;
- pompe di calore, a certe condizioni;

sia valutata e sia tenuta presente prima dell'inizio dei lavori di costruzione.

Articolo 6

Edifici esistenti

Gli Stati membri provvedono affinché, allorché edifici di metratura totale superiore a 1000 m² subiscono ristrutturazioni importanti, il loro rendimento energetico sia migliorato al fine di soddisfare i requisiti minimi per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile. Gli Stati membri ricavano i requisiti minimi di rendimento energetico sulla base dei requisiti di rendimento energetico fissati per gli edifici a norma dell'articolo 4. I requisiti possono essere fissati per gli edifici ristrutturati nel loro insieme o per i sistemi o i componenti ristrutturati, allorché questi rientrano in una ristrutturazione da attuare in tempi ristretti, con l'obiettivo succitato di migliorare il rendimento energetico globale dell'edificio.

Giovedì 10 ottobre 2002

Articolo 7

Attestato di certificazione energetica

1. Gli Stati membri provvedono a che, in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l'attestato di certificazione energetica sia messo a disposizione del proprietario o che questi lo metta a disposizione del futuro acquirente o locatario, a seconda dei casi. La validità dell'attestato è di dieci anni al massimo.

La certificazione per gli appartamenti di un condominio può fondarsi:

- su una certificazione comune dell'intero edificio per i condomini dotati di un impianto termico comune

ovvero

- sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio.

Gli Stati membri possono escludere le categorie di cui all'articolo 4, paragrafo 3 dall'applicazione del presente paragrafo.

2. L'attestato di certificazione energetica degli edifici comprende dati di riferimento, quali i valori vigenti a norma di legge e i valori di riferimento, che consentano ai consumatori di valutare e confrontare il rendimento energetico dell'edificio. L'attestato è corredato di raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico in termini di costi-benefici.

L'obiettivo degli attestati di certificazione è limitato alla fornitura di informazioni e qualsiasi effetto di tali attestati in termini di procedimenti giudiziari o di altra natura sono decisi conformemente alle norme nazionali.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che negli edifici la cui metratura utile totale supera i 1000 m² occupati da autorità pubbliche e da enti che forniscono servizi pubblici a un ampio numero di persone e sono pertanto frequentati spesso da tali persone sia affisso in luogo chiaramente visibile per il pubblico un attestato di certificazione energetica risalente a non più di dieci anni prima.

Per i suddetti edifici può essere chiaramente esposta la gamma delle temperature raccomandate e reali per gli ambienti interni ed eventualmente le altre grandezze meteorologiche pertinenti.

Articolo 8

Ispezione delle caldaie

Al fine di ridurre il consumo energetico e i livelli di emissione di biossido di carbonio, gli Stati membri o:

- a) adottano le misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche delle caldaie alimentate con combustibili liquidi o solidi non rinnovabili con potenza nominale utile compresa tra i 20 ed i 100 kW. Tali ispezioni possono essere effettuate anche su caldaie che utilizzano altri combustibili.

Le caldaie la cui potenza nominale utile è superiore a 100 kW sono ispezionate almeno ogni due anni. Per le caldaie a gas, questo periodo può essere esteso a quattro anni.

Per gli impianti termici dotati di caldaie di potenza nominale utile superiore a 20 kW e di età superiore a quindici anni, gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione un tantum dell'impianto termico complessivo. Sulla scorta di tale ispezione, che include una valutazione del rendimento della caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio, gli esperti forniscono alle utenze una consulenza in merito alla sostituzione della caldaia, ad altre modifiche dell'impianto termico o a soluzioni alternative;

Giovedì 10 ottobre 2002

ovvero

- b) adottano provvedimenti atti ad assicurare che sia fornita alle utenze una consulenza in merito alla sostituzione delle caldaie, ad altre modifiche dell'impianto termico o a soluzioni alternative, che possono comprendere ispezioni intese a valutare l'efficienza e il corretto dimensionamento della caldaia. L'impatto globale di tale approccio dovrebbe essere sostanzialmente equipollente a quello di cui alla lettera a). Gli Stati membri che si avvalgono di questa formula presentano alla Commissione, con scadenza biennale, una relazione sull'equipollenza dell'approccio da essi adottato.

Articolo 9

Ispezione dei sistemi di condizionamento d'aria

Al fine di ridurre il consumo energetico e le emissioni di biossido di carbonio, gli Stati membri stabiliscono le misure necessarie affinché i sistemi di condizionamento d'aria la cui potenza nominale utile è superiore a 12 kW vengano periodicamente ispezionati.

L'ispezione contempla una valutazione dell'efficienza del sistema di condizionamento d'aria e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di condizionamento dell'edificio. Viene data alle utenze un'opportuna consulenza in merito ai possibili miglioramenti o alla sostituzione del sistema di condizionamento ovvero a soluzioni alternative.

Articolo 10

Esperti indipendenti

Gli Stati membri si assicurano che la certificazione degli edifici e l'elaborazione delle raccomandazioni che la corredano nonché l'ispezione delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d'aria vengano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati e/o riconosciuti, qualora operino come imprenditori individuali o impiegati di enti pubblici o di organismi privati.

Articolo 11

Revisione

La Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 14, valuta la presente direttiva alla luce dell'esperienza acquisita nel corso della sua applicazione e, se necessario, presenta proposte concernenti tra l'altro:

- a) eventuali misure complementari relative alla ristrutturazione degli edifici di superficie utile totale inferiore a 1000 m²;
- b) incentivi generali a favore di misure di efficienza energetica negli edifici.

Articolo 12

Informazione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per informare gli utilizzatori di edifici sui diversi metodi e sulle diverse prassi che contribuiscono a migliorare il rendimento energetico. Su richiesta degli Stati membri, la Commissione assiste gli Stati membri nella realizzazione di queste campagne di informazione, che possono essere oggetto di programmi comunitari.

Articolo 13

Adeguamento del contesto

Le parti 1 e 2 dell'allegato sono rivedute a scadenze regolari, non inferiori a due anni.

Le eventuali modifiche necessarie per adeguare le parti 1 e 2 dell'allegato al progresso tecnico sono *adottate* secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Giovedì 10 ottobre 2002

Articolo 14

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 15

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ...⁽¹⁾. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. In caso di mancata disponibilità di esperti qualificati e/o riconosciuti, gli Stati membri *possono disporre* di un ulteriore periodo di **tre** anni per applicare integralmente gli articoli 7, 8 e 9. Se si avvalgono di tale possibilità, essi ne danno comunicazione alla Commissione, fornendo le appropriate motivazioni, insieme ad un calendario per l'ulteriore attuazione della presente direttiva.

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 17

Destinatari

Gli Stati membri sono i destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

⁽¹⁾ Trentasei mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

ALLEGATO

QUADRO GENERALE PER IL CALCOLO DEL RENDIMENTO ENERGETICO
DEGLI EDIFICI (Articolo 3)

1. Il metodo di calcolo del rendimento energetico degli edifici deve comprendere almeno i seguenti aspetti:
 - a) caratteristiche termiche dell'edificio (murature esterne e divisioni interne, ecc.). Tali caratteristiche possono anche includere l'ermeticità;
 - b) impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda, comprese le relative caratteristiche di coibentazione;
 - c) sistema di condizionamento d'aria;
 - d) ventilazione;
 - e) impianto di illuminazione incorporato (principalmente per il settore non residenziale);
 - f) posizione ed orientamento degli edifici, compreso il clima esterno;
 - g) sistemi solari passivi e protezione solare;
 - h) ventilazione naturale;
 - i) qualità climatica interna, incluso il clima degli ambienti interni progettato.
 2. Il calcolo deve tener conto, se del caso, dei vantaggi insiti nelle seguenti opzioni:
 - a) sistemi solari attivi ed altri impianti di generazione di calore ed elettricità a partire da fonti energetiche rinnovabili;
 - b) sistemi di cogenerazione dell'elettricità;
 - c) sistemi di riscaldamento e condizionamento a distanza (complesso di edifici/condomini);
 - d) illuminazione naturale.
 3. Ai fini del calcolo è necessario classificare adeguatamente gli edifici secondo categorie quali:
 - a) abitazioni monofamiliari di diverso tipo;
 - b) condomini (di appartamenti);
 - c) uffici;
 - d) strutture scolastiche;
 - e) ospedali;
 - f) alberghi e ristoranti;
 - g) impianti sportivi;
 - h) esercizi commerciali per la vendita all'ingrosso o al dettaglio;
 - i) altri tipi di fabbricati impieganti energia.
-

Giovedì 10 ottobre 2002

P5_TA(2002)0460

Sostanze e preparati pericolosi (CMR) ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventitreesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione) (8328/1/2002 – C5-0267/2002 – 2001/0110(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (8328/1/2002 – C5-0267/2002) ⁽¹⁾,
- vista la sua posizione in prima lettura ⁽²⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 256 ⁽³⁾),
- visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
- visto l'articolo 80 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0285/2002),

1. modifica come segue la posizione comune;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 197 E del 20.8.2002, pag. 1.

⁽²⁾ P5_TA(2002)0025.

⁽³⁾ GU C 213 E del 31.7.2001, pag. 263.

P5_TC2-COD(2001)0110

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 10 ottobre 2002 in vista dell'adozione della direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventitreesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

⁽¹⁾ GU C 213 E del 31.7.2001, pag. 263.

⁽²⁾ GU C 311 del 7.11.2001, pag. 7.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2002, posizione comune del Consiglio del 3 giugno 2002 (GU C 197 E del 20.8.2002, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2002.

Giovedì 10 ottobre 2002

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 14 del trattato deve essere instaurato uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.
- (2) Il 29 marzo 1996 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la decisione n. 646/96/CE che adotta un piano d'azione contro il cancro nell'ambito del programma quadro per la sanità pubblica (1996-2000) ⁽¹⁾.
- (3) Per migliorare la tutela della salute e la sicurezza dei consumatori è opportuno che le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione e i preparati che le contengono non vengano immessi sul mercato a disposizione del grande pubblico. **La Commissione dovrebbe presentare quanto prima possibile una proposta volta a vietare l'uso di prodotti contenenti queste sostanze laddove vi siano prove scientifiche che esse vengono rilasciate da tali prodotti comportando così l'esposizione del grande pubblico.**
- (4) La direttiva 94/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE ⁽²⁾ presenta, in forma di appendice ai punti 29, 30 e 31 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE ⁽³⁾, un elenco contenente sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione delle categorie 1 o 2. Tali sostanze e i preparati che le contengono non dovrebbero essere immessi sul mercato a disposizione del grande pubblico.
- (5) La direttiva 94/60/CE stabilisce che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta per estendere tale elenco entro sei mesi dalla pubblicazione di un adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽⁴⁾, contenente sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione delle categorie 1 o 2.
- (6) La direttiva 98/98/CE della Commissione, del 15 dicembre 1998, recante venticinquesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾, e più in particolare dell'allegato I, presenta 20 sostanze recentemente classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione delle categorie 1 o 2, mentre la direttiva 2000/32/CE della Commissione, del 19 maggio 2000, recante ventiseiesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾, e più in particolare dell'allegato I, presenta due sostanze recentemente classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione delle categorie 1 o 2. Tali sostanze dovrebbero essere aggiunte ai punti 29, 30 e 31 dell'appendice dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE.
- (7) Sono stati valutati i rischi e i vantaggi delle sostanze così recentemente classificate.
- (8) La presente direttiva non incide sulla legislazione comunitaria che stabilisce prescrizioni minime per la protezione dei lavoratori di cui alla direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ⁽⁷⁾, e alle direttive particolari adottate in virtù di essa, in particolare la direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro ⁽⁸⁾,

⁽¹⁾ GU L 95 del 16.4.1996, pag. 9. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 521/2001/CE (GU L 79 del 17.3.2001, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 365 del 31.12.1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/62/CE della Commissione (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 58).

⁽⁴⁾ GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/59/CE della Commissione (GU L 225 del 21.8.2001, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 355 del 30.12.1998, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione 2000/368/CE della Commissione (GU L 136 dell'8.6.2000, pag. 108).

⁽⁶⁾ GU L 136 dell'8.6.2000, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/38/CE (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 66).

Giovedì 10 ottobre 2002

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le sostanze riportate nell'allegato sono aggiunte a quelle contenute nell'appendice, ai sensi rispettivamente dei punti 29, 30 e 31 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il ...⁽¹⁾ le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere *dal* ...⁽²⁾.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

⁽¹⁾ Dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

⁽²⁾ Diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Giovedì 10 ottobre 2002

ALLEGATO

Punto 29 Sostanze cancerogene: categoria 2

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS
Dicloruro di cobalto	027-004-00-5	231-589-4	7646-79-9
Solfato di cobalto	027-005-00-0	233-334-2	10124-43-3
Fluoruro di cadmio	048-006-00-2	232-222-0	7790-79-6
Crisene	601-048-00-0	205-923-4	218-01-9
Benzo[e]pirene	601-049-00-6	205-892-7	192-97-2
2,2-biossirano (diossido di butadiene) (1,2:3,4-diepos-sibutano)	603-060-00-1	215-979-1	1464-53-5
2,3-epossipropan-1-olo (glicidolo)	603-063-00-8	209-128-3	556-52-5
2,4-dinitrotoluene [1]; dinitrotoluene [2]; dinitroto-luene, tecnico	609-007-00-9	204-450-0 [1] 246-836-1 [2]	121-14-2 [1] 25321-14-6 [2]
2,6-dinitrotoluene	609-049-00-8	210-106-0	606-20-2
Idrazina-tri-nitrometano	609-053-00-X	414-850-9	—
Azobenzene	611-001-00-6	203-102-5	103-33-3
Sostanze coloranti azoiche a base di o-dianisidina; sostanze coloranti 4,4'-diarilazo-3,3'-dimetossibifenile ad eccezione di quelle altrove menzionate nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE	611-029-00-9	—	—
Sostanze coloranti a base di o-tolidina; sostanze colo-ranti 4,4'-diarilazo-3,3'-dimetilbifenile, ad eccezione di quelle menzionate nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE	611-030-00-4	—	—
1,4,5,8-tetraaminoantrachinone; C.I. Blu Disperso 1	611-032-00-5	219-603-7	2475-45-8

Punto 30 Sostanze mutagene: categoria 2

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS
Fluoruro di cadmio	048-006-00-2	232-222-0	7790-79-6
Cloruro di cadmio	048-008-00-3	233-296-7	10108-64-2
2,2-biossirano (diossido di butadiene) (1,2:3,4-diepos-sibutano)	603-060-00-1	215-979-1	1464-53-5

Punto 31 Sostanze tossiche per la riproduzione: categoria 2

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS
Fluoruro di cadmio	048-006-00-2	232-222-0	7790-79-6
Cloruro di cadmio	048-008-00-3	233-296-7	10108-64-2
2,3-epossipropan-1-olo (glicidolo)	603-063-00-8	209-128-3	556-52-5
2-metossipropanolo	603-106-00-0	216-455-5	1589-47-5
4,4-isobutiletilidendifenolo; 2,2-bis (4-idrossifenil)-4-metilpentano	604-024-00-8	401-720-1	6807-17-6
Acetato di 2-metossipropile	607-251-00-0	274-724-2	70657-70-4
Tridemorfo (ISO) (2,6-dimetil-4-tridecilmorfolina)	613-020-00-5	246-347-3	24602-86-6
Cicloesimide	613-140-00-8	200-636-0	66-81-9

Giovedì 10 ottobre 2002

P5_TA(2002)0461

Disciplina per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una disciplina per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (COM(2001) 581 – C5-0578/2001 – 2001/0245(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 581 ⁽¹⁾),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0578/2001),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione giuridica e per il mercato interno e della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0303/2002),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C C 75 E del 26.3.2002, pag. 33.

P5_TC1-COD(2001)0245

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 ottobre 2002 in vista dell'adozione della direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una disciplina per lo scambio di quote di emissioni da gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ GU C 75 E del 26.3.2002, pag. 33.

⁽²⁾ GU C 221 del 17.9.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU C 192 del 12.8.2002, pag. 59.

⁽⁴⁾ Posizione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2002.

Giovedì 10 ottobre 2002

considerando quanto segue:

- (1) Il Libro verde sullo scambio dei diritti di emissione di gas a effetto serra all'interno dell'Unione europea ⁽¹⁾ ha lanciato in tutt'Europa un ampio dibattito sull'opportunità e sulle modalità di funzionamento di un meccanismo che consenta lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra all'interno dell'Unione europea. Il Programma europeo per il cambiamento climatico ⁽²⁾ ha prospettato una serie di politiche e di misure comuni, da definire attraverso un processo di consultazione aperto a tutti i soggetti interessati, fra le quali assume rilievo una disciplina per lo scambio delle emissioni di gas a effetto serra nella Comunità basata sul citato Libro verde. Nelle sue conclusioni dell'8 marzo 2001, il Consiglio ha riconosciuto la particolare importanza del Programma europeo per il cambiamento climatico e dei lavori basati sul Libro verde ed ha sottolineato l'urgenza di avviare iniziative concrete a livello comunitario.
- (2) Il Sesto programma di azione per l'ambiente: «Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta» ⁽³⁾, individua nel cambiamento climatico un tema prioritario per le iniziative della Comunità e prevede, per il 2005, l'istituzione di un sistema paneuropeo per lo scambio di emissioni. Questo programma riconosce che la Comunità si è impegnata ad operare, tra il 2008 e il 2012, una riduzione dell'8% delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990 e che, a più lungo termine, occorrerà che le emissioni di gas a effetto serra diminuiscano del 70% circa rispetto al livello del 1990.
- (3) L'obiettivo finale della Convenzione quadro delle Nazioni sui cambiamenti climatici, approvata con decisione 94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1993, concernente la conclusione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ⁽⁴⁾ è di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera a un livello che escluda qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico.
- (4) Una volta entrato in vigore, il Protocollo di Kyoto, approvato con decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del Protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni ⁽⁵⁾, impegnerà la Comunità e i suoi Stati membri a ridurre, nel periodo 2008-2012, le loro emissioni antropiche aggregate dei gas a effetto serra elencate nell'allegato A del Protocollo nella misura dell'8% rispetto al livello del 1990.
- (5) La Comunità e i suoi Stati membri si sono impegnati congiuntamente a ridurre le emissioni dei gas a effetto serra di origine umana di cui al Protocollo di Kyoto in virtù della decisione 2002/358/CE.
- (6) ***Nella sua posizione del 6 febbraio 2002 il Parlamento europeo ha approvato a grande maggioranza la proposta di decisione del Consiglio concernente l'approvazione, a nome della Comunità europea, del Protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni. Il Parlamento europeo ha insistito affinché l'accordo di ripartizione degli oneri concordato nel giugno 1998 sia integralmente rispettato.***
- (7) ***È opportuno che gli Stati membri ottemperino agli obblighi di riduzione nazionali principalmente in loco, avvalendosi dei mezzi che reputano adeguati a tale scopo.***
- (8) La decisione 93/389/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO₂ e di altri gas a effetto serra nella Comunità ⁽⁶⁾, ha istituito un sistema per controllare le emissioni di gas a effetto serra e valutare i progressi realizzati ai fini del rispetto degli impegni assunti in ordine a tali emissioni. Detto sistema aiuterà gli Stati membri a determinare la quantità totale di quote di emissioni da assegnare.
- (9) ***Il problema delle emissioni deve essere affrontato a livello di Unione europea e non da ogni Stato membro isolatamente, in quanto esiste un mercato interno e molte imprese europee hanno impianti in più Stati membri.***

⁽¹⁾ COM(2000) 87.

⁽²⁾ COM(2000) 88.

⁽³⁾ COM(2001) 31.

⁽⁴⁾ GU L 33 del 7.2.1994, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 167 del 9.7.1993, pag. 31. Decisione modificata dalla decisione 1999/296/CE (GU L 117 del 5.5.1999, pag. 35).

Giovedì 10 ottobre 2002

- (10) Sono necessarie disposizioni comunitarie sull'assegnazione di quote di emissioni da parte degli Stati membri onde contribuire a preservare l'integrità del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza. **Per contenere al minimo le distorsioni di concorrenza nell'ambito degli stessi settori in diversi Stati membri, le quote di emissioni devono essere assegnate conformemente alle migliori tecniche disponibili che, nella misura del possibile, garantiscano parità di trattamento agli impianti con standard ambientali analoghi.** È opportuno che gli Stati membri provvedano affinché i soggetti che esercitano determinate attività controllino e notifichino le proprie emissioni di gas a effetto serra specificate in relazione a tali attività.
- (11) Gli Stati membri devono determinare le sanzioni per le violazioni delle norme della presente direttiva ed assicurarsi che dette sanzioni vengano applicate. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
- (12) Per informare i cittadini dell'avvenuta assegnazione delle quote e per garantire la trasparenza, i cittadini devono avere accesso alle informazioni relative all'assegnazione delle quote e ai risultati del controllo delle emissioni, salvi i limiti previsti dalla direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente⁽¹⁾.
- (13) Gli Stati membri devono presentare una relazione sull'applicazione della presente direttiva da redigere secondo la direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente⁽²⁾.
- (14) Gli Stati membri devono garantire che i piani nazionali di assegnazione tengano conto di meccanismi indiretti per la riduzione di CO₂ come ad esempio la cogenerazione di energia elettrica e termica.**
- (15) Le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva costituiscono delle misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽³⁾. Pertanto, esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della stessa.
- (16) La direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento⁽⁴⁾ istituisce una disciplina generale per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento mediante la quale possono essere rilasciate autorizzazioni per l'emissione di gas a effetto serra. È opportuno modificare detta direttiva in modo da evitare che vengano fissati valori limite per le emissioni dirette di gas a effetto serra provenienti dagli impianti contemplati dalla presente direttiva, salvo il disposto della direttiva 96/61/CE.
- (17) Poiché gli scopi dell'intervento prospettato, vale a dire l'emanazione di una disciplina per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri che agiscono isolatamente e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento in oggetto, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (18) La presente direttiva è compatibile con la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e con il Protocollo di Kyoto. Essa deve essere riesaminata alla luce degli sviluppi che si registreranno in tale contesto e per tener conto dell'esperienza acquisita nella sua applicazione, come pure dei progressi realizzati nel controllo delle emissioni di gas a effetto serra.
- (19) La Comunità continuerà i negoziati sugli impegni che dovranno assumere i suoi principali partner commerciali per realizzare un regime internazionale per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra. Nel frattempo la Comunità deve dare al mondo il buon esempio guidando il processo di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.**

⁽¹⁾ GU L 158 del 23.6.1990, pag. 56.

⁽²⁾ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

Giovedì 10 ottobre 2002

- (20) Lo scambio di quote di emissioni deve essere una componente **flessibile e complementare** di un pacchetto organico e coerente di politiche e di interventi concreti realizzati a livello di Stati membri e della Comunità **che dà luogo a notevoli riduzioni di emissioni in tutti i comparti dell'economia dell'Unione. Mentre la presente direttiva mira al conseguimento di tale obiettivo per le industrie con importanti consumi energetici e gli impianti per la produzione di energia, è opportuno fissare obiettivi analoghi e sviluppare strumenti a favore di altri settori, quali le produzioni a scarso consumo energetico, le piccole e medie imprese e i settori dei trasporti, dei servizi, agricolo, pubblico e abitativo. Lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra e la tassazione dell'energia devono essere considerati strumenti complementari. Pertanto, salva l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato, sarebbe opportuno che per le attività contemplate dal sistema comunitario di scambio di emissioni, si tenga conto di un livello di tassazione atto a pervenire agli stessi risultati. In sede di revisione della presente direttiva occorrerà tener conto della misura in cui questi obiettivi sono stati realizzati.**
- (21) **Le politiche e gli interventi devono essere attuati al livello degli Stati membri e della Comunità in tutti i settori economici dell'Unione europea e non solo nei settori dell'industria e dell'energia, al fine di conseguire riduzioni sostanziali delle emissioni. Gli Stati membri devono garantire che la scelta e l'elaborazione delle politiche e degli interventi non portino a disparità di trattamento delle imprese di un settore, provocando distorsioni della concorrenza, a meno che tali disparità non siano giustificate da motivi oggettivi quali, per esempio, vantaggi e svantaggi dal punto di vista della politica climatica.**
- (22) **Lo scambio di quote di emissioni non deve sostituire le vigenti tasse sull'energia e sulle emissioni di CO₂, bensì integrare le disposizioni fiscali e assicurare che vengano rispettati gli impegni, in particolare degli Stati membri, per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.**
- (23) **La presente direttiva si applica esclusivamente all'impiego di gas fluorurati nel quadro delle attività industriali di cui all'allegato I. L'impiego e il contenimento dei gas fluorurati nei prodotti destinati al consumo dovrebbero essere coperti dalla futura proposta di legislazione quadro sui gas fluorurati.**
- (24) **Nonostante la polivalenza dei meccanismi basati sul mercato, la strategia dell'Unione per attenuare i cambiamenti climatici deve fondarsi su un equilibrio fra un sistema di scambio delle quote di emissioni e altri tipi di azione a livello comunitario, nazionale e internazionale.**
- (25) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (26) **Il riconoscimento reciproco delle quote di emissioni fra il sistema comunitario e altri sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra, ai sensi dell'articolo 26, costituisce un'opportunità unica per ricondurre al tavolo delle trattative interlocutori come gli USA che non hanno ancora ratificato il protocollo di Kyoto,**

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva istituisce una disciplina comunitaria di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra, al fine di promuovere la riduzione di detti gas in modo economicamente efficiente. **Essa contribuisce a realizzare gli impegni dell'Unione europea e dei suoi Stati membri in modo più efficace, pregiudicando il meno possibile lo sviluppo economico e la situazione occupazionale.**

Giovedì 10 ottobre 2002

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica alle emissioni di gas a effetto serra provenienti dalle attività indicate nell'allegato I e specificate in relazione a tali attività. **Gli Stati membri hanno tuttavia la possibilità di estendere la disciplina ad ulteriori settori, attività e impianti se ciò non è in contrasto con gli articoli 87 e 88 del trattato. Per il periodo di cui all'articolo 12, paragrafo 1, un elenco di ulteriori settori, attività e impianti è notificato alla Commissione entro il 31 marzo 2004. Per i periodi successivi, l'elenco di ulteriori settori, attività e impianti è notificato alla Commissione almeno diciotto mesi prima dell'inizio del periodo in questione. Entro tre mesi dalla notifica, la Commissione può respingere integralmente, o in parte, l'elenco di ulteriori settori, attività e impianti in contrasto con gli articoli 87 e 88 del trattato.**

2. La presente direttiva si applica salvo quanto disposto dalla direttiva 96/61/CE in relazione all'efficienza energetica.

Articolo 3

Condizioni per l'inclusione dei gas a effetto serra

Tutti i gas a effetto serra di cui all'allegato II sono inclusi nella disciplina per lo scambio di quote di emissioni nella Comunità a condizione che

- a) **la qualità dei dati relativi ai gas ad effetto serra diversi dal CO₂ per l'anno di riferimento specifico sia soddisfacente e**
- b) **la Commissione elabori, in cooperazione con tutte le parti interessate, i metodi standard di misurazione, controllo e calcolo, di cui all'allegato IV, per i gas ad effetto serra diversi dal CO₂ e che tali metodi siano adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.**

Articolo 4

Definizioni

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

- a) «quota di emissioni», il diritto di emettere una tonnellata di equivalente biossido di carbonio per un periodo determinato, valido unicamente per rispettare le disposizioni della presente direttiva e cedibile conformemente alla medesima;
- b) «emissione», il rilascio nell'atmosfera di gas a effetto serra a partire da fonti situate nell'impianto;
- c) «gas a effetto serra», i gas di cui all'allegato II;
- d) «autorizzazione ad emettere gas a effetto serra», l'autorizzazione rilasciata a norma degli articoli 6 e 7;
- e) «impianto», l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I;
- f) «gestore», la persona che detiene o gestisce l'impianto o, se previsto dalla normativa nazionale, dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico del medesimo;
- g) «persona», qualsiasi persona fisica o giuridica;
- h) «cittadini», una o più persone nonché, secondo la normativa o la prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da queste persone;
- i) «tonnellata di equivalente biossido di carbonio», CO₂ o una quantità di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato nell'allegato II che abbia un equivalente potenziale di riscaldamento planetario.

Giovedì 10 ottobre 2002

Articolo 5

Autorizzazione ad emettere gas a effetto serra

Gli Stati membri provvedono affinché, dal 1° gennaio 2005, nessun impianto possa esercitare le attività elencate all'allegato I che possano generare emissioni di un gas a effetto serra specificato in relazione a tale attività, a meno che il relativo gestore non sia munito di un'autorizzazione rilasciata da un'autorità competente secondo gli articoli 6 e 7.

Gli Stati membri, al momento di assegnare le quote ai gestori, tengono conto della corrispondente riduzione di carbonio raggiunta per mezzo di investimenti in impianti di cogenerazione di energia elettrica e termica nonché mediante sostituzione di carburanti con residui di carburanti, calcolata sulla base delle linee guida sull'equivalenza del carbonio che la Commissione elaborerà prima dell'entrata in vigore della disciplina.

Articolo 6

Domanda di autorizzazione

La domanda rivolta all'autorità competente, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra contiene la descrizione di quanto segue:

- a) l'impianto e le sue attività;
- b) le materie prime e secondarie il cui impiego è idoneo a produrre emissioni;
- c) le fonti di emissione dell'impianto **e il volume delle emissioni dell'impianto;**
- d) le misure previste per controllare le emissioni, secondo le linee guida di cui all'articolo 16;
- e) **il tipo e l'entità delle prevedibili emissioni dell'impianto.**

La domanda di autorizzazione contiene anche una sintesi non tecnica dei dati di cui al primo comma.

Articolo 7

Condizioni e contenuto dell'autorizzazione

1. **Senza pregiudizio degli altri requisiti stabiliti dalla legislazione nazionale o comunitaria, l'autorità competente rilascia un'autorizzazione a emettere gas a effetto serra da un impianto o da parte di esso, ove abbia accertato che il gestore è in grado di controllare e notificare le emissioni.**

Un'autorizzazione può valere per uno o più impianti localizzati sullo stesso sito e gestiti dallo stesso gestore.

2. L'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra contiene i seguenti elementi:

- a) nome e indirizzo del gestore;
- b) descrizione delle attività e delle emissioni dell'impianto;
- c) disposizioni in tema di controllo, specificandone la metodologia e la frequenza;
- d) disposizioni in tema di notificazioni;
- e) obbligo di restituire quote di emissioni pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall'impianto durante ciascun anno civile, come verificate a norma dell'articolo 17, entro tre mesi dalla fine di tale anno.

Articolo 8

Modifica degli impianti

Il gestore informa l'autorità competente in merito ad eventuali modificazioni che intenda apportare alla natura o al funzionamento dell'impianto, ovvero a suoi **ampliamenti**. **L'autorità** competente, ove lo ritenga necessario, procede a detto aggiornamento **previa consultazione del gestore**.

Giovedì 10 ottobre 2002

Qualora muti l'identità del gestore dell'impianto, **il nuovo gestore ne informa** l'autorità competente **entro un mese**.

Articolo 9

Coordinamento con la direttiva 96/61/CE

Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché, nel caso di impianti che esercitano attività di cui all'allegato I della direttiva 96/61/CE, le condizioni e la procedura per il rilascio di un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra siano coordinate con quelle previste da tale direttiva. Le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 della presente direttiva possono essere inserite nelle procedure previste dalla direttiva 96/61/CE.

Articolo 10

Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni

1. Per ciascun periodo di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, ciascuno Stato membro elabora un piano nazionale che determina le quote totali di emissioni che intende assegnare per tale periodo e le modalità di tale assegnazione. Il piano si fonda **sui** criteri obiettivi e **trasparenti elencati** nell'allegato III.

Per il periodo di cui all'articolo 12, paragrafo 1, il piano viene pubblicato e notificato alla Commissione ed agli altri Stati membri entro il 31 marzo 2004. Per i periodi successivi, il piano è pubblicato e notificato alla Commissione e agli Stati membri almeno diciotto mesi prima dell'inizio del periodo in questione.

2. **Le quote totali di cui al paragrafo 1 non superano il x% ⁽¹⁾ del livello di emissioni degli Stati membri espresso in tonnellate di equivalente biossido di carbonio ai sensi della decisione 2002/358/CE.**

Prima che venga effettuato questo calcolo, le quote totali di cui al paragrafo 1 non devono superare il x% ⁽¹⁾ del livello di emissioni che risulterebbero nel periodo in esame determinato da una linea retta di tendenza tra le emissioni annue di base di gas ad effetto serra dello Stato membro e il suo obiettivo stabilito da detta decisione.

3. **Ai gestori di impianti recenti, vale a dire gli impianti idonei costruiti dopo il 1990, sono assegnate, in conformità con le disposizioni dell'articolo 11, quote di emissioni pari alle emissioni medie prodotte nell'anno dell'entrata in funzione da impianti uguali o analoghi costruiti secondo le migliori pratiche disponibili (in termini di emissioni di CO₂). Entro il 2004 la Commissione pubblica ulteriori linee guida dettagliate in materia e provvede ad aggiornarle annualmente.**

4. I piani nazionali di assegnazione sono esaminati in seno al comitato di cui all'articolo 24, paragrafo 1.

5. **Il comitato mette a confronto i piani nazionali di assegnazione delle quote di emissioni e li valuta in funzione degli elementi che possono perturbare il mercato e distorcere la concorrenza nell'Unione europea. Il comitato esprime un parere al riguardo alla Commissione.**

6. Nei tre mesi successivi alla notificazione di un piano nazionale di cui al paragrafo 1, la Commissione può respingerlo, in tutto o in parte, qualora lo ritenga incompatibile con le disposizioni dell'articolo 11 o con i criteri elencati nell'allegato III. Lo Stato membro può assumere una decisione a norma dell'articolo 12, paragrafo 1 o paragrafo 2, solo previa accettazione da parte della Commissione delle modificazioni che esso propone. **La Commissione tiene conto della compatibilità con altre discipline di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra già esistenti negli Stati membri.**

⁽¹⁾ x corrisponde alla percentuale di emissioni totali prodotte dagli impianti coperti dalla presente direttiva nello Stato membro interessato nel 1990.

Giovedì 10 ottobre 2002

Articolo 11

Metodo di assegnazione

Per il triennio che inizia il 1° gennaio 2005 *e il periodo quinquennale che inizia il 1° gennaio 2008*, gli Stati membri assegnano **il 15% delle quote di emissioni dietro pagamento e la parte rimanente** a titolo gratuito. **Nel vendere le quote, gli Stati membri si adoperano per evitare qualsiasi aumento dell'onere finanziario globale per i gestori, in particolare laddove le tasse sull'energia vengono applicate al fine di ottenere la neutralità.**

Articolo 12

Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni

1. Per il triennio che inizia il 1° gennaio 2005 ciascuno Stato membro, **dopo aver calcolato la quota totale di emissioni per il periodo in questione in base all'articolo 10**, decide in merito all'assegnazione al gestore di ciascun impianto. Tale decisione è assunta almeno **sei mesi** prima dell'inizio del suddetto triennio, sulla base del piano nazionale di assegnazione di cui *all'articolo 10* e nel rispetto *dell'articolo 11*, tenendo nella dovuta considerazione le osservazioni dei cittadini.

2. Per il quinquennio che ha inizio il 1° gennaio 2008 e per ciascun periodo successivo di cinque anni, ciascuno Stato membro decide, **dopo aver calcolato la quota totale di emissioni per il periodo in questione in base all'articolo 10**, in merito all'assegnazione di tali quote al gestore di ciascun impianto. Tale decisione è assunta almeno dodici mesi prima dell'inizio del periodo in oggetto sulla base del piano nazionale di assegnazione di cui *all'articolo 10* e nel rispetto *dell'articolo 11*, tenendo nella dovuta considerazione le osservazioni dei cittadini.

3. **Per i periodi di cui paragrafi 1 e 2, i nuovi gestori ricevono le loro quote come tutti gli altri gestori. La quota totale viene adeguata nel corso del periodo di cui ai paragrafi 1 e 2, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2.**

La disposizioni del presente paragrafo si applicano altresì ai gestori esistenti che ampliano i propri impianti.

L'adeguamento viene effettuato un anno dopo l'accesso dei nuovi gestori al mercato, tenendo altresì conto degli impianti chiusi.

4. Le decisioni a norma dei paragrafi 1 e 2 devono essere conformi alle disposizioni del trattato, in particolare agli articoli 87 e 88. Nel decidere in merito all'assegnazione delle quote di emissioni, gli Stati membri tengono conto della necessità di permettere ai nuovi gestori di accedere a tali quote.

5. Per ogni anno del periodo di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 l'autorità competente rilascia una certa quantità del totale delle quote di emissioni entro il 28 febbraio di tale anno.

6. **In seguito all'adesione di nuovi Stati membri, il totale delle quote di cui all'articolo 11 viene abbassato, previo esame della Commissione, in modo da garantire che non si giunga a un'eccessiva offerta di quote.**

Articolo 13

Cessione, restituzione e soppressione di quote di emissioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché le quote di emissioni possano essere cedute all'interno della Comunità nell'osservanza delle sole restrizioni previste dalla presente direttiva o adottate in forza della medesima. **In particolare, le quote assegnate ad impianti appartenenti ad una stessa impresa e insediati in uno Stato membro possono essere trasferite all'interno dell'impresa senza restrizioni.**

2. Gli Stati membri provvedono affinché le quote di emissioni rilasciate dall'autorità competente di un altro Stato membro vengano riconosciute ai fini dell'adempimento degli obblighi che incombono ad un gestore a norma del paragrafo 3.

Giovedì 10 ottobre 2002

3. Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 marzo di ogni anno, il gestore di ciascun impianto restituisca un numero di quote di emissioni pari alle emissioni totali di tale impianto nel corso dell'anno civile precedente, come verificato a norma dell'articolo 17, e che tali quote vengano successivamente sopresse.
4. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire che le quote di emissioni possano essere sopresse in qualsiasi momento a richiesta del loro titolare.
5. ***Gli Stati membri sopprimono le quote di emissioni degli impianti***
 - *che vengono chiusi,*
 - *la cui capacità viene ridotta,*
 - *che continuano a funzionare in condizioni identiche o peggiori in paesi terzi.*
6. ***Il sistema avviato dagli Stati membri per la cessione, la restituzione e la soppressione delle quote di emissioni deve garantire in ogni momento la trasparenza della detenzione delle quote di emissioni nonché delle transazioni realizzate tra le imprese all'interno e all'esterno degli Stati membri.***
7. ***Gli Stati membri provvedono affinché i gestori di impianti possano utilizzare nel periodo successivo le quote di emissioni non utilizzate e non vendute.***
8. ***Gli Stati membri provvedono affinché, nei periodi di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, ai gestori degli impianti sia consentito di anticipare o accantonare per un anno successivo le quote di emissioni.***

Articolo 14

Cessazione delle attività

Quando un impianto cessa di svolgere una delle attività di cui all'allegato I per uno dei periodi di cui all'articolo 12, paragrafo 1 o 2, l'autorità competente può decidere di non rilasciare al gestore di quell'impianto per il periodo restante quote ulteriori in relazione a quell'impianto, a meno che il gestore non dimostri che la chiusura è connessa ad un corrispondente nuovo investimento effettuato all'interno della Comunità.

Articolo 15

Validità delle quote

1. Le quote sono valide per le emissioni prodotte durante il periodo di cui all'articolo 12, paragrafi 1 o 2 per le quali sono rilasciate.
2. Tre mesi dopo l'inizio del primo quinquennio di cui all'articolo 12, paragrafo 2, l'autorità competente sopprime le quote che non sono più valide e che non sono state restituite e sopresse secondo l'articolo 13, paragrafo 3.

Gli Stati membri rilasciano quote di emissioni per il periodo in corso a persone le cui quote di emissioni siano state sopresse a norma del primo comma.

3. Tre mesi dopo l'inizio di ciascun quinquennio successivo di cui all'articolo 12, paragrafo 2, l'autorità competente sopprime le quote che non sono più valide e che non sono state restituite e sopresse secondo l'articolo 13, paragrafo 3.

Gli Stati membri rilasciano quote di emissioni per il periodo in corso a persone le cui quote di emissioni siano state sopresse a norma del primo comma.

Giovedì 10 ottobre 2002

Articolo 16

Linee guida per il controllo e le notificazioni delle emissioni

1. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui *all'articolo 24*, paragrafo 2, linee guida per il controllo e la notificazione delle emissioni provenienti dalle attività elencate all'allegato I di gas ad effetto serra specificati in relazione a tale attività. Le linee guida si basano sui principi di controllo e notificazione di cui all'allegato IV.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le emissioni vengano controllate secondo le linee guida.
3. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di ciascun impianto notifichi all'autorità competente, **tre mesi dopo la** fine di ogni anno, le emissioni rilasciate da tale impianto durante ciascun anno civile, secondo le linee guida.

Articolo 17

Verifica

Gli Stati membri provvedono affinché le notificazioni effettuate dai gestori degli impianti a norma *dell'articolo 16*, paragrafo 3 siano verificate secondo i criteri definiti all'allegato V, e provvedono affinché l'autorità competente ne sia informata.

Gli Stati membri provvedono affinché il gestore dell'impianto la cui notificazione non sia stata riconosciuta conforme ai criteri di cui all'allegato V entro il 31 marzo di ogni anno per le emissioni rilasciate durante l'anno precedente non possa cedere altre quote di emissioni fino al momento in cui la sua notificazione non sia riconosciuta come soddisfacente.

Articolo 18

Sanzioni

1. Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2003 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni.
2. Gli Stati membri pubblicano i nomi dei gestori che **non** hanno **soddisfatto all'obbligo di restituire quote di emissione in conformità con la** presente direttiva.
3. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore che, entro il 31 marzo di ogni anno, non restituisce un numero di quote sufficiente per coprire le emissioni rilasciate durante l'anno precedente sia obbligato a pagare un'ammenda per le emissioni in eccesso. Per ciascuna tonnellata di equivalente biossido di carbonio emessa da un impianto il cui gestore non ha restituito *le quote*, l'ammenda sulle emissioni in eccesso **corrisponde a 100 euro. Il** pagamento dell'ammenda sulle emissioni in eccesso non dispensa il gestore dall'obbligo di restituire un numero di quote corrispondente a tali emissioni in eccesso all'atto della restituzione delle quote relative alle emissioni dell'anno civile seguente.
4. Durante il periodo di tre anni che ha inizio il 1° gennaio 2005, per ogni tonnellata di equivalente biossido di carbonio emessa da un impianto per il quale il gestore non abbia restituito *le quote*, gli Stati membri applicano un'ammenda di livello inferiore sulle emissioni in eccesso, **corrispondente a 50 euro. Il** pagamento dell'ammenda per le emissioni in eccesso non dispensa il gestore dall'obbligo di restituire un numero di quote corrispondente a tali emissioni in eccesso all'atto della restituzione delle quote relative alle emissioni dell'anno civile seguente.
5. **Gli Stati membri elaborano una relazione sulle modalità di imposizione fiscale delle ammende e dell'acquisto di quote supplementari di emissioni ai fini dell'imputazione ai risultati di esercizio.**

Giovedì 10 ottobre 2002

6. I proventi delle ammende percepiti a norma dei paragrafi 3 e 4 vengono utilizzati per ridurre le emissioni mediante l'acquisto, da parte dello Stato membro, di quote che consentono di realizzare ulteriori progetti comuni nel contesto del meccanismo per lo sviluppo pulito, al fine di incrementare gli sforzi mondiali nel contesto della politica climatica.

7. Gli Stati membri armonizzano il trattamento fiscale degli scambi di quote di emissioni e delle ammende associate ricorrendo al metodo di coordinamento aperto.

Articolo 19

Accesso all'informazione

Le decisioni sull'assegnazione di quote e le notificazioni delle emissioni previste dalle autorizzazioni all'emissione di gas ad effetto serra sono messe a disposizione dei cittadini dall'autorità competente, entro i limiti di cui **alla direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio] ⁽¹⁾.**

Articolo 20

Autorità competente e accesso alla giustizia

Gli Stati membri prendono le opportune disposizioni amministrative, compresa la designazione di una o più autorità competenti, ai fini dell'applicazione della presente direttiva. Qualora sia designata più di un'autorità competente, l'attività che tali autorità svolgono in applicazione della presente direttiva deve essere coordinata.

Gli Stati membri provvedono affinché, in conformità del proprio ordinamento giuridico nazionale pertinente, i gestori e altre persone partecipanti allo scambio di quote di emissioni abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 21

Registri

1. Gli Stati membri istituiscono e conservano un registro per assicurare la contabilizzazione precisa delle quote rilasciate, detenute, cedute e soppresse. Gli Stati membri possono conservare i loro registri per mezzo di un sistema consolidato, unitamente ad altri Stati membri.

2. Qualsiasi persona può detenere quote di emissioni. Il registro contiene una contabilità separata per registrare le quote di emissioni detenute da ciascuna persona alla quale siano state rilasciate o cedute delle quote.

3. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, un regolamento relativo ad un sistema normalizzato e sicuro di registri sotto forma di banche di dati elettroniche normalizzate, contenenti elementi di dati comuni che consentano di controllare il rilascio, la detenzione, la cessione e la soppressione delle quote di emissioni, nonché di assicurare la riservatezza, ove necessario, e di garantire che ogni cessione sia compatibile con gli obblighi risultanti dal Protocollo di Kyoto.

Articolo 22

Amministratore centrale

1. La Commissione designa un amministratore centrale incaricato di tenere un apposito libro giornale nel quale sono registrati gli atti di rilascio, cessione e soppressione delle quote di emissioni.

2. L'amministratore centrale esegue un controllo automatico sui singoli atti inseriti nei registri mediante il libro giornale degli atti, onde verificare che il rilascio, la cessione e la soppressione delle quote di emissioni non siano viziati da irregolarità.

⁽¹⁾ **GU L ...**

Giovedì 10 ottobre 2002

3. Se il controllo automatico accerta l'esistenza di irregolarità, l'amministratore centrale ne informa gli Stati membri interessati, i quali non registrano gli atti in oggetto né alcun atto successivo riguardante le quote interessate, se le irregolarità non vengono sanate.

Articolo 23

Relazioni degli Stati membri

1. Ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva. La relazione riserva un'attenzione particolare alle disposizioni prese ai fini dell'assegnazione delle quote, della tenuta dei registri, dell'applicazione delle linee guida per i controlli e le notificazioni, delle verifiche e delle questioni riguardanti l'osservanza della presente direttiva. La prima relazione viene trasmessa alla Commissione entro il 31 maggio 2005. La relazione è elaborata sulla scorta di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE. Il questionario o lo schema sono trasmessi agli Stati membri almeno sei mesi prima del termine per la presentazione della prima relazione.

2. Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione pubblica un rapporto sull'applicazione della presente direttiva nei tre mesi successivi al ricevimento delle relazioni degli Stati membri.

3. La Commissione organizza uno scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri sulle questioni relative all'assegnazione delle quote di emissioni, alla tenuta dei registri, ai controlli, alle notificazioni, alle verifiche e all'osservanza della presente **direttiva**.

Articolo 24

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 8 della decisione 93/389/CEE.
2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.
3. Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.

Articolo 25

Esclusione temporanea di determinati impianti

1. **Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di escludere temporaneamente determinati impianti dalla disciplina comunitaria di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra fino al 31 dicembre 2007. Ogni richiesta in tal senso precisa gli impianti interessati ed è soggetta ad obbligo di pubblicazione.**

2. **La Commissione aderisce alla richiesta di esclusione temporanea di determinati impianti, presentata da uno Stato membro, qualora detti impianti:**

- a) **per effetto delle politiche nazionali, limitino le emissioni prodotte in misura pari a quella richiesta dalle disposizioni della presente direttiva;**
- b) **siano soggetti ad obblighi di controllo, notificazione e verifica equivalenti a quelli prescritti dagli articoli 16 e 17;**
- c) **in caso di mancato rispetto del limite di emissioni di cui alla lettera a), siano soggetti a sanzioni equivalenti a quelle stabilite all'articolo 18.**

3. **Gli Stati membri includono informazioni sugli impianti di cui al paragrafo 2 nei piani nazionali di assegnazione a norma dell'articolo 10. Tali informazioni comprendono una descrizione degli impianti interessati e dettagli sulle politiche o interventi che limitano le loro emissioni.**

Giovedì 10 ottobre 2002

Articolo 26

Collegamenti con altri sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra

1. La Comunità può, **sulla base degli accordi nell'ambito del Protocollo di Kyoto**, concludere accordi con i paesi terzi **elencati nell'allegato B del Protocollo che abbiano ratificato lo stesso**, ai fini del riconoscimento reciproco delle quote di emissioni fra il sistema comunitario e altri sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra, secondo le disposizioni dell'articolo 300 del trattato.

Ove gli accordi della Comunità con i paesi candidati ai fini del riconoscimento reciproco delle quote non siano già coperti dai negoziati di adesione, la Comunità conclude accordi in materia con detti paesi.

2. Quando è stato concluso un accordo di cui al paragrafo 1, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, prende le disposizioni necessarie in relazione al riconoscimento reciproco delle quote di emissioni contemplate da tale accordo.

Ogni accordo di cui al paragrafo 1 che preveda il riconoscimento reciproco fra il sistema comunitario e altri sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra deve limitarsi allo scambio di quote finalizzato alla riduzione delle emissioni. Il ricorso a pozzi di assorbimento a carbonio è escluso dal presente sistema.

Articolo 27

Legami con i meccanismi basati su progetti contemplati nel protocollo di Kyoto

1. **I crediti derivati dal meccanismo per lo sviluppo pulito e da progetti di applicazione congiunti, a titolo del Protocollo di Kyoto, non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva nel corso del primo periodo che inizia nel 2005.**

2. **Lo scambio di quote di emissioni ai sensi della presente direttiva può essere collegato esclusivamente a crediti derivati dal meccanismo per lo sviluppo pulito o da progetti di applicazione congiunta non connessi a pozzi di assorbimento a carbonio e fonti di energia nucleare.**

Articolo 28

Modificazione della direttiva 96/61/CE

All'articolo 9, paragrafo 3 della direttiva 96/61/CE è aggiunto il seguente comma:

«Quando le emissioni di un gas a effetto serra provenienti da un impianto sono indicate nell'allegato I della direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ..., [che istituisce una disciplina per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio](*) in relazione con un'attività esercitata in tale impianto, l'autorizzazione contiene valori limite per le emissioni dirette di questo gas, solo quando ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale. Se necessario, le autorità competenti modificano l'autorizzazione sopprimendo il valore limite di emissione.

(*) GU L ...»

Articolo 29

Riesame

1. Sulla base dei progressi realizzati nel controllo delle emissioni dei gas ad effetto serra, la Commissione **presenta** al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro il **30 giugno 2006**, una proposta intesa a modificare l'allegato I per includervi **altri settori ed attività**.

Giovedì 10 ottobre 2002

2. Sulla base dell'esperienza acquisita **nel triennio avente inizio il 1° gennaio 2005** e dei progressi realizzati nel controllo delle emissioni dei gas ad effetto serra, e tenuto conto dell'evoluzione registrata a livello internazionale, la Commissione redige un rapporto sull'applicazione della presente direttiva, **corredandolo eventualmente delle opportune proposte**, riguardante quanto segue:

- a) se sia opportuno modificare l'allegato I allo scopo di includervi altre attività ed emissioni di altri gas ad effetto serra elencati nell'allegato II onde migliorare ulteriormente l'efficienza economica del sistema;
- b) la relazione tra lo scambio di quote di emissioni a livello comunitario e lo scambio di quote di emissioni a livello internazionale che inizierà nel 2008;**
- c) **un'ulteriore armonizzazione del metodo** di assegnazione delle quote di emissioni;
- d) l'impiego dei crediti risultanti dai meccanismi basati su progetti;
- e) possibili modifiche per adeguare il sistema di scambio ad un'Unione europea allargata;**
- f) le relazioni tra lo scambio delle quote di emissioni ed altre politiche e interventi attuati a livello di Stati membri e a livello comunitario, compresi gli strumenti fiscali che perseguono gli stessi obiettivi;
- g) l'opportunità di istituire un registro comunitario unico;
- h) l'opportunità di incorporare nel sistema comunitario di scambi di emissioni gli aspetti dei sistemi applicati negli Stati membri e in vigore fino al 2005.**

La Commissione presenta l'eventuale rapporto di cui al primo comma al Parlamento europeo ed al Consiglio entro il 30 giugno 2006, corredandolo, se del caso, di proposte legislative.

Articolo 30

Attuazione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione. La Commissione notifica queste disposizioni legislative regolamentari e amministrative degli altri Stati membri.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 31

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 32

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

Giovedì 10 ottobre 2002

ALLEGATO I

CATEGORIE DI ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1,
AGLI ARTICOLI 4, 5, 16, PARAGRAFO 1 E ALL'ARTICOLO 29

1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nella presente direttiva.
2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in uno stesso complesso, si sommano le capacità di tali attività.

Attività
<p>Attività energetiche</p> <p>Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW (esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani)</p> <p>Raffinerie di petrolio</p> <p>Cokerie</p>
<p>Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi</p> <p>Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati</p> <p>Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora</p> <p>Impianti per la produzione e la lavorazione dell'alluminio</p> <p><i>Gli impianti che rientrano in questa categoria di attività non sono inclusi nel campo di applicazione della presente direttiva, a meno che la quantità totale di gas a effetto serra sia superiore a 50 000 tonnellate di equivalente biossido di carbonio per anno</i></p>
<p>Industria dei prodotti minerali</p> <p>Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno</p> <p>Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno</p> <p>Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m</p>
<p>Industria chimica</p> <p><i>Gli impianti che rientrano in questa categoria di attività non sono inclusi nel campo di applicazione della presente direttiva a meno che la quantità totale di gas a effetto serra sia superiore a 50 000 tonnellate di equivalente biossido di carbonio per anno</i></p>
<p>Altre attività</p> <p>Impianti industriali destinati alla fabbricazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno

Giovedì 10 ottobre 2002

ALLEGATO II

GAS A EFFETTO SERRA DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 29

- Biossido di carbonio (CO₂)
- Metano (CH₄, **fattore 23**)
- Protossido di azoto (N₂O, **fattore 310**)
- Idrofluorocarburi (HFC)
- Perfluorocarburi (PFC)
- Esafluoro di zolfo (SF₆, **fattore 23 900**)

ALLEGATO III

CRITERI PER I PIANI NAZIONALI
DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE
DI CUI ALL'ARTICOLO 10

1. **La** quantità totale delle quote da assegnare deve corrispondere al potenziale tecnologico di riduzione delle emissioni degli impianti, **tenendo conto delle riduzioni di emissioni conseguite grazie a miglioramenti tecnologici introdotti mediante azioni intraprese in fasi precoci.**
Sono utilizzate valutazioni effettuate tramite documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per ricompensare i risultati precedenti e futuri ed evitare che siano attribuite quote eccessivamente elevate o basse; le valutazioni sono stabilite di comune accordo tra gli Stati membri e la Commissione.
Le valutazioni devono riflettere gli sforzi di tutti i settori e tipi di impianto.
2. **Gli Stati membri iniziano l'assegnazione di quote di emissioni di gas a effetto serra diversi dal CO₂ solo quando i metodi standard di cui all'allegato IV sono stati pienamente elaborati e riconosciuti a livello dell'Unione europea e forniscono la stessa affidabilità di misurazione dei metodi utilizzati per determinare le emissioni di CO₂ collegate all'energia.**
3. Il piano deve essere coerente con altri strumenti legislativi e politici della Comunità. In particolare, non devono essere assegnate quote relative ad emissioni che dovrebbero essere ridotte o eliminate nell'ambito della normativa comunitaria sull'impiego di fonti di energia rinnovabili per la produzione di energia elettrica, **al fine di evitare il cumulo di benefici finanziari;** inoltre, occorre tener conto di inevitabili incrementi delle emissioni dovuti a disposizioni di nuovi atti legislativi. **Gli Stati membri evitano di accumulare misure collegate ai gas ad effetto serra (come tasse sull'energia o prelievi CO₂) nei confronti dei settori interessati.**
4. Il piano **di assegnazione** non deve operare discriminazioni tra imprese o settori per favorire indebitamente talune imprese o attività; gli impianti non devono, inoltre, vedersi attribuire più quote di quanto possano prevedibilmente necessitare, **a meno che ciò non avvenga a titolo di riconoscimento di riduzioni di emissioni già conseguite precedentemente.**
5. Il piano deve contenere informazioni sulle modalità alle quali i nuovi gestori potranno cominciare ad aderire al sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra in ciascuno Stato membro, **specialmente attraverso l'assegnazione di quote, senza provocare distorsioni della concorrenza, e sulle modalità con cui si tiene conto della nuova capacità di produzione in sede di assegnazione delle quote.**
6. Il piano deve contenere informazioni su come **gli Stati membri adempiano le proprie obbligazioni per** tener conto delle azioni intraprese in fasi precoci **dal 1990 al 2004.**
7. Il piano deve prevedere disposizioni riguardanti le osservazioni che i cittadini possono presentare e deve contenere informazioni sulle modalità con le quali si terrà conto delle suddette osservazioni prima di adottare una decisione in materia di assegnazione delle quote.
8. **Il piano deve includere un elenco degli impianti coperti dalla presente direttiva nonché delle loro autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra.**

Giovedì 10 ottobre 2002

ALLEGATO IV

PRINCIPI IN MATERIA DI CONTROLLO E DI NOTIFICAZIONE DI
CUI ALL'ARTICOLO 16, PARAGRAFO 1

Controllo delle emissioni di biossido di carbonio

Le emissioni vengono monitorate attraverso l'applicazione di calcoli o in base a misurazioni.

Calcolo delle emissioni

Le emissioni vengono calcolate applicando la seguente formula:

Dati relativi all'attività x Fattore di emissione x Fattore di ossidazione

I dati relativi alle attività (combustibile utilizzato, tasso di produzione, ecc.) vengono monitorati in base ai dati sulle forniture o a misure.

Vengono utilizzati fattori di emissione riconosciuti. Vengono accettati fattori di emissione specifici alle varie attività per tutti i combustibili. Fattori di default sono accettabili per tutti i combustibili, ad esclusione di quelli non commerciali (rifiuti combustibili come pneumatici e gas derivanti da lavorazioni industriali). Per il carbone devono essere elaborati ulteriormente fattori di default specifici alla vena e per il gas naturale fattori di default specifici per l'UE o per il paese di produzione. I valori di default previsti dall'IPCC (Gruppo intergovernativo per il cambiamento climatico) sono accettabili per i prodotti di raffineria. Il fattore di emissione della biomassa è pari a zero.

Se il fattore di emissione non tiene conto del fatto che parte del carbonio non viene ossidata si applica un fattore di ossidazione aggiuntivo. Se sono stati calcolati fattori di emissione specifici per le varie attività e l'ossidazione è già stata presa in considerazione, non deve essere applicato alcun fattore di ossidazione.

Vengono applicati i fattori di ossidazione di default ai sensi della direttiva 96/61/CE, a meno che il gestore non dimostri che i fattori specifici alle attività siano più precisi.

Per ciascuna attività e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato.

Misurazioni

Per la misurazione delle emissioni si applicano metodi *standard supportati* da un calcolo delle emissioni.

Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra

Metodi standard **saranno messi a punto dalla Commissione in collaborazione con gli interessati e decisi conformemente alla procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.**

Notificazione delle emissioni

Ciascun gestore deve presentare le informazioni riportate di seguito nella notificazione riguardante un impianto.

A. Informazioni che identificano l'impianto, comprese le seguenti:

- nome dell'impianto;
- indirizzo, codice postale e paese;
- tipo e numero di attività dell'allegato I svolte presso l'impianto;
- indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di una persona di contatto;
- nome del proprietario dell'impianto e di altre eventuali società capogruppo.

Giovedì 10 ottobre 2002

- B. Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel complesso e per la quale le emissioni vengono calcolate, indicare:
- dati relativi all'attività;
 - fattori di emissione;
 - fattori di ossidazione;
 - emissioni complessive.
- C. Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel complesso e per la quale le emissioni vengono misurate, indicare:
- emissioni complessive;
 - informazioni sull'affidabilità dei metodi di misurazione.
- D. Per le emissioni prodotte dalla combustione di energia, la notificazione deve riportare anche il fattore di ossidazione, a meno che il fattore di emissione specifico all'attività non abbia già tenuto conto del fenomeno dell'ossidazione.

Gli Stati membri provvedono a coordinare le disposizioni in materia di notificazione con eventuali altre disposizioni esistenti, al fine di ridurre al minimo l'onere per le imprese.

ALLEGATO V

CRITERI APPLICABILI ALLA VERIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 17

Principi generali

1. Le emissioni prodotte da ciascuna delle attività indicate nell'allegato I sono soggette a verifica.
2. La verifica tiene conto della notificazione presentata ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3 e del controllo svolto nell'anno precedente. L'esercizio deve riguardare l'affidabilità, la credibilità e la precisione dei sistemi di controllo e dei dati e delle informazioni presentati e riguardanti le emissioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi:
 - a) dati presentati relativamente all'attività e misurazioni e calcoli connessi;
 - b) scelta e applicazione dei fattori di emissione;
 - c) calcoli per determinare le emissioni complessive;
 - d) se si ricorre a misurazioni, opportunità della scelta e impiego dei metodi di misurazione.
3. Le emissioni indicate possono essere convalidate solo se i dati e le informazioni sono affidabili e credibili e consentono di determinare le emissioni con un grado di certezza elevato. Per dimostrare il «grado di certezza elevato» il gestore deve provare che:
 - a) i dati presentati non siano incoerenti tra loro;
 - b) il rilevamento dei dati sia stato effettuato secondo gli standard scientifici applicabili;
 - c) i registri dell'impianto siano completi e coerenti.
4. Il responsabile della verifica deve avere accesso a tutti i complessi e a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica.
5. Il responsabile della verifica deve tener conto del fatto che l'impianto abbia eventualmente aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Giovedì 10 ottobre 2002

Metodologia

Analisi strategica

6. La verifica si basa su un'analisi strategica di tutte le attività svolte nell'impianto; a tal fine il responsabile della verifica deve avere una panoramica generale di tutte le attività svolte e della relativa importanza a livello di emissioni prodotte.

Analisi dei processi

7. La verifica delle informazioni notificate deve avvenire, per quanto possibile, nella sede dell'impianto. Il responsabile della verifica effettua controlli casuali («spot check») per determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni trasmessi.

Analisi dei rischi

8. Il responsabile della verifica sottopone a valutazione tutte le fonti di emissione dei gas a effetto serra nell'impianto per verificare l'affidabilità dei dati riguardanti ciascuna fonte che contribuisce alle emissioni complessive dell'impianto.
9. Sulla base di questa analisi il responsabile della verifica indica esplicitamente le fonti nelle quali è stato riscontrato un elevato rischio di errore, nonché altri aspetti della procedura di controllo e di notificazione che potrebbero generare errori nella determinazione delle emissioni complessive. Ciò riguarda in particolare la scelta dei fattori di emissione e i calcoli necessari per determinare le emissioni delle singole fonti. Particolare attenzione sarà riservata alle fonti che presentano un elevato rischio di errore e a tali aspetti della procedura di controllo.
10. Il responsabile della verifica deve esaminare tutti i metodi di limitazione dei rischi applicati dal gestore, per ridurre al minimo l'incertezza.

Rapporto

11. Il responsabile della verifica predisponde un rapporto sul processo di convalida, nel quale dichiara se la notificazione di cui *all'articolo 16*, paragrafo 3 è soddisfacente. Il rapporto deve indicare tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto. Una dichiarazione favorevole sulla notificazione di cui *all'articolo 16*, paragrafo 3 può essere presentata se il responsabile della verifica ritiene che non vi siano errori materiali nell'indicazione delle emissioni complessive.

Requisiti minimi di competenza della persona responsabile della verifica

12. La persona incaricata della verifica deve essere indipendente rispetto al gestore, deve svolgere i propri compiti con serietà, obiettività e professionalità e deve conoscere:
 - a) le disposizioni della presente direttiva, nonché le norme e le linee guida adottate dalla Commissione ai sensi *dell'articolo 16*, paragrafo 1;
 - b) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti alle attività sottoposte a verifica;
 - c) tutte le informazioni esistenti su ciascuna fonte di emissione nell'impianto, con particolare riguardo al rilevamento, alla misurazione, al calcolo e alla notificazione dei dati.
-

P5_TA(2002)0462

Accordo di associazione con l'Algeria

Risoluzione del Parlamento europeo sulla conclusione di un accordo di associazione con l'Algeria

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di decisione del Consiglio presentata dalla Commissione (COM(2002) 157),
 - visto il progetto di accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra,
 - visto il suo parere conforme del 10 ottobre 2002 sulla conclusione di tale accordo (10819/2002 — COM(2002) 157 — C5-0362/2002 — 2002/0077(AVC))⁽¹⁾,
- A. considerando l'importanza dei legami politici, economici e culturali che da sempre l'Unione europea intrattiene con l'Algeria,
- B. considerando che attualmente l'Algeria si trova in una situazione critica, caratterizzata da una fase di transizione in cui persistono gli atti di violenza perpetrati sotto varie forme, da un contesto politico, economico e sociale di insicurezza,
- C. considerando le possibilità offerte dal nuovo accordo tanto come strumento di cooperazione politica e di rafforzamento delle relazioni fra Unione europea e Algeria, quanto ai fini della promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale, in un clima di reciproco rispetto,
- D. considerando che la cooperazione economica prevista dall'accordo deve imperativamente far fronte alle penurie reali dell'Algeria in materia di occupazione, alloggi e approvvigionamento idrico e contribuire allo sviluppo dei servizi pubblici nei settori della salute e dell'istruzione, onde garantire una coesione sociale e territoriale,
- E. considerando totalmente insufficiente, poiché inesistente, il riferimento al dialogo politico fra il Parlamento europeo e l'Assemblea popolare nazionale di Algeria, che dovrebbe avere lo scopo di garantire il controllo parlamentare sull'applicazione del nuovo accordo di associazione,
- F. considerando che il popolo algerino subisce da molti anni violazioni dei diritti dell'uomo,
- G. considerando che, secondo l'articolo 2 dell'accordo d'associazione, il rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo ispira le politiche interne e internazionali delle parti e costituisce un elemento essenziale dell'accordo,
- H. considerando che i meccanismi di valutazione dell'applicazione dell'articolo 2 dell'accordo, che stabilisce il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e dei principi democratici quale elemento essenziale dell'accordo stesso, sono insufficienti, e che né il Parlamento europeo né l'Assemblea popolare nazionale di Algeria sono stati associati a detta valutazione,
- I. considerando che il decreto sullo stato di emergenza del 9 febbraio 1992 nonché tutti i decreti e gli atti legislativi da esso derivanti sono tuttora in vigore,
- J. considerando che è necessario che vengano portati avanti gli sforzi per garantire il rispetto dei diritti dell'uomo, migliorare i meccanismi di difesa e di protezione delle libertà fondamentali e sviluppare e rafforzare una società civile forte e indipendente che rifiuti il ricorso alla violenza e contribuisca efficacemente al processo di democratizzazione e riconciliazione del paese,

⁽¹⁾ P5_TA-PROV(2002)0463.

Giovedì 10 ottobre 2002

- K. considerando che il mantenimento dell'impunità esistente continua a costituire un problema primario per il ristabilimento dello Stato di diritto in Algeria,
- L. considerando che il terrorismo e la criminalità organizzata rappresentano ambedue una minaccia per la realizzazione degli obiettivi dell'accordo,
- M. considerando l'enorme potenziale economico dell'Algeria rispetto alla situazione sociale della popolazione che si vede privata dei benefici della transizione economica e considerando, in particolare, la situazione di grave difficoltà in cui versa la gioventù,
- N. prendendo atto dei risultati delle terze elezioni legislative pluralistiche in Algeria svoltesi il 30 maggio 2002 e caratterizzate dal più basso tasso di partecipazione mai registrato (secondo fonti ufficiali il 46 %); deplorando che lo scrutinio si sia svolto in assenza di osservatori internazionali,
1. accoglie con soddisfazione la conclusione di un progetto di accordo euromediterraneo di associazione da parte del Consiglio, e auspica che tale accordo contribuirà a dare un impulso decisivo alle riforme politiche ed economiche necessarie per migliorare la situazione economica e sociale del paese;
 2. invita il Consiglio e la Commissione ad elaborare urgentemente insieme all'Algeria piani e provvedimenti per lottare contro una disoccupazione estremamente elevata, in particolare tra i giovani;
 3. ribadisce che il rispetto dei diritti dell'uomo, che comprende la soluzione del tragico problema delle persone scomparse e l'eliminazione di ogni forma d'impunità, costituisce un elemento essenziale del nuovo accordo di associazione;
 4. ritiene che la revoca dello stato di emergenza contribuirebbe allo sviluppo dello Stato di diritto e, di conseguenza, al rispetto delle condizioni previste dall'articolo 2 dell'accordo;
 5. chiede alle autorità algerine di dare una risposta positiva alle reiterate richieste di accedere al territorio algerino formulate dai vari relatori speciali delle Nazioni Unite (sulle esecuzioni sommarie, sulla violenza contro le donne, sulle torture, sulle sparizioni forzate e sugli alloggi adeguati), al relatore speciale della Commissione per i diritti dell'uomo sul diritto all'istruzione, nonché alle ONG internazionali che intendono accedere al territorio algerino;
 6. chiede alle autorità algerine di proseguire e intensificare gli sforzi volti a garantire un maggiore rispetto dei diritti fondamentali, comprese la libertà di stampa, la libertà di associazione e la libertà sindacale, in conformità con gli accordi e i patti internazionali di cui l'Algeria è parte, e le sollecita ad applicare al più presto le raccomandazioni formulate dagli organismi di vigilanza degli strumenti in questione;
 7. sollecita le autorità algerine ad adottare e applicare rapidamente opportuni provvedimenti legislativi atti a promuovere il decentramento dei processi decisionali e la diversità linguistica e culturale del popolo algerino;
 8. ribadisce la necessità del ritiro delle forze militari dal processo decisionale politico e di un consolidamento delle istituzioni politiche;
 9. chiede all'Algeria di accettare l'aiuto e il sostegno dell'Unione europea nella sua lotta contro il devastante terrorismo fondamentalista e chiede al Consiglio e alla Commissione di combattere qualsiasi forma di organizzazione o sostegno di tale terrorismo sul territorio europeo;
 10. esprime la sua solidarietà alle famiglie delle vittime e a tutto il popolo algerino; rinnova la sua condanna di ogni forma di terrorismo e il suo appoggio alla convocazione, da parte delle Nazioni Unite, di una conferenza internazionale che consenta di elaborare una Convenzione generale sul terrorismo, e nel frattempo esorta le autorità algerine a firmare, ratificare e applicare senza ritardo tutti i trattati internazionali per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, nel pieno rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali, quali enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

Giovedì 10 ottobre 2002

11. deplora che il testo dell'accordo non rechi un riferimento esplicito al dialogo interparlamentare e alle relazioni fra il Parlamento europeo e la nuova Assemblea popolare nazionale di Algeria eletta il 30 maggio 2002, e auspica che la creazione della nuova Assemblea parlamentare euromediterranea proposta a Valencia assicurerà il seguito dell'accordo di associazione e gli conferirà piena legittimità democratica;
 12. sostiene il ruolo della società civile e delle sue associazioni nella prospettiva della pace e della democrazia in Algeria e ne incoraggia le relazioni con la società civile e le associazioni europee e internazionali;
 13. invita il Consiglio, gli Stati membri e la Commissione a promuovere politiche di immigrazione e di asilo rispettose dei diritti dell'uomo, fondate sulla libertà di circolazione delle persone nonché sul miglioramento del diritto di asilo, che siano compatibili con le disposizioni in materia di libera circolazione delle persone contenute nel nuovo accordo e con i diritti acquisiti degli immigrati legali di origine algerina presenti nell'Unione che debbono beneficiare della parità di trattamento in materia di diritti economici, sociali e culturali;
 14. chiede alla Commissione e al Consiglio di fare quanto possibile affinché l'accordo di associazione permetta il miglioramento della situazione economica e sociale del popolo algerino e, in particolare, dei giovani;
 15. esprime inquietudine per la corruzione che regna in vari settori in Algeria e chiede alle autorità algerine e alla Commissione di adottare ogni possibile misura per prevenire ed arginare tale fenomeno, in particolare nella prospettiva dell'apertura dei mercati prevista dall'accordo, e di istituire meccanismi di controllo;
 16. chiede all'Assemblea popolare nazionale di Algeria di abolire la pena di morte e di elaborare quanto prima un nuovo quadro giuridico giusto ed equo per quanto riguarda questioni fondamentali quali lo status delle donne (in particolare con la revisione del codice della famiglia), il diritto di famiglia e la riforma dell'istruzione;
 17. invita le autorità algerine a ricercare una soluzione alla crisi cabila avviando procedimenti penali nei riguardi dei responsabili della repressione;
 18. invita la Commissione a contribuire allo sviluppo di cooperazioni nel campo dei servizi pubblici (trasporti, energia, telecomunicazioni, istruzione, sanità) per soddisfare più adeguatamente i bisogni della popolazione algerina;
 19. chiede alla Commissione di procedere a una valutazione regolare delle ripercussioni economiche, sociali e ambientali dell'attuazione dell'accordo di associazione;
 20. chiede inoltre alle autorità algerine di migliorare la legislazione penitenziaria del paese, in modo che sia garantita la reale indipendenza della giustizia in linea con le norme internazionali e che si compiano progressi in ordine al consolidamento dello Stato di diritto nel paese;
 21. invita la Commissione a garantire la partecipazione delle associazioni indipendenti all'elaborazione e all'attuazione dei programmi euromediterranei, specie i programmi MEDA-democrazia;
 22. è convinto che tutte le parti firmatarie della Dichiarazione di Barcellona debbano impegnarsi ad adottare misure concrete per sviluppare ed attuare tutti gli aspetti del partenariato; sollecita a tale riguardo tutte le parti a definire specifici meccanismi per l'applicazione dell'articolo 2 dell'accordo di associazione;
 23. chiede al Consiglio e alla Commissione di stabilire meccanismi di dialogo politico strutturato e di valutazione regolare dell'osservanza dell'articolo 2 da parte di tutte le parti dell'accordo, che devono comprendere anche il Parlamento europeo, l'Assemblea popolare nazionale di Algeria e la società civile algerina;
 24. chiede alla Commissione di prendere tutti gli elementi menzionati nella presente risoluzione come punti di riferimento per la futura verifica del rispetto della clausola dei diritti dell'uomo;
 25. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché al governo e all'Assemblea popolare nazionale di Algeria.
-

Giovedì 10 ottobre 2002

P5_TA(2002)0463

Accordo di associazione CE-Algeria ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo euro-mediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare dall'altra (10819/2002 – COM(2002) 157 – C5-0362/2002 – 2002/0077(AVC))

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2002) 157),
 - visto il progetto di accordo euro-mediterraneo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare dall'altra (10819/2002),
 - vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma del combinato disposto dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma e dell'articolo 310 del trattato CE (C5-0362/2002),
 - visti l'articolo 86 e l'articolo 97, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa (A5-0299/2002),
1. esprime il suo parere conforme sulla conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica algerina democratica e popolare.

P5_TA(2002)0464

Fondo di solidarietà dell'Unione europea *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (COM(2002) 514 – C5-0441/2002 – 2002/0228(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2002) 514),
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 159, paragrafo 3, del trattato CE (C5-0441/2002),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e il parere della commissione per i bilanci (A5-0341/2002),

Giovedì 10 ottobre 2002

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di modificare di conseguenza la sua proposta in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA
COMMISSIONEEMENDAMENTI DEL
PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 1

(1) In occasione di gravi catastrofi **naturali, tecnologiche o ambientali** la Comunità deve dimostrare la propria solidarietà alla popolazione delle regioni colpite apportando un sostegno finanziario per contribuire, nel minor tempo possibile, a ripristinare condizioni di vita normale in tutte le regioni sinistrate.

(1) In occasione di gravi catastrofi la Comunità deve dimostrare la propria solidarietà alla popolazione delle regioni colpite apportando un sostegno finanziario per contribuire, nel minor tempo possibile, a ripristinare condizioni di vita normale in tutte le regioni sinistrate.

Emendamento 3

Considerando 2

(2) Gli strumenti esistenti della coesione economica e sociale permettono di finanziare le azioni di prevenzione dei rischi o di ripristino delle infrastrutture distrutte. Occorre tuttavia prevedere altresì uno strumento che consenta alla Comunità di intervenire in maniera urgente ed efficace al fine di contribuire, nel minor tempo possibile, ad organizzare i servizi di soccorso destinati a soddisfare le necessità immediate della popolazione e a ricostruire a breve termine le principali infrastrutture distrutte in modo da favorire la ripresa delle attività economiche nell'insieme delle regioni colpite da un grave disastro.

(2) Gli strumenti esistenti della coesione economica e sociale permettono di finanziare le azioni di prevenzione dei rischi o di ripristino delle infrastrutture distrutte. Occorre tuttavia prevedere altresì uno strumento **supplementare, distinto dagli altri attuali strumenti comunitari**, che consenta alla Comunità di intervenire in maniera urgente ed efficace al fine di contribuire, nel minor tempo possibile, ad organizzare i servizi di soccorso destinati a soddisfare le necessità immediate della popolazione e a ricostruire a breve termine le principali infrastrutture distrutte in modo da favorire la ripresa delle attività economiche nell'insieme delle regioni colpite da un grave disastro.

Emendamento 4

Considerando 4

(4) L'aiuto comunitario deve integrare gli sforzi degli Stati interessati e deve coprire una parte delle spese pubbliche impegnate per far fronte ai danni causati da una grave catastrofe.

(4) L'aiuto comunitario deve integrare gli sforzi degli Stati interessati e deve coprire una parte delle spese pubbliche impegnate per far fronte ai danni causati da una grave catastrofe. **Nella determinazione dell'importo dell'aiuto non si devono considerare eventuali prestazioni assicurative dato che non sarebbe possibile procedere a un accertamento e una valutazione rapida di tutte le prestazioni di questo tipo.**

Giovedì 10 ottobre 2002

TESTO DELLA
COMMISSIONEEMENDAMENTI DEL
PARLAMENTO

Emendamento 5

Considerando 5

(5) In applicazione del principio della sussidiarietà, gli interventi di questo strumento devono essere limitati alle catastrofi **naturali, tecnologiche o ambientali** di particolare gravità che causano profonde ripercussioni sulla condizioni di vita dei cittadini, sull'ambiente naturale o sull'economia.

(5) In applicazione del principio della sussidiarietà, gli interventi di questo strumento devono essere limitati alle catastrofi di particolare gravità che causano profonde ripercussioni sulla condizioni di vita dei cittadini, sull'ambiente naturale o sull'economia.

Emendamento 6

Considerando 6

(6) È considerata grave una catastrofe che, in almeno uno degli Stati interessati, provoca danni considerevoli in termini finanziari o di percentuale del PIL. Al fine di poter intervenire in caso di catastrofi che, pur essendo di vaste proporzioni sotto il profilo quantitativo, non raggiungono le soglie stabilite, è inoltre opportuno autorizzare interventi, in circostanze eccezionali, qualora una parte sostanziale della popolazione della regione o dello Stato interessato sia colpita dalla catastrofe.

(6) È considerata grave una catastrofe che, in almeno uno degli Stati **o delle regioni** interessati, provoca danni considerevoli in termini finanziari o di percentuale del PIL. Al fine di poter intervenire in caso di catastrofi che, pur essendo di vaste proporzioni sotto il profilo quantitativo, non raggiungono le soglie stabilite, è inoltre opportuno autorizzare interventi, in circostanze eccezionali, qualora una parte sostanziale della popolazione della regione o dello Stato interessato sia colpita dalla catastrofe.

Emendamento 7

Considerando 7

(7) L'intervento comunitario non deve sostituirsi alla responsabilità dei terzi né scoraggiare le azioni di prevenzione.

(7) L'intervento comunitario non deve sostituirsi alla responsabilità dei terzi, **i quali in virtù del principio «chi inquina paga» devono rispondere in prima persona per i danni provocati**, né scoraggiare le azioni di prevenzione **a livello sia nazionale, sia comunitario**.

Emendamento 8

Considerando 8

(8) Un tale strumento deve in particolare permettere, mediante una procedura decisionale rapida, di impegnare e mobilitare risorse finanziarie specifiche nel minor tempo possibile.

(8) Un tale strumento deve in particolare permettere, mediante una procedura decisionale rapida, di impegnare e mobilitare risorse finanziarie specifiche nel minor tempo possibile. **Le procedure amministrative devono essere adeguate a tale obiettivo e limitate allo stretto necessario**.

Emendamento 9

Considerando 11

(11) Un'azione finanziata da questo strumento non può beneficiare allo stesso titolo di un intervento ai sensi del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce il Fondo di coesione, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del regolamento (CEE) n. 3906/89 del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia, del regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione, del regola-

(11) Un'azione finanziata da questo strumento non può beneficiare allo stesso titolo di un intervento ai sensi del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce il Fondo di coesione, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del regolamento (CEE) n. 3906/89 del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia, del regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione, del regola-

Giovedì 10 ottobre 2002

TESTO DELLA
COMMISSIONEEMENDAMENTI DEL
PARLAMENTO

mento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione, del regolamento (CEE) n. 2760/98 della Commissione, del 18 dicembre 1998, relativo all'attuazione di un programma di cooperazione transfrontaliera nel quadro del programma Phare o conformemente al regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89.

mento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione, del regolamento (CE) n. 2760/98 della Commissione, del 18 dicembre 1998, relativo all'attuazione di un programma di cooperazione transfrontaliera nel quadro del programma Phare o conformemente al regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89. **Tale criterio non comprende tuttavia la ricostruzione di progetti che originariamente erano stati finanziati o cofinanziati a titolo di detti regolamenti.**

Emendamento 10

Articolo 2, paragrafo 1

1. Su richiesta di uno Stato membro o di uno Stato con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione europea, di seguito denominato «Stato beneficiario», il Fondo può intervenire qualora si verifichi sul territorio di tale Stato una catastrofe **naturale, ambientale o tecnologica** di particolare gravità, con profonde ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini, sull'ambiente naturale o sull'economia di una o più regioni o di uno o più Stati.

1. Su richiesta di uno Stato membro o di uno Stato con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione europea, di seguito denominato «Stato beneficiario», il Fondo può intervenire qualora si verifichi sul territorio di tale Stato una catastrofe di particolare gravità, con profonde ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini, sull'ambiente naturale o sull'economia di una o più regioni o di uno o più Stati.

Emendamento 11

Articolo 2, paragrafo 2, comma 1

2. Ai sensi del presente regolamento è considerata grave una catastrofe che, in almeno uno degli Stati interessati, provoca danni stimati a oltre 1 miliardo di euro, a prezzi 2002, o superiori allo 0,5% del PIL di detto Stato.

Non concerne la versione italiana

Emendamento 12

Articolo 2, paragrafo 2, comma 2

In circostanze eccezionali può essere considerata ammissibile anche una catastrofe che ha colpito una parte sostanziale della popolazione **della regione** o dello Stato interessato.

Tuttavia, in circostanze eccezionali, **anche quando i criteri quantitativi di cui al primo comma non sono soddisfatti**, può essere considerata ammissibile anche una catastrofe che ha colpito una parte sostanziale della popolazione **delle singole regioni** o dello Stato interessato.

Emendamento 13

Articolo 3, paragrafo 3

3. L'obiettivo del Fondo è aiutare lo Stato beneficiario ad attuare, secondo la natura della catastrofe, i seguenti interventi di prima necessità:

- ripristino immediato delle infrastrutture e delle attrezzature nei settori dell'elettricità, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell'istruzione;

3. L'obiettivo del Fondo è aiutare lo Stato beneficiario ad attuare, secondo la natura della catastrofe, i seguenti interventi di prima necessità:

- ripristino immediato **degli edifici**, delle infrastrutture e delle attrezzature nei settori dell'elettricità, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell'istruzione;

Giovedì 10 ottobre 2002

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
<ul style="list-style-type: none"> — realizzazione di misure provvisorie di alloggio e organizzazione dei servizi di soccorso destinati a soddisfare le necessità immediate della popolazione; — messa in sicurezza immediata delle infrastrutture di prevenzione e misure di protezione immediata del patrimonio culturale; — ripulitura delle zone naturali danneggiate. 	<ul style="list-style-type: none"> — realizzazione di misure provvisorie di alloggio e organizzazione dei servizi di soccorso destinati a soddisfare le necessità immediate della popolazione; — messa in sicurezza immediata delle infrastrutture di prevenzione e misure di protezione immediata del patrimonio culturale; — ripulitura immediata di tutte le regioni danneggiate dalla catastrofe, incluse le zone naturali.

Emendamento 14

Articolo 4, paragrafo 1

1. Non appena possibile, e comunque non oltre **due mesi** dalla data in cui si è verificato il primo danno dovuto alla catastrofe, lo Stato può presentare alla Commissione una domanda d'intervento del Fondo, tenendo conto, fra l'altro:

- a) della **portata** della catastrofe;
- b) della stima dei costi relativi alle azioni di cui all'articolo 3;
- c) delle altre fonti di finanziamento comunitarie e nazionali, **anche private**, che possono intervenire per indennizzare la riparazione dei danni.

1. Non appena possibile, e comunque non oltre **tre mesi** dalla data in cui si è verificato il primo danno dovuto alla catastrofe, lo Stato può presentare alla Commissione una domanda d'intervento del Fondo, tenendo conto, fra l'altro:

- a) della **mole complessiva dei danni** della catastrofe;
- b) della stima dei costi relativi alle azioni di cui all'articolo 3;
- c) delle altre fonti di finanziamento comunitarie e nazionali, che possono intervenire per indennizzare la riparazione dei danni.

Emendamento 15

Articolo 4, paragrafo 2, comma 1

2. Sulla base di queste informazioni e di eventuali precisazioni fornite dallo Stato interessato, la Commissione determina l'importo dell'eventuale sovvenzione nel minor tempo possibile e nei limiti delle disponibilità finanziarie. Tale sovvenzione deve tuttavia lasciare disponibile un quarto della dotazione annua del Fondo fino al 1° ottobre di ogni anno.

2. Sulla base di queste informazioni e di eventuali precisazioni fornite dallo Stato interessato, la Commissione determina l'importo dell'eventuale sovvenzione nel minor tempo possibile e nei limiti delle disponibilità finanziarie. Tale sovvenzione deve tuttavia lasciare disponibile un quarto della dotazione annua del Fondo fino al 1° ottobre di ogni anno **in conformità delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽¹⁾ modificato in data ...**

⁽¹⁾ GU C 172 del 18.6.1999.

Emendamento 17

Articolo 5, comma 1

Nel rispetto delle disposizioni costituzionali, istituzionali, giuridiche o finanziarie dello Stato beneficiario e della Comunità, la Commissione e lo Stato beneficiario, insieme eventualmente alle autorità regionali o locali, concludono una convenzione di attuazione della decisione che concede la sovvenzione. La convenzione descrive segnatamente la natura e la localizzazione degli interventi che saranno finanziati dal Fondo.

Nel rispetto delle disposizioni costituzionali, istituzionali, giuridiche o finanziarie dello Stato beneficiario e della Comunità, la Commissione e lo Stato beneficiario, insieme eventualmente alle autorità regionali o locali, concludono una convenzione di attuazione della decisione che concede la sovvenzione. La convenzione descrive segnatamente la natura e la localizzazione degli interventi che saranno finanziati dal Fondo, **nonché gli interventi da effettuare per evitare, nella misura del possibile, che un evento analogo si ripeta in futuro.**

Giovedì 10 ottobre 2002

TESTO DELLA
COMMISSIONEEMENDAMENTI DEL
PARLAMENTOEmendamento 18
Articolo 8, comma 4

Qualora il costo di indennizzo dei danni sia coperto anche da terzi, la Commissione chiede allo Stato beneficiario il rimborso della somma corrispondente compresa nella sovvenzione concessa.

Qualora il costo di indennizzo dei danni sia coperto anche da terzi, **entro i termini di cui al primo comma**, la Commissione chiede allo Stato beneficiario il rimborso della somma corrispondente compresa nella sovvenzione concessa, **purché l'importo coperto anche da terzi non sia stato anticipato da un paese beneficiario o dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2.**

Emendamento 19
Articolo 10

In casi eccezionali, considerata la specificità o la portata della catastrofe e nei limiti della disponibilità finanziaria, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, la Commissione può proporre una sovvenzione supplementare entro il termine di un anno a contare dalla decisione di concessione e su domanda dello Stato beneficiario. Tale domanda deve essere sostenuta da elementi nuovi, in particolare una valutazione significativamente più elevata dei danni arrecati dalla catastrofe. La sovvenzione supplementare è concessa alle stesse condizioni di quella iniziale.

In casi eccezionali, considerata la specificità o la portata della catastrofe e nei limiti della disponibilità finanziaria, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, la Commissione può, **in conformità delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 modificato in data ...**, proporre **all'autorità di bilancio di accordare** una sovvenzione supplementare entro il termine di un anno a contare dalla decisione di concessione e su domanda dello Stato beneficiario. Tale domanda deve essere sostenuta da elementi nuovi, in particolare una valutazione significativamente più elevata dei danni arrecati dalla catastrofe. La sovvenzione supplementare è concessa alle stesse condizioni di quella iniziale.

P5_TA(2002)0465

Pesca di stock di acque profonde *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (COM(2002) 108 – C5-0135/2002 – 2002/0053(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2002) 108) ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 37 del trattato CE (C5-0135/2002),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per la pesca (A5-0307/2002),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

⁽¹⁾ GU C 151 E del 25.6.2002, pag. 184.

Giovedì 10 ottobre 2002

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA
COMMISSIONEEMENDAMENTI DEL
PARLAMENTO

Emendamento 12

Considerando 5

(5) Per ottenere pareri scientifici di qualità è necessario disporre di informazioni precise sulle operazioni di pesca, che debbono essere possibilmente raccolte da osservatori scientifici ben formati e indipendenti.

(5) Per ottenere pareri scientifici di qualità **e aggiornati** è necessario disporre di informazioni precise sulle operazioni di pesca, che debbono essere possibilmente raccolte da osservatori scientifici ben formati e indipendenti, **in collaborazione con il settore della pesca e le altre parti interessate.**

Emendamento 13

Considerando 6

(6) I dati necessari per i pareri scientifici sulla pesca debbono essere **quanto prima** messi a disposizione dei competenti organi scientifici e di gestione.

(6) I dati necessari, **verificabili e aggiornati** per i pareri scientifici sulla pesca **e l'ambiente marino** debbono essere messi a disposizione dei competenti organi scientifici e di gestione **prima di adottare e attuare decisioni gestionali.**

Emendamento 1

Articolo 3, paragrafo 2

2. È proibito catturare, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare quantitativi di specie di acque profonde, **ad eccezione della molva e del brosmio**, che superino complessivamente 50 kg, **o quantitativi di molva e brosmio che superino complessivamente una tonnellata**, tranne qualora la nave in questione detenga un permesso di pesca per acque profonde.

2. È proibito catturare, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare quantitativi di specie di acque profonde che superino complessivamente 50 kg, tranne qualora la nave in questione detenga un permesso di pesca per acque profonde.

Emendamento 2

Articolo 4, paragrafo 1, comma 1

1. Gli Stati membri calcolano la potenza e la capacità complessiva delle proprie navi che, durante una delle annate 1998, 1999 o 2000, hanno sbarcato oltre 10 tonnellate di catture miste di specie di acque profonde, **ad eccezione della molva e del brosmio, oppure oltre 100 tonnellate di catture miste di molva e brosmio.**

1. Gli Stati membri calcolano la potenza e la capacità complessiva delle proprie navi che, durante una delle annate 1998, 1999 o 2000, hanno sbarcato oltre 10 tonnellate di catture miste di specie di acque profonde.

Emendamento 10

Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Ogni anno, sulla base dei pareri scientifici e consultato il settore, la Commissione definisce le zone di fermo stagionale o annuale per conservare gli stock particolarmente vulnerabili.

Giovedì 10 ottobre 2002

TESTO DELLA
COMMISSIONEEMENDAMENTI DEL
PARLAMENTO

Emendamento 4

Articolo 7, paragrafi 1 e 2

1. È proibito sbarcare catture miste di specie di acque profonde, **ad eccezione della molva e del brosmio**, superiori a 50 kg **o catture miste di molva e brosmio complessivamente superiori a 1 tonnellata** al di fuori dei porti designati per lo sbarco di specie di acque profonde.

2. Ogni Stato membro designa i porti nei quali debbono essere sbarcate le catture di specie di acque profonde **diverse dalla molva e dal brosmio** superiori a 50 kg **e le catture miste di molva e brosmio superiori a 1 tonnellata** e **determinano** le relative procedure d'ispezione e di sorveglianza, comprese le modalità e le condizioni per la registrazione e la dichiarazione dei quantitativi di specie di acque profonde di ogni singolo sbarco.

1. È proibito sbarcare catture miste di specie di acque profonde superiori a 50 kg al di fuori dei porti designati per lo sbarco di specie di acque profonde.

2. Ogni Stato membro designa i porti nei quali debbono essere sbarcate le catture di specie di acque profonde superiori a 50 kg e *determina* le relative procedure d'ispezione e di sorveglianza, comprese le modalità e le condizioni per la registrazione e la dichiarazione dei quantitativi di specie di acque profonde di ogni singolo sbarco.

Emendamento 16

Articolo 7, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. L'attuazione del sistema dei porti designati non deve mettere a repentaglio la sicurezza dei pescherecci e del loro personale. Quando un peschereccio sbarca specie di acque profonde quali definite al paragrafo 1 in un porto non designato per motivi di sicurezza o forza maggiore, il comandante comunica immediatamente alle autorità competenti le catture sbarcate e fornisce una motivazione dello sbarco in un porto non designato.

Emendamento 5

Articolo 9, comma 1

Oltre agli obblighi stabiliti dagli articoli 15 e 19 decies del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri, in base ai dati registrati nei giornali di bordo e alle relazioni presentate dagli osservatori scientifici, comunicano alla Commissione, per ogni semestre e entro i tre mesi successivi alla scadenza di tale semestre, i dati relativi alle catture di specie di acque profonde e allo sforzo di pesca esercitato, espresso in **kilowatt-giorni** di pesca, ripartiti per **trimestre, per tipo di attrezzo, per specie e per rettangolo statistico CIEM o sottodivisione COPACE**.

Oltre agli obblighi stabiliti dagli articoli 15 e 19 decies del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri, in base ai dati registrati nei giornali di bordo, **compresa la registrazione integrale dei giorni di pesca in mare (fuori dal porto)**, e in base alle relazioni presentate dagli osservatori scientifici, comunicano alla Commissione, per ogni semestre e entro i tre mesi successivi alla scadenza di tale semestre, i dati relativi alle catture di specie di acque profonde e allo sforzo di pesca esercitato, espresso in **giorni** di pesca **in mare**, ripartiti per **zona di cattura e con l'identificazione del peschereccio interessato**.

Emendamento 6

Articolo 9 bis (nuovo)

Articolo 9 bis

Revisione

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento si procede ad un esame generale dei progressi compiuti in ordine alla realizzazione degli obiettivi previsti, sulla scorta dei più recenti dati scientifici disponibili.

Giovedì 10 ottobre 2002

TESTO DELLA
COMMISSIONEEMENDAMENTI DEL
PARLAMENTOEmendamento 8
*Articolo 9 ter (nuovo)***Articolo 9 ter****Impatto economico e operativo**

La Commissione effettua un'indagine approfondita sulla prevedibile perdita di reddito e lo spostamento degli sforzi connessi alla riduzione dello sforzo di pesca derivante dal presente regolamento. L'esito dell'indagine verrà inviato al Consiglio unitamente alle raccomandazioni volte ad attenuare l'eventuale impatto negativo sulla conservazione degli stock o la capacità di sopravvivenza delle aziende di pesca interessate.

Emendamento 7
Allegato 1

Nome scientifico	Nome comune	Nome scientifico	Nome comune
Aphanopus carbo (Apristuris spp.)	Pesce sciabola nero Gattucci	Aphanopus carbo (Apristuris spp.)	Pesce sciabola nero Gattucci
Argentina silus	Argentina	Argentina silus	Argentina
Beryx spp.	Berici	Beryx spp.	Berici
Brosme brosme	Brosmio	soppresso	
(Centrophorus granulosus)	Sagrì	(Centrophorus granulosus)	Sagrì
(Centrophorus squamosus)	Sagrì	(Centrophorus squamosus)	Sagrì
(Centroscyllium fabricii)	Spinarolo nero	(Centroscyllium fabricii)	Spinarolo nero
Centroscymnus coelolepis	Pailona	Centroscymnus coelolepis	Pailona
Coryphaenoides rupestris	Granatiere	Coryphaenoides rupestris	Granatiere
(Dalatias licha)	Zigrino	(Dalatias licha)	Zigrino
(Deania calceus)	Deania	(Deania calceus)	Deania
(Etmopterus princeps)	Pesce diavolo maggiore	(Etmopterus princeps)	Pesce diavolo maggiore
(Etmopterus spinax)	Sagrì nero	(Etmopterus spinax)	Sagrì nero
(Galeus melastomus)	Boccanera	(Galeus melastomus)	Boccanera
(Galeus murinus)	Gattuccio islandese	(Galeus murinus)	Gattuccio islandese
Hoplostethus atlanticus	Pesce specchio atlantico	Hoplostethus atlanticus	Pesce specchio atlantico
Molva dypterygia	Molva azzurra	Molva dypterygia	Molva azzurra
Molva molva	Molva	soppresso	
Pagellus bogaraveo	Occhialone	Pagellus bogaraveo	Occhialone
Phycis spp.	Musdee	Phycis spp.	Musdee

P5_TA(2002)0466

Competenze e mobilità

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni concernente il Piano d'azione della Commissione per le competenze e la mobilità (COM(2002) 72 – C5-0287/2002 – 2002/2147(COS))

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione (COM(2002) 72 – C5-0287/2002),
- visti gli articoli 39, 40, 149 e 150 del trattato CE,

Giovedì 10 ottobre 2002

- visti i regolamenti (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971⁽¹⁾, e (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 29 marzo 1972, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità⁽²⁾,
 - vista la direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea⁽³⁾,
 - vista la relazione finale della Task Force di alto livello sulle competenze e la mobilità del 14 dicembre 2001,
 - visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla situazione sociale dell'Unione europea (2002) ((SEC(2002) 593),
 - vista la comunicazione della Commissione al Consiglio concernente «Nuovi mercati europei del lavoro aperti e accessibili a tutti» (COM(2001) 116),
 - vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2001 sulla comunicazione della Commissione concernente «Nuovi mercati del lavoro aperti e accessibili a tutti»⁽⁴⁾,
 - vista la sua risoluzione del 4 luglio 2002 sulla comunicazione della Commissione «Rafforzare la dimensione locale della strategia europea per l'occupazione» (COM(2001) 629)⁽⁵⁾,
 - viste le conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001, del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 e del Consiglio europeo di Siviglia del 21 e 22 giugno 2002,
 - visto l'articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport e della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0313/2002),
- A. considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁽⁶⁾, all'articolo 15, stabilisce che ogni persona ha diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata e che ciascun cittadino dell'Unione è libero di cercare un'occupazione, di lavorare e di stabilire o prestare servizi in qualsiasi Stato membro,
- B. considerando che il Consiglio europeo di Stoccolma ha sottolineato l'importanza di attuare politiche miranti ad eliminare gli ostacoli alla mobilità della manodopera tra gli Stati membri per creare mercati europei del lavoro aperti a tutti e per incoraggiare l'acquisizione di competenze da parte dei lavoratori dell'Unione,
- C. considerando che la struttura professionale e la gamma delle competenze della manodopera rappresentano variabili cruciali che spiegano le differenze tra le regioni europee in materia di creazione di posti di lavoro,
- D. considerando che le imprese innovatrici, ad esempio nel settore dei servizi e dell'ambiente, possono portare un contributo essenziale alla mobilitazione del potenziale della società fondata sulla conoscenza per creare posti di lavoro di alta qualità,
- E. considerando che la responsabilità principale dell'attuazione della formazione permanente in seno alle imprese spetta alle parti sociali e che il negoziato collettivo è lo strumento per eccellenza che consente di identificare le condizioni che portano alla promozione dell'accesso alla formazione e allo sviluppo delle qualifiche e competenze di tutti i lavoratori subordinati,
- F. considerando che i settori dell'alta tecnologia sono dominati dagli uomini, che vi rappresentano circa i due terzi degli effettivi,

⁽¹⁾ GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46.

⁽⁴⁾ GU C 177 E del 25.7.2002, pag. 330.

⁽⁵⁾ P5_TA(2002)0373.

⁽⁶⁾ GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

Giovedì 10 ottobre 2002

- G. considerando che la mobilità transfrontaliera è impedita da ostacoli non trascurabili nel settore delle pensioni complementari e che il coordinamento della sicurezza sociale nell'UE deve essere rafforzato, ammodernando, semplificando e ampliando il regolamento (CEE) n. 1408/71 (che tuttavia non copre i regimi pensionistici professionali non obbligatori), che la direttiva 98/49/CE regola solo taluni problemi e che a questi ostacoli si aggiungono quelli connessi con la diversità dei regimi fiscali che si applicano soprattutto ai lavoratori frontalieri,
- H. considerando che, secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona, ratificate dal Consiglio europeo di Barcellona affinché l'Europa possa diventare «l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale», un maggior numero di europei deve acquisire competenze nelle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
- I. considerando che occorre tenere ben presente la necessità di promuovere la mobilità allorché si esaminano le disposizioni legislative, in particolare quelle in materia di occupazione e ordine sociale,
- J. considerando che, anche se di scarsa entità, i flussi migratori intracomunitari in questi ultimi anni sono tuttavia aumentati in taluni Stati membri e che l'apporto migratorio diventerà sempre più necessario per compensare almeno in parte la diminuzione della popolazione in età lavorativa,
- K. considerando che il problema che affligge più di 18 milioni di disoccupati nell'UE è la mancanza di posti di lavoro e non un' inadeguata mobilità occupazionale, bassi livelli di mobilità geografica o scarso accesso all'informazione sulla mobilità,
- L. considerando che la causa di una grande percentuale della disoccupazione nei PECO è dovuta a problemi strutturali, ai quali sono confrontate le imprese quando hanno difficoltà a trovare lavoratori altamente qualificati, problemi che favoriscono la fuga dei cervelli da questi paesi verso gli Stati membri dell'UE,
- M. considerando che la Commissione ha convenuto nella sua proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ⁽¹⁾ che occorre fare ulteriori passi avanti per quanto riguarda il riconoscimento reciproco delle qualifiche,
- N. considerando che il lavoro temporaneo può contribuire a promuovere la mobilità, come suggerito dalla Commissione nella sua proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai lavoratori temporanei ⁽²⁾,
1. plaude al nuovo Piano d'azione della Commissione e si compiace per la coerenza di tale piano con la sua raccomandazione riguardante gli indirizzi di massima delle politiche economiche 2002, in cui viene ribadito l'invito a sopprimere gli ostacoli alla mobilità geografica e professionale; sottolinea tuttavia che il Piano d'azione del 1997 aveva gli stessi obiettivi ed è stato attuato soltanto parzialmente; auspica che il nuovo Piano d'azione abbia un impatto più sostanziale sulla vita dei cittadini, ivi compresi gli immigrati; esprime la speranza che gli Stati membri tengano effettivamente conto di questo Piano d'azione apportando tutte le modifiche strutturali necessarie per la sua piena riuscita; chiede alla Commissione di inserire un allegato alla comunicazione nel quale indichi come ha incorporato nella stessa la politica trasversale di genere in tutte le sue politiche, i piani e le azioni;
2. deplora l'assenza di un calendario preciso per l'attuazione degli obiettivi e delle azioni del Piano d'azione e invita la Commissione a informarlo sulla sua fissazione;
3. sostiene tutte le misure volte a favorire la mobilità geografica, purché quest'ultima dipenda da una decisione volontaria del lavoratore, tenuto conto che la priorità deve essere un impegno a ridurre lo squilibrio regionale e a garantire i diritti dei lavoratori a un'occupazione di qualità e all'esercizio dei loro diritti;

⁽¹⁾ GU C 181 E del 30.7.2002, pag. 183.

⁽²⁾ GU C 203 E del 27.8.2002, pag. 1.

Giovedì 10 ottobre 2002

4. ribadisce la necessità di ampliare, ammodernare e semplificare il coordinamento della sicurezza sociale, accelerando la revisione del regolamento (CEE) n. 1408/71; sottolinea ancora una volta la necessità che la Commissione avvii un dialogo con le parti sociali, incluse quelle dei paesi candidati, al fine di esaminare la possibilità di mettere a punto uno «statuto dei lavoratori europei», quale sistema europeo di diritto del lavoro e di sicurezza sociale per i lavoratori costantemente in mobilità;
5. invita la Commissione ad applicare con maggior rigore le vigenti norme comunitarie sul riconoscimento reciproco delle qualifiche mediante un deferimento più celere al tribunale di prima istanza e alla Corte di giustizia in caso di ripetute violazioni di tali norme da parte delle amministrazioni degli Stati membri; chiede inoltre a tutti gli Stati membri di recepire nel loro ordinamento interno la direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali;
6. richiama l'attenzione della Commissione sull'esigenza di promuovere iniziative e accordi territoriali per la formazione e la mobilità;
7. esorta la Commissione e gli Stati membri a rivolgere particolare attenzione soprattutto al fenomeno dell'abbandono prematuro della scuola, che nei vari Stati membri va dall'8 a più del 40 %;
8. ritiene necessario che le autorità locali, visto il loro ruolo strategico, siano integrate nella creazione di una rete di organismi consultivi settoriali ed educativi per avvicinare il mondo del lavoro ai sistemi educativi;
9. si compiace delle misure proposte dalla Commissione che prevedono mezzi finanziari supplementari per la promozione di scambi di giovani nelle regioni frontaliere, tuttavia ritiene che siano necessarie altre azioni più efficaci per diminuire gli squilibri regionali;
10. chiede alla Commissione, nel quadro delle prossime linee direttrici per l'occupazione e dei suoi programmi, di proporre l'adozione da parte degli Stati membri di iniziative concrete volte a promuovere la creazione delle imprese innovatrici e l'attuazione di programmi per la creazione di posti di lavoro, in particolare nel settore dei servizi e dell'ambiente;
11. invita gli Stati membri a mettere debitamente in opera il pilastro «spirito d'azienda» delle linee direttrici per l'occupazione; gli Stati membri devono sostenerlo con fondi adeguati e rafforzare il coordinamento in materia di formazione, favorendo la formazione dei lavoratori indipendenti, dei dirigenti d'azienda e servizi di sostegno specifici;
12. plaude alla proposta della Commissione di istituire, entro il 2004, una rete di organismi di consulenza dei settori industriale e dell'istruzione, al fine di intensificare la cooperazione tra il mondo del lavoro e i sistemi di istruzione nel loro insieme, e invita la Commissione a esaminare il modo in cui questa rete possa contribuire a ridurre l'elevata percentuale della popolazione UE che lascia la scuola senza qualifiche formali;
13. invita i comitati aziendali europei⁽¹⁾ a dare un rinnovato slancio alla concertazione e a instaurare un nuovo dialogo fra le istanze elette, sindacali ed europee al fine di identificare le linee direttrici di valutazione che possono rendere possibile l'effettiva trasposizione di qualifiche e di varie esperienze di lavoro; ritiene che esse potranno dare un notevole contributo alla mobilità dei lavoratori e alla formazione professionale;
14. si compiace dell'iniziativa delle parti sociali, nel loro quadro d'azione per lo sviluppo delle competenze e delle qualifiche durante tutto l'arco della vita, consistente nel presentare una relazione annuale sulle azioni nazionali nei settori prioritari: identificazione delle esigenze, riconoscimento e convalida, sostegno e orientamento, risorse; invita tuttavia gli Stati membri a elaborare i rispettivi patti nazionali di formazione continua in stretta collaborazione con le parti sociali e con le autorità locali e regionali;
15. sottolinea l'importanza del ruolo delle imprese sociali e delle parti sociali a livello europeo, nazionale e regionale durante tutto il periodo di attuazione del Piano d'azione e chiede che siano associate alla sua verifica e alla sua continuazione nonché a quelle delle singole iniziative, e invita le parti sociali a concludere, in seno alle imprese, accordi per sviluppare prassi di scambio, specie nelle imprese aventi stabilimenti in diversi Stati membri;

⁽¹⁾ Istituzione del Comitato aziendale europeo: direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie e relazione sullo stato d'applicazione di tale direttiva (COM(2000) 188 def.).

Giovedì 10 ottobre 2002

16. invita la Commissione a tener conto del fatto che l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo sociale europeo ⁽¹⁾ può costituire un importante strumento per individuare soluzioni innovative volte a promuovere la mobilità in sede di ridefinizione delle sue priorità tematiche;
17. ritiene che la creazione di iniziative e di accordi di formazione territoriali nel quadro del partenariato debba avere per obiettivo il sostegno alla formazione nel settore professionale nel quale le donne sono meno rappresentate nonché l'introduzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e dei nuovi sistemi di tirocinio che garantiscano un accesso prioritario alle donne, fornendo allo stesso tempo opportunità di formazione e di aggiornamento per i lavoratori più anziani, le persone disabili e altri gruppi svantaggiati;
18. ritiene che il telelavoro rappresenti uno dei principali mezzi mediante il quale è possibile sfruttare l'innovazione nel settore delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per evitare la mobilità geografica indesiderata dal lavoratore, a condizione che i lavoratori interessati godano di un'adeguata protezione sociale;
19. manifesta la propria soddisfazione per l'importanza che è stata data all'istruzione interculturale quale mezzo per preparare i giovani alla mobilità nell'Unione europea e invita gli Stati membri a provvedere all'informazione e alla formazione dei direttori scolastici e dei responsabili dell'insegnamento in merito alle possibilità offerte dai programmi disponibili;
20. ritiene indispensabile che gli operatori sindacali possano disporre di informazioni pertinenti sulla società della comunicazione elettronica e le sue ripercussioni sull'organizzazione tradizionale del lavoro, sull'occupazione, sulle attività e le pratiche sindacali; ritiene che la loro conoscenza dei processi in corso li renderà più capaci di dare un contributo positivo nel rispondere a tali mutamenti;
21. si congratula per gli sforzi tesi a rendere possibile la partecipazione transfrontaliera ai fondi pensionistici; a tale riguardo si compiace della recentissima decisione della Commissione di avviare consultazioni con le parti sociali sul trasferimento dei diritti a pensione complementare nell'Unione e chiede che anche questo Parlamento vi sia pienamente associato;
22. sottolinea l'esigenza di trovare una soluzione riguardante il periodo di attesa eccessivamente lungo per l'apertura dei diritti a pensione complementare, da cui derivano diritti a pensione ridotti per i lavoratori mobili e una discriminazione nei confronti delle donne;
23. conviene con la Commissione nel ritenere che occorra conseguire risultati positivi quanto alla trasferibilità dei diritti a pensione complementare dei lavoratori migranti; sottolinea ancora una volta l'esigenza di abolire la doppia imposizione e di puntare a uno stesso sistema di prelievo sui redditi da pensione nonché ad una esenzione dai contributi ovvero ad una loro riduzione;
24. sollecita la Commissione a presentare prontamente la valutazione prevista dalla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi ⁽²⁾, che avrebbe dovuto essere realizzata già nel dicembre 2001;
25. si compiace del fatto che la Commissione abbia introdotto nel suo Piano d'azione un'iniziativa importante che non sfuggirà ai cittadini dell'Unione europea, cioè la creazione di una carta europea di assicurazione malattia e ne attende la presentazione per l'inizio del 2003 e un'applicazione nel 2004;
26. sottolinea che alcuni Stati membri hanno iniziato ad assumere attivamente cittadini di paesi terzi non appartenenti all'UE; ritiene al riguardo che il fatto di accogliere lavoratori migranti possa contribuire notevolmente alla strategia occupazionale europea, e invita pertanto la Commissione e il Consiglio a conformarsi allo spirito del mandato conferito dal Consiglio europeo di Tampere e a garantire l'integrazione economica, sociale e politica di questi lavoratori;
27. ritiene importante creare basi di dati a livello europeo che possano mostrare effettivamente tutte le forme di mobilità nel settore dell'istruzione e della formazione professionale (programmi di mobilità, soggiorni all'estero su iniziativa personale, ecc., fuori/dentro l'UE);

⁽¹⁾ GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

Giovedì 10 ottobre 2002

28. invita la Commissione a seguire con grande attenzione i programmi di mobilità offerti ai giovani nei loro corsi di formazione (universitaria o tecnica) e a indurre gli Stati membri a porre in essere condizioni di accoglienza (alloggi e servizi vari) corrispondenti; richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che il costo di questi scambi è un freno obiettivo alla mobilità e opera una vera e propria selezione rispetto ai mezzi finanziari dei giovani;
29. auspica che la Commissione presenti proposte efficaci per modernizzare il sistema EURES e integrarlo nei servizi per l'occupazione degli Stati membri, tenendo conto del coinvolgimento essenziale delle autorità locali e regionali e delle parti sociali così che il baricentro del sistema EURES non si stabilisca a livello centrale ma si mantenga nelle regioni frontaliere interessate;
30. sottolinea l'importanza, a tale riguardo, di mantenere in attività i Consigli sindacali interregionali che integrano in modo sostanziale il funzionamento del sistema EURES, ma ribadisce che non è opportuno lasciare la loro sopravvivenza alla discrezione dei vari governi nazionali interessati;
31. chiede alla Commissione di includere nelle linee direttrici per l'occupazione criteri di gestione dei flussi migratori, nonché obiettivi e azioni volte a favorire l'integrazione delle persone immigrate mediante posti di lavoro e ad aiutare loro e le loro famiglie a integrarsi nelle comunità locali mediante la fornitura di servizi pubblici di alta qualità;
32. appoggia l'intento della Commissione di presentare nel 2003 una relazione sull'interazione tra politica dell'immigrazione, politica dell'occupazione e politica sociale;
33. sottoscrive l'appello della Commissione al Consiglio affinché sia accelerata l'approvazione delle diverse direttive menzionate nel Piano d'azione, osservando nel contempo che anche in regolamenti quali il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità⁽¹⁾ e il regolamento (CEE) n. 1408/71, occorre tener conto dei cittadini dei paesi terzi;
34. ritiene importante che la Commissione, nel quadro della strategia di preadesione, aiuti i PECO a individuare le azioni prioritarie per realizzare una politica fortemente orientata, in modo che i lavoratori e quanti cercano un lavoro diventino altamente qualificati;
35. ritiene che sia anche importante che i PECO, sostenuti dai programmi della Commissione, creino le proprie strutture di innovazione e ricerca per evitare di perdere lavoratori altamente qualificati; è dell'avviso che gli Stati membri, dal canto loro, sostenuti in parte dai programmi della Commissione, debbano favorire più visibilmente gli scambi di esperienze con questi paesi e rimanere aperti a una stretta collaborazione per dare sostegno a misure volte a stimolare la crescita economica e occupazionale nonché la creazione di posti di lavoro a livello locale;
36. invita le istituzioni europee a dare il buon esempio riformando le condizioni di occupazione e di remunerazione dei loro funzionari ed altri dipendenti, in modo da agevolare, ad esempio, il trasferimento nel regime pensionistico comunitario dei diritti acquisiti in una precedente attività lavorativa;
37. deplora di non aver avuto l'opportunità di pronunciarsi sulla comunicazione della Commissione prima della sua presentazione al Consiglio europeo di Barcellona;
38. segnala che, qualora la Commissione dovesse nuovamente scegliere questa modalità di presentazione delle sue proposte, intende trarre le dovute conclusioni e agire di conseguenza nel contesto della procedura di bilancio;
39. ritiene che i sistemi educativi perseguano obiettivi più ampi e più umani rispetto ai sistemi di formazione e che, di conseguenza, il loro contenuto non debba essere determinato da carenze di competenze temporanee; ritiene inoltre che, accanto al perfezionamento professionale, i sistemi educativi dovrebbero promuovere la sensibilità rispetto alle diverse culture, l'acquisizione di competenze linguistiche e il concetto di cittadinanza che, a loro volta, contribuiscono a accrescere la mobilità;
40. sottolinea l'importanza che rivestono in questo contesto le iniziative comunitarie e-Europe ed e-Learning;

(¹) GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2.

Giovedì 10 ottobre 2002

Azioni specifiche

41. «Azione 1»: sottolinea l'importanza di garantire la presenza di un numero sufficiente di insegnanti motivati e in possesso di competenze adeguate (in particolare nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione) e la necessità di promuovere gli scambi di insegnanti tra gli Stati membri e anche con i paesi candidati all'adesione;
42. «Azione 2»: invita la Commissione a individuare programmi a livello nazionale e regionale che siano riusciti a stimolare l'interesse dei giovani, in particolare delle giovani donne, per la matematica, la scienza e la tecnologia; invita inoltre la Commissione a diffondere esempi di prassi eccellenti;
43. «Azione 3»: richiama l'attenzione sul ruolo che potrebbe svolgere l'iniziativa *e-Learning* al fine di migliorare le prestazioni scolastiche degli studenti che vivono nelle zone rurali isolate;
44. «Azione 4»: sottolinea che la rete di organi consultivi settoriali ed educativi, che sarà creata dalla Commissione, dovrà avere lo scopo di diffondere le prassi eccellenti;
45. «Azione 6»: segnala le necessità di una campagna informativa volta, da un lato, a sensibilizzare i lavoratori sull'esistenza di riconoscimenti a livello europeo per la formazione permanente e, dall'altro, ad accrescere il prestigio di tali riconoscimenti rendendo pubblici i casi che sono stati premiati;
46. «Azione 18»: richiama l'attenzione sulla necessità di sviluppare ulteriormente i risultati dell'Anno europeo delle lingue 2001; sottolinea l'importanza di promuovere l'apprendimento delle lingue straniere tra coloro che seguono corsi di formazione professionale, per i quali i tassi di mobilità internazionale tendono ad essere più bassi rispetto alle persone che hanno compiuto studi superiori, e ricorda che è essenziale che la Commissione e gli Stati membri facciano tutto il possibile per favorire l'apprendimento delle lingue straniere fin dalla più giovane età;
47. «Azione 19»: ritiene che i programmi Socrates e Leonardo da Vinci costituiscano esempi eccellenti di mobilità internazionale; ritiene inoltre che le azioni volte a promuovere la mobilità debbano tenere in maggiore considerazione le persone meno qualificate;

*

* *

48. invita la Commissione a tenere pienamente conto delle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona, in particolare del fatto che entro il 2010 il 60 % delle donne dovrebbe partecipare al mercato del lavoro;
49. sottolinea che la nuova direttiva riveduta e approvata 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro⁽¹⁾ consentirà agli Stati membri di prendere misure positive per la formazione professionale nonché per l'accesso all'occupazione nei casi in cui uno dei due sessi sia sottorappresentato, e invita la Commissione a incorporare questo punto nelle sue proposte;
50. ritiene che la mobilità dei lavoratori con figli, specialmente le donne, dipenda in ampia misura dalla disponibilità e dai costi dei servizi connessi con la cura dei bambini e dalla qualità dell'offerta nel settore dell'istruzione, che possono variare da uno Stato membro all'altro e all'interno di uno stesso Stato membro; chiede misure secondarie in questi settori per conseguire gli obiettivi del Piano d'azione;
51. chiede alla Commissione di garantire, nell'ambito dei suoi poteri, una pari rappresentanza degli uomini e delle donne all'interno della rete degli organi consultivi dei settori industriale e dell'istruzione nonché in tutti gli altri organi consultivi da creare nell'ambito del presente Piano d'azione;
52. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 39 del 14.2.1976, pag.40.

Giovedì 10 ottobre 2002

P5_TA(2002)0467

Situazione in Costa d'Avorio**Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Costa d'Avorio***Il Parlamento europeo,*

- viste le precedenti risoluzioni sulla Costa d'Avorio,
 - vista la dichiarazione del Consiglio di sicurezza e del Segretario generale delle Nazioni Unite,
 - vista la dichiarazione dell'Unione africana,
 - vista la dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea,
 - vista la dichiarazione del Presidente del Parlamento europeo,
 - vista la dichiarazione del Copresidente dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE,
- A. considerando che il tentato colpo di Stato in corso dal 19 settembre 2002 nella Repubblica della Costa d'Avorio costituisce un grave attacco alla legittimità costituzionale e all'unità del Paese,
- B. deplorando la perdita di vite umane, anche tra la popolazione civile,
- C. preoccupato dal rischio di scontri tra le diverse comunità e dal clima di instabilità sociale e politica che regna nel Paese,
- D. considerando i rischi di destabilizzazione che l'attuale crisi comporta per l'intera sub-regione sotto il profilo politico, economico e umanitario,
- E. considerando che la diversità etnica, religiosa e politica può costituire una ricchezza soltanto se predominano l'uguaglianza e la fraternità,
- F. considerando che i Capi di Stato e di governo della CEDEAO, riuniti nel vertice straordinario di Accra, hanno deciso l'istituzione di un gruppo di contatto di alto livello per tentare una mediazione tra il governo e i ribelli,
1. condanna fermamente il tentativo di colpo di Stato e deplora il persistere degli scontri e la perdita di vite umane in Costa d'Avorio;
 2. si rammarica profondamente per il momentaneo fallimento del tentativo di mediazione della CEDEAO;
 3. chiede il cessate il fuoco immediato e ribadisce il proprio impegno per una soluzione politica della crisi, con tutte le parti in causa, nello spirito di riconciliazione nazionale instauratosi nell'ottobre 2001, nel rispetto delle istituzioni democratiche e dell'unità del territorio nazionale della Repubblica della Costa d'Avorio;
 4. invita l'Unione africana e la CEDEAO a intervenire nuovamente onde contribuire alla composizione della crisi;
 5. conferma il proprio sostegno al Presidente democraticamente eletto, Laurent Gbagbo, e al governo di unità nazionale della Repubblica della Costa d'Avorio, garante della legittimità democratica e dell'unità del Paese;
 6. invita il Presidente Gbagbo a esortare il proprio governo e le forze militari ivoriane a garantire la protezione dei civili, a prescindere dalla loro etnia, e a intensificare gli interventi a favore dell'integrazione e della riconciliazione di tutte le componenti della società ivoriana;
 7. invita l'Unione europea a intensificare la propria cooperazione con la Costa d'Avorio e a incentrare la politica di sviluppo in particolare sulla parte settentrionale del Paese;

Giovedì 10 ottobre 2002

8. sollecita un miglioramento radicale dei meccanismi di prevenzione dei conflitti, viste le loro evidenti debolezze;
9. chiede l'istituzione di una commissione d'inchiesta internazionale per far luce sulle violazioni dei diritti dell'uomo commesse da ambo le parti;
10. invita la propria commissione per lo sviluppo e la cooperazione a seguire con attenzione l'evoluzione della situazione in Costa d'Avorio e auspica l'invio rapido in loco di una delegazione del Parlamento europeo onde incoraggiare gli sforzi di riconciliazione nazionale, sforzandosi di incontrare entrambe le parti belligeranti;
11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio, ai Segretari generali dell'ONU, dell'OUA e della CEDEAO, nonché al Presidente e al governo della Repubblica della Costa d'Avorio.

P5_TA(2002)0468

Impermeabilità alle frodi della legislazione e della gestione dei contratti

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione sull'impermeabilità alle frodi della legislazione e della gestione dei contratti (SEC(2001) 2029 – C5-0158/2002 – 2002/2066(COS))

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione (SEC(2001) 2029 – C5-0158/2002),
- vista la 239ª sessione del Consiglio «Giustizia, affari interni e protezione civile» del 6 e 7 dicembre 2001 in cui è stata creata l'unità Eurojust,
- visto il Libro verde della Commissione sulla tutela penale degli interessi finanziari comunitari e sulla creazione di una procura europea (COM(2001) 715),
- vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2000 sulla comunicazione della Commissione sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità – Lotta contro la frode – Per un approccio strategico globale (COM(2000) 358 – C5-0578/2000 – 2000/2279(COS))⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 29 novembre 2001 sulla relazione annuale 2000 della Commissione sulla tutela degli interessi finanziari e la lotta contro le frodi (COM(2001) 255 – C5-0469/2001 – 2001/2186(COS)) e la comunicazione della Commissione sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità e la lotta contro le frodi, piano d'azione 2001-2003 (COM(2001) 254 – C5-0470/2001 – 2001/2186(COS))⁽²⁾,
- visto il Libro bianco «Riforma della Commissione, parte II» (COM(2000) 200), azione 94,
- visto il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)⁽³⁾,
- visto l'articolo 280 del trattato CE,
- visto l'articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0283/2002),

⁽¹⁾ GU C 232 del 17.8.2001, pag. 191.

⁽²⁾ GU C 153 E del 27.6.2002, pag. 325.

⁽³⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag.1.

Giovedì 10 ottobre 2002

- A. considerando che l'entità dei casi di frodi e irregolarità constatati dagli Stati membri e dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) è cresciuta in maniera drammatica nel corso del 2000 e che nel 2001 è stata anche nettamente superiore alla media degli anni precedenti, attestandosi su un importo di 1,25 miliardi di euro,
- B. considerando che la tutela degli interessi finanziari della Comunità riguarda in egual misura sia gli Stati membri che le istituzioni comunitarie,
- C. considerando che la massima impermeabilità possibile alle frodi della legislazione e della gestione dei contratti mira a prevenire a priori o almeno a minimizzare le frodi, riducendo le possibilità che siano perpetrate,
- D. considerando che le misure relative all'impermeabilità alle frodi non debbono distogliere da quella che è la missione vera e propria dell'OLAF, vale a dire la lotta contro la frode,
- E. considerando che l'impermeabilità alle frodi va inoltre considerata nel contesto più ampio della tutela degli interessi finanziari della Comunità, includendovi il necessario rafforzamento del quadro giuridico comunitario,
- F. considerando che deve essere rispettata la separazione dei poteri, motivo per cui l'adozione della legislazione (1), l'esecuzione e il rispetto della stessa (2) e il controllo dell'esecuzione e del rispetto (3) devono essere effettuati da organi, istituzioni o organismi diversi, nettamente separati gli uni dagli altri,
1. plaude alla comunicazione della Commissione in quanto costituisce un contributo necessario alla tutela degli interessi finanziari della Comunità, che tuttavia deve essere parte integrante di un progetto complessivo;
 2. ribadisce a tale riguardo la sua richiesta relativa a un procuratore europeo per le questioni finanziarie quale elemento chiave di tale progetto;
 3. valuta positivamente, in particolare, il fatto che le misure proposte mirino a prevenire le frodi riducendo le possibilità che siano perpetrate invece di ricorrere alla lotta a posteriori, che è sempre meno efficiente e meno efficace; segnala tuttavia alla Commissione che un intervento deciso in casi sospetti di frode, corruzione e clientelismo costituisce il mezzo più efficace per prevenire la frode, poiché solo in questo modo è possibile ottenere un effetto deterrente;
 4. sottolinea a tale riguardo che una politica di «tolleranza zero» costituisce una condizione imprescindibile per l'impermeabilità alle frodi;
 5. sottolinea che il compito prioritario dell'OLAF è la lotta contro le frodi;
 6. chiede al Consiglio di interessarsi maggiormente all'impermeabilità alle frodi e invita gli Stati membri a cooperare pienamente con la Commissione in questo campo; invita in particolare gli Stati membri a garantire che siano adottate azioni analoghe di tutela contro la frode al momento della trasposizione della legislazione comunitaria nel diritto nazionale, in modo tale da ridurre al minimo le possibilità di abuso;
 7. rileva che l'OLAF riceve già ogni anno quasi 300 richieste di consultazione interservizi in materia di impermeabilità alle frodi;
 8. approva, nel contesto della riforma della Commissione e di un'accresciuta responsabilità in materia di gestione finanziaria delle sue direzioni generali, la creazione di una rete di «corrispondenti» che fungono da interfaccia con l'OLAF;
 9. pone l'accento sulla necessità di mettere a punto un «manuale di lotta antifrode» e moduli specifici di formazione professionale per i servizi interessati;
 10. prende atto del fatto che l'OLAF sta attualmente definendo i criteri che possono contribuire a una prima individuazione dei settori ad alto rischio; chiede che si attribuisca una particolare attenzione ai seguenti settori politici, dato il loro rilievo in termini di bilancio: politica agricola e della pesca, fondi strutturali, politica commerciale, aiuto di preadesione, politica di ricerca e dogane;

Giovedì 10 ottobre 2002

11. ritiene che l'impermeabilità alle frodi sia uno strumento essenziale nella lotta contro la frode, ma che non può essere limitata alla nuova legislazione; chiede che i settori «ad alto rischio», che dovranno essere individuati dall'OLAF e dal gruppo di lavoro specifico, siano oggetto di una valutazione retrospettiva dal punto di vista delle frodi, che le eventuali lacune della legislazione in vigore siano colmate ovvero che le disposizioni legislative interessate siano abrogate; ricorda a tale riguardo l'uso abusivo, su ampia scala, degli accordi preferenziali e delle restituzioni alle esportazioni nel quadro delle cosiddette «frodi carosello»; ritiene opportuno che la Commissione ricorra anche agli audit e alle relazioni speciali della Corte per mettere in luce le lacune finanziarie dei programmi esistenti;
12. insiste affinché la Commissione utilizzi la legislazione comunitaria in vigore per ridurre al minimo le frodi e le irregolarità; si rammarica del fatto che ciò non avvenga regolarmente; ricorda alla Commissione la direttiva del Consiglio 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi⁽¹⁾, la quale permette di escludere un fornitore di servizi dalla partecipazione a un appalto qualora egli fornisca informazioni scorrette o abbia commesso frode fiscale; si rammarica del fatto che Eurostat non abbia fatto ricorso a questa direttiva per escludere taluni fornitori di servizi;
13. chiede di essere informato entro la fine del 2002 sui criteri selezionati e sui settori ad alto rischio individuati; riconosce che tali elenchi possono essere soggetti a modifiche alla luce dell'esperienza;
14. insiste affinché l'OLAF sia coinvolto fin dall'inizio nella redazione della legislazione europea nei settori definiti ad alto rischio e affinché la legislazione modificata dall'autorità legislativa sia oggetto di un'analoga analisi di impermeabilità alle frodi prima della sua entrata in vigore;
15. chiede tuttavia all'OLAF di vegliare affinché la verifica dell'impermeabilità alle frodi non prolunghi indebitamente il processo di elaborazione della legislazione europea e che, in caso di consultazione, il «tempo di reazione» sia definito chiaramente;
16. insiste affinché tutte le proposte legislative presentate al Parlamento europeo indichino chiaramente se esse siano state sottoposte da parte dell'OLAF all'analisi di impermeabilità alle frodi e specifichino, in caso affermativo, quali siano state le conclusioni dell'OLAF e a quali modifiche abbiano dato luogo;
17. considera ragionevole che i risultati delle indagini in corso e di quelle concluse dall'OLAF siano utilizzati per analizzare la legislazione nuova e quella in vigore; insiste affinché sia data assoluta priorità alle attività investigative dell'OLAF al fine di migliorare ulteriormente la qualità delle indagini; sottolinea a tale proposito che sarà possibile decidere in merito alle risorse umane e finanziarie a disposizione dell'OLAF solo quando l'OLAF avrà presentato un programma di lavoro a norma dell'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1073/1999;
18. chiede che, per l'aggiudicazione degli appalti, la Commissione ricorra di prassi alla procedura del bando di gara pubblico per selezionare gli offerenti;
19. approva la predisposizione di contratti e di convenzioni tipo da memorizzare in una banca dati centrale presso la Commissione, basati sulle migliori pratiche, il che dovrebbe rendere più facile il compito di predisporre contratti, rintracciare operazioni e controllare gli operatori;
20. chiede che nei contratti e negli accordi standard figurino una clausola che escluda dalle future procedure di aggiudicazione di appalti le parti che si siano rese colpevoli di frode;
21. chiede che, a partire dal 2003, venga incluso nella relazione annuale della Commissione sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità e la lotta contro le frodi un capitolo sulla impermeabilità alle frodi della legislazione e della gestione dei contratti;
22. sottolinea che un'analisi preventiva di tutti i contratti ed autorizzazioni di stanziamento è indispensabile per garantire un elevato grado di impermeabilità alle frodi; ritiene che tale analisi preventiva debba essere effettuata da funzionari diversi da quelli responsabili dell'avvio dell'operazione e non subordinati a questi ultimi;
23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, al Direttore dell'OLAF, al Presidente del comitato di vigilanza dell'OLAF, alla Commissione e alla Corte dei conti.

⁽¹⁾ GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1.